



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

**VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Trattamento Economico**



COMPENDIO

“TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE”



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Trattamento Economico

Guardia di Finanza



Prot: **0161543/2016**
Data: **20/05/2016**
Tipo: Uscita
AOO: COGE
UOR: RM0010001187

Roma



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il Compendio in materia di
“TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE”

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Saverio Capolupo)

TITOLO I	1
INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO	1
CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI	1
1. Profili generali	1
2. Regime di cumulabilità delle indennità operative: criteri generali	2
3. Attribuzione delle indennità operative durante i periodi di assenza per motivi di salute.	3
4. Determinazione della misura giornaliera delle indennità operative	4
5. Regime fiscale.....	5
CAPITOLO 2 – COMPARTO NAVALE	6
1. Indennità di imbarco	6
a. Quadro normativo di riferimento.....	6
b. Disposizioni applicative	6
c. Regime di cumulabilità	8
2. Indennità di supporto al dispositivo navale (c.d. “mezzo imbarco”)	8
a. Quadro normativo di riferimento.....	8
b. Disposizioni applicative	8
c. Regime di cumulabilità	9
3. Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede ..	9
a. Quadro normativo di riferimento.....	9
b. Disposizioni applicative	10
c. Regime di cumulabilità	12
CAPITOLO 3 – COMPARTO AEREO.....	13
1. Indennità di aeronavigazione	13
a. Quadro normativo di riferimento.....	13
b. Disposizioni applicative	13
c. Disposizioni particolari per il personale in possesso di brevetto di paracadutista	14
d. Regime di cumulabilità	15
2. Indennità di volo	15
a. Quadro normativo di riferimento.....	15
b. Disposizioni applicative	16
c. Regime di cumulabilità	16
3. Emolumento fisso aggiuntivo di polizia per attività di aeronavigazione e volo	17
a. Quadro normativo di riferimento.....	17
b. Disposizioni applicative	17
c. Regime di cumulabilità	17
4. Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori- sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo ...	18
a. Quadro normativo di riferimento.....	18
b. Disposizioni applicative	18
c. Regime di cumulabilità	20

5. Indennità per allievi piloti, allievi navigatori, allievi paracadutisti e allievi osservatori.....	20
a. Quadro normativo di riferimento.....	20
b. Disposizioni applicative	20
c. Regime di cumulabilità	21
6. Indennità di volo oraria	21
a. Quadro normativo di riferimento.....	21
b. Disposizioni applicative	21
c. Regime di cumulabilità	21
CAPITOLO 4 – ALTRE INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO	22
1. Indennità supplementare di marcia	22
a. Quadro normativo di riferimento.....	22
b. Disposizioni applicative	22
c. Regime di cumulabilità	23
2. Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per incursori subacquei.....	23
a. Quadro normativo di riferimento.....	23
b. Disposizioni applicative	24
c. Regime di cumulabilità	25
3. Indennità supplementare di comando c.d. “terrestre”	25
a. Quadro normativo di riferimento.....	25
b. Disposizioni applicative	25
c. Regime di cumulabilità	27
CAPITOLO 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	28
1. Maggiorazione delle indennità operative (c.d. “trascinamento”)	28
a. Quadro normativo di riferimento.....	28
b. Disposizioni applicative	28
c. Regime di cumulabilità	31
2. Norme a salvaguardia del maturato economico	31
a. Quadro normativo di riferimento.....	31
b. Disposizioni applicative	31
CAPITOLO 6 - ABROGAZIONI.....	32
CAPITOLO 7 – ALLEGATI.....	33
1. Allegato n. 1 – Criterio della “prevalenza del più favorevole”	33
2. Allegato n. 2 – Criterio della “prevalenza dell’assenza”	34
3. Allegato n. 3 – Criterio della “prevalenza del cedente”	35
TITOLO II	36
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	36
1. Normativa di settore e profili generali della missione fuori sede.....	36
2. Indennità di trasferta	38

3. Rimborso di una somma forfetaria	44
4. Maggiorazione oraria di missione.....	45
5. Spese di viaggio.....	46
6. Indennità supplementare sulle spese di viaggio.....	53
7. Rimborso pasti	54
8. Rimborso pernottamento.....	56
9. Criteri specifici concernenti la missione fuori sede	59
10. Trattamento fiscale della missione fuori sede	61
11. Particolari tipologie di missione	62
a. Personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio	62
b. Personale citato quale teste	62
c. Personale chiamato a svolgere le funzioni di Giudice presso il Tribunale militare	63
d. Personale comandato e distaccato	64
e. Personale comandato al seguito e per collaborare con dirigenti	64
f. Accertamenti sanitari.....	65
g. Frequentatori di corso	67
h. Spese di giustizia	67
i. Servizi di scorta a treni, battelli e piroscafi.....	67
j. Missione unica e continuativa	67
k. Missioni c.d. “in deroga”	68
l. Trasferite svolte per motivi privati	69
12. Aggregazione	70
13. Regime di cumulabilità	70
14. Abrogazioni	71
15. Allegati	72
a. Allegato n. 1 – Esempi di calcolo “maggiorazione oraria di missione”.....	72
b. Allegato n. 2 – Orari di inizio e termine missione.....	76
c. Allegato n. 3 – Esempi di missioni per accertamenti sanitari.....	77
TITOLO III.....	78
TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO	78
CAPITOLO 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO.....	78
1. Quadro normativo di riferimento	78
2. Le competenze spettanti al personale ai sensi della legge n. 836/1973	78
a. L'indennità di trasferta.....	78
b. Rimborso delle spese di viaggio	79
c. Indennità supplementare sulle spese di viaggio	79
d. Rimborso delle spese di trasporto di mobili e masserizie.....	79
e. Rimborso delle spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio	81
f. Indennità di prima sistemazione.....	81
g. Disposizioni particolari	83

3. L'indennità di trasferimento	83
4. Altri benefici economici	84
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	86
CAPITOLO 3 - ABROGAZIONI.....	89
TITOLO IV	90
INDENNITÀ PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO.....	90
CAPITOLO 1 – INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO	90
1. Quadro normativo di riferimento.....	90
2. Disposizioni applicative	90
3. Regime di cumulabilità	91
4. Abrogazioni	92
CAPITOLO 2 – INDENNITÀ PER SERVIZI CONGIUNTI	93
1. Quadro normativo di riferimento.....	93
2. Disposizioni applicative	93
3. Regime di cumulabilità	94
4. Abrogazioni	94
TITOLO V	95
INDENNITÀ CONNESSE AL RISCHIO	95
CAPITOLO 1 – PROFILI GENERALI.....	95
CAPITOLO 2 – LE INDENNITÀ. TIPOLOGIE.....	96
1. Indennità di rischio	96
a. Quadro normativo di riferimento.....	96
b. Disposizioni applicative	96
c. Regime di cumulabilità	100
2. Indennità di rischio per operatori subacquei.....	101
a. Quadro normativo di riferimento.....	101
b. Disposizioni applicative	101
c. Regime di cumulabilità	103
3. Indennità maneggio valori di cassa	103
a. Quadro normativo di riferimento.....	103
b. Disposizioni applicative	103
c. Regime di cumulabilità	104
4. Indennità di rischio per radiazioni.....	105
a. Quadro normativo di riferimento.....	105
b. Disposizioni applicative	105
c. Regime di cumulabilità	106
5. Indennità meccanografica	106
a. Quadro normativo di riferimento.....	106
b. Disposizioni applicative	106

c. Regime di cumulabilità	107
6. Indennità di presenza notturna.....	107
a. Quadro normativo di riferimento.....	107
b. Disposizioni applicative	107
c. Regime di cumulabilità	107
CAPITOLO 3 – ABROGAZIONI	108
TITOLO VI	109
ALTRE INDENNITÀ	109
CAPITOLO 1 – INDENNITÀ PER I SERVIZI INTERNI DI CASERMA.....	109
1. Indennità per i servizi interni di caserma	109
a. Quadro normativo di riferimento.....	109
b. Disposizioni applicative	109
c. Regime di cumulabilità	110
2. Abrogazioni	110
CAPITOLO 2 – INDENNITÀ PER SERVIZI ESTERNI.....	111
1. Indennità per servizi esterni	111
a. Quadro normativo di riferimento.....	111
b. Disposizioni applicative	112
c. Regime di cumulabilità	115
2. Abrogazioni	115
CAPITOLO 3 – INDENNITÀ DI PRESENZA FESTIVA E C.D. “SUPERFESTIVA”	116
1. Indennità di presenza festiva.....	116
a. Quadro normativo di riferimento.....	116
b. Disposizioni applicative	116
c. Regime di cumulabilità	116
2. Indennità di presenza c.d. “superfestiva”	117
a. Quadro normativo di riferimento.....	117
b. Disposizioni applicative	117
c. Regime di cumulabilità	117
3. Abrogazioni	117
CAPITOLO 4 – COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO	118
1. Ambito di applicazione	118
2. Operazioni ed esercitazioni a cui applicare il compenso forfetario d'impiego.....	119
a. Operazioni militari	119
b. Esercitazioni militari	119
3. Esemplificazione delle operazioni ed esercitazioni cui riferire il compenso forfetario di impiego.....	119
4. Procedure amministrative	120
5. Abrogazioni	121
6. Allegati	121

a. Allegato n. 1 - Facsimile del prospetto riepilogativo per la richiesta di risorse economiche	121
CAPITOLO 5 – INDENNITÀ DI BILINGUISMO	122
1. Indennità speciale di seconda lingua (tedesco)	122
a. Quadro normativo di riferimento.....	122
b. Disposizioni applicative	122
c. Regime di cumulabilità	123
2. Indennità speciale di seconda lingua (francese)	123
a. Quadro normativo di riferimento.....	123
b. Disposizioni applicative	123
c. Regime di cumulabilità	124
3. Abrogazioni	124
CAPITOLO 6 – INDENNITÀ DI PRESENZA QUALIFICATA	125
1. Indennità di presenza qualificata	125
a. Quadro normativo di riferimento.....	125
b. Disposizioni applicative	126
c. Regime di cumulabilità	127
2. Abrogazioni	127
CAPITOLO 7 – PREMIO DI DISATTIVAZIONE	128
1. Premio di disattivazione	128
a. Quadro normativo di riferimento.....	128
b. Disposizioni applicative	128
c. Regime di cumulabilità	128
2. Abrogazioni	129
CAPITOLO 8 – COMPENSI PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI	130
1. Compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale di sorveglianza ai concorsi	130
a. Quadro normativo di riferimento.....	130
b. Disposizioni applicative	130
2. Abrogazioni	132

Presentazione

La disciplina concernente il trattamento economico accessorio ed eventuale del personale del Corpo è rinvenibile in un complesso e stratificato quadro normativo, di rango primario e secondario, al quale si sono aggiunte le disposizioni interne che hanno definito l'indirizzo applicativo dell'Amministrazione.

L'insieme delle norme dettate con riferimento alle singole indennità ha spesso ingenerato difficoltà applicative le quali, nel tempo, sono state altresì oggetto di confronto tra le Amministrazioni del Comparto "Sicurezza/Difesa" nonché fonte di contenzioso con i propri appartenenti.

È stata, quindi, avvertita l'esigenza di realizzare un'opera organica che potesse rimettere ordine alla materia, dare certezza ai comportamenti, semplificare e snellire l'azione amministrativa.

L'opera, strutturata in 6 parti, così rubricate:

- titolo I, "indennità di impiego operativo";*
- titolo II, "trattamento economico di missione";*
- titolo III, "trattamento economico di trasferimento";*
- titolo IV, "indennità per servizi di ordine pubblico";*
- titolo V, "indennità connesse al rischio";*
- titolo VI, "altre indennità",*

si propone, altresì, come valido strumento di consultazione e utile veicolo di conoscenza di norme talora non agevoli, che consentirà a tutti i militari del Corpo di comprendere l'evoluzione e l'applicazione di istituti caratterizzati da un alto tecnicismo.

TITOLO I

INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Profili generali

Le indennità di impiego operativo sono organicamente disciplinate dalla legge n. 78/1983¹, con la previsione di un'indennità di base (art. 2) e di altri emolumenti (artt. da 3 a 16) che, correlati ai diversi tipi di impiego "operativo", sono determinati in misura percentuale rispetto alla prima.

Tale provvedimento legislativo, innovando il previgente regime², ha previsto che l'indennità operativa, genericamente intesa, sia correlata alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del militare il quale, esercitando le sue funzioni in un reparto "operativo" e in possesso di determinati requisiti, è da ritenersi soggetto, potenzialmente, a svolgere compiti di maggior aggravio rispetto al pari grado non impegnato operativamente³.

La normativa in rassegna, pertanto, ha previsto uno specifico trattamento economico che, più favorevole rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici, tiene conto del rischio, dei disagi e delle responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio operativo.

A decorrere dal 1995, a seguito dei provvedimenti di concertazione che si sono succeduti nel tempo⁴, alla richiamata disciplina generale si sono affiancate specifiche disposizioni, con cui, tra l'altro:

- a. è stata armonizzata la disciplina tra le Forze armate e le Forze di polizia⁵;
- b. è stata introdotta, ex art. 5 del d.P.R. n. 394/1995⁶, la c.d. "verticalizzazione" dell'indennità operativa di base, da corrispondere in relazione al grado e all'anzianità di servizio e non più - come avveniva in precedenza - in misura fissa (con gli importi distinti in 3 fasce);

¹ Recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare".

² Cfr. legge n. 187/1976, recante "Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate".

³ Con l'introduzione della legge n. 78/1983, si è passati da una disciplina che riconosceva all'impiego operativo il disagio della prestazione, le cui caratteristiche erano però ritenute simili a quelle degli altri militari non operativi, a una specificazione diversa della prestazione stessa ricalificata in relazione alle caratteristiche proprie, diverse da quelle svolte presso altri enti o corpi. Il delineato, innovativo, approccio ha, conseguentemente, riconosciuto alla condizione di "militare" (art. 1, primo comma, della legge n. 78/1983) uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego che, correlato alla peculiarità dei doveri inerenti il proprio *status*, risulta contraddistinto, tra l'altro, da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dall'assoluta e permanente disponibilità al servizio e alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina.

⁴ Le disposizioni applicative introdotte per il personale "contrattualizzato" dalle norme di concertazione risultano estese anche al personale dirigente per effetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 85/1997, dell'art. 4, comma 1, della legge n. 356/2000 e dell'art. 2 della legge n. 263/2004.

⁵ Si tratta del c.d. principio di omogeneità di trattamento del personale appartenente al Comparto "Sicurezza/Difesa" introdotto dagli artt. 11 e 44 del d.P.R. n. 395/1995, rispettivamente per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e ribadito, da ultimo, con il d.P.R. n. 51/2009, artt. 11 e 34.

⁶ Con l'art. 5 del d.P.R. n. 394/1995 è stata operata la c.d. "verticalizzazione" dell'indennità operativa di base, con conseguenti riflessi sulle altre indennità operative, i cui importi sono stati individuati in relazione alle misure tabellari [a eccezione, ex artt. 13 e 14 della legge n. 78/1983, dell'indennità per allievi piloti e allievi osservatori, nonché dell'indennità di volo oraria, non verticalizzate, ma attribuite a tutto il personale, senza distinzione di grado, in percentuale (rispettivamente, 60, 30 e 2 per cento) rispetto all'indennità operativa di base attribuita al Maresciallo].

- c. sono state aggiornate le misure delle percentuali utili per il calcolo delle indennità;
- d. sono stati previsti nuovi connessi benefici economici quali la maggiorazione delle indennità operative (c.d. “trascinamento”), inizialmente contemplata per il solo personale delle Forze armate e poi estesa alle Forze di polizia a ordinamento militare per effetto dell’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 254/1999 (vgs., al riguardo, il successivo Capitolo 5);
- e. è stato salvaguardato il c.d. “maturato economico” in godimento al personale che, transitando a un ruolo superiore, a parità di impiego si trovi ad aver diritto a un’indennità di importo inferiore a quella di cui sia già destinatario (vgs., al riguardo, il successivo Capitolo 5).

Giova rammentare, infine, che il personale del Corpo che abbia maturato 15 e 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Ufficiale, qualora percettore delle indennità operative, beneficia della c.d. “*omogeneizzazione totale*” anche con riguardo a detti emolumenti. Ciò, tenuto conto delle modifiche intervenute sull’omologa disciplina prevista per il personale delle Forze armate⁷ nonché delle disposizioni contenute nell’art. 34 del d.P.R. n. 51/2009, il quale prevede che tali indennità per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare siano rapportate agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative⁸.

2. Regime di cumulabilità delle indennità operative: criteri generali

Le indennità operative sono soggette a un rigoroso regime in materia di cumulabilità⁹.

In linea di principio, le indennità fondamentali, a differenza di quelle supplementari, non sono tra loro cumulabili, fatta salva la possibilità riconosciuta al militare di optare per quella più favorevole, ai sensi dell’art. 17, primo comma, della legge n. 78/1983.

I predetti divieti possono essere derogati solo in casi particolari, espressamente previsti dal medesimo art. 17¹⁰.

Al riguardo, giova - altresì - richiamare il criterio ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato che ha ritenuto determinante, ai fini solutori della problematica afferente alla cumulabilità o meno tra due indennità, non tanto la presenza/assenza di statuizioni normative espresse al riguardo, quanto la valutazione delle attività operative svolte e delle relative disagiate condizioni di impiego. Pertanto, secondo tale orientamento, sarebbero cumulabili solo le indennità che mirano a compensare attività distinte per finalità e per tipologia di intervento¹¹.

⁷ Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge n. 295/2002, le quali hanno sostituito, nell’art. 5, comma 3, della legge n. 231/1990 (ora riassetato nell’art. 1802 del decreto legislativo n. 66/2010) la parola “*stipendio*” con la locuzione “*trattamento economico*”.

⁸ Con decorrenza, quindi, dal 1° gennaio 2002:

- a. agli Ufficiali con 15 anni di servizio dalla nomina a Ufficiale si corrispondono le indennità nella misura prevista per il grado di “Colonnello”;
- b. agli Ufficiali con 15 anni di servizio dalla nomina a Ufficiale e con 25 anni di servizio si corrispondono le indennità nella misura prevista per il grado di “Colonnello + 25”;
- c. agli Ufficiali con 25 anni di servizio dalla nomina a Ufficiale si corrispondono le indennità nella misura prevista per il grado di “Generale di Brigata”.

⁹ Ciò, come affermato anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 714 del 23 aprile 1999), risponde all’esigenza di razionalizzare la retribuzione complessiva delle diverse categorie di personale avente diritto alle indennità operative.

¹⁰ Cfr. comma terzo, quarto e quinto della norma in esame.

¹¹ Cfr., tra le altre, sentenze n. 2237/2008, 6632/2007 e 1006/2006, laddove l’Alto Consesso ha escluso la possibilità di compensare, con distinte indennità, attività da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronto impiego.

Fermo restando quanto sopra, nel prosieguo, distintamente per ciascun tipo di indennità, sarà indicato lo specifico regime, determinato sulla base delle espresse previsioni di legge e degli orientamenti consolidatisi in giurisprudenza, quali nella specie quello dell'Alto Consesso appena richiamato.

3. Attribuzione delle indennità operative durante i periodi di assenza per motivi di salute.

Ai sensi dell'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983, le indennità di cui agli artt. 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli della citata legge, non sono corrisposte al personale:

- a. in licenza straordinaria;
- b. assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno;
- c. per frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione, presso le accademie, le scuole, gli istituti di forza armata o interforze, le università o all'estero.

Sul punto, occorre osservare che:

- d. l'assenza per motivi di salute è da ricondursi, comunque, alla fruizione di un periodo di licenza "straordinaria"¹²;
- e. i brevi periodi di malattia (solitamente certificati dai medici curanti), che ai sensi della circolare n. 120000/105¹³ di questo Comando Generale - I Reparto, *Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari* sono stati contraddistinti dalla dizione "*licenza straordinaria per riposo domiciliare*", appartengono, comunque, al *genus* delle "licenze straordinarie".

Conseguentemente:

- f. le assenze dal servizio del militare per motivi di salute qualora collocato in "licenza straordinaria", sia essa per "riposo domiciliare" ovvero anche per "convalescenza" (*cfr.* § 7.c. della circolare *sub e.*), devono essere inquadrare - ai fini dell'applicazione dell'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983 - tra le assenze "per infermità";
- g. nei casi in esame, i benefici economici in rassegna non saranno corrisposti quando l'infermità si protrae oltre il 15° giorno, ad eccezione del caso in cui essa sia dipendente da causa di servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009; in tal caso, infatti, l'indennità potrà continuare ad essere attribuita.

Ciò fintantoché l'interessato non transiti nella posizione di "aspettativa per infermità"¹⁴; in tal caso, infatti, si applicheranno le previsioni di cui all'art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, per cui, fatte salve le disposizioni di maggior favore¹⁵, saranno corrisposti,

¹² Sempre che il personale interessato non sia già collocato in "aspettativa per infermità", *cfr.*, al riguardo, la circolare n. 258000 in data 04.08.2004 dell'Ufficio Pe.I.S.A.F., aggiornata con atto di approvazione n. 205713 del 14 luglio 2015.

¹³ Rivista e aggiornata con atto di approvazione n. 50639 del 20 febbraio 2015.

¹⁴ *Cfr.* circolare n. 258000 in data 04.08.2004 dell'Ufficio Pe.I.S.A.F..

¹⁵ Si fa riferimento, a tal proposito, al regio decreto-legge n. 1302/1934, in tema di conservazione delle indennità operative di aeronavigazione e volo, rispettivamente ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata norma, specificatamente richiamati, tra l'altro, dall'art. 17, decimo comma, della legge n. 78/1983.

nella misura ivi prevista, i soli emolumenti a carattere fisso e continuativo¹⁶.

4. Determinazione della misura giornaliera delle indennità operative

Ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, della legge n. 78/1983 (recante la disciplina delle indennità in parola) *“le misure giornaliere delle indennità omissis ... nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili”*. Nello stesso verso l'art. 2 della CIN.C.NAV./CM-2007 dello Stato Maggiore della Marina Militare, secondo cui, tra l'altro: *“per ricavare l'importo giornaliero delle varie indennità, basterà dividere l'importo delle stesse per 30, indipendentemente dal numero dei giorni del mese”*.

Le disposizioni qui richiamate rilevano essenzialmente per la determinazione dell'indennità per i mesi di durata diversa da quella del mese “commerciale” cui sono rapportati gli specifici emolumenti di che trattasi. A questo proposito, pertanto, l'emolumento deve essere:

- a. frazionato in trentesimi;
- b. calcolato, tenendo conto:

(1) di norma, dei seguenti criteri (che possono essere anche concorrenti):

- (a) criterio c.d. *“della prevalenza del più favorevole”*, nei casi di percezione di due o più indennità nello stesso mese. In questo senso, devono essere retribuite, inizialmente, le giornate remunerate con l'indennità di importo più favorevole e, successivamente, le altre tutte rapportate al mese commerciale di 30 giorni (*cfr.*, a titolo esemplificativo, ipotesi in allegato n. 1);
- (b) il criterio c.d. *“della prevalenza dell'assenza”*, nei casi di percezione parziale delle indennità. Nello specifico, il criterio prevede che l'emolumento spettante vada calcolato dopo aver sottratto, inizialmente, dal mese commerciale di 30 giorni, le giornate di assenza (*cfr.*, a titolo esemplificativo, ipotesi in allegato n. 2);
- (c) il criterio c.d. *“della prevalenza del cedente”*, in caso di sostituzioni tra militari avvicendatisi nella funzione di comando navale o c.d. “terrestre”. Ciò, nel senso che dovrà essere prima determinato e remunerato il periodo di comando del militare cedente, quindi quello del militare subentrante, in entrambi i casi rapportando l'importo complessivo dell'indennità spettante al mese commerciale di 30 giorni (*cfr.*, a titolo esemplificativo, ipotesi in allegato n. 3);

(2) eccezionalmente, limitatamente alle sole indennità supplementari di marcia e di fuori sede (rispettivamente *ex artt.* 8, primo comma, e 10, quarto comma, legge n. 78/1983), in base alle effettive giornate di servizio tenuto conto che la determinazione (e relativa corresponsione) degli emolumenti avviene in relazione a puntuali requisiti giornalieri (almeno 8 ore di servizio collettivo o di navigazione).

¹⁶ Al riguardo deve essere preso in considerazione il solo trattamento economico fondamentale unitamente alla maggiorazione delle indennità operative (c.d. *“trascinamento”*) percepito a seguito di restituzione ai servizi ordinari con esclusione, quindi, del *“trascinamento”* percepito in ragione di un cambio di impiego per effetto del quale si avrebbe diritto a percepire una diversa indennità operativa, meno favorevole (*ex art.* 5, comma 4, del d.P.R. n. 163/2002, applicabile alle Forze di polizia a ordinamento militare per effetto dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002).

Quanto sopra vale per tutti i benefici economici previsti dalla legge n. 78/1983 [fatto salvo quanto *sub* (2)], indipendentemente dal comparto specialistico di riferimento.

5. Regime fiscale

Le indennità di imbarco, aeronavigazione e volo e le relative indennità supplementari concorrono alla determinazione del reddito complessivo, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986¹⁷, nella misura del 50%. Lo stesso regime si applica all'indennità di supporto al dispositivo navale (c.d. "mezzo imbarco") di cui all'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999.

Le indennità supplementari di comando terrestre e di marcia nonché l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia concorrono per intero alla determinazione del reddito complessivo.

L'indennità supplementare di fuori sede è soggetta al prelievo nelle stesse misure e modalità dell'indennità di missione ai sensi del comma 5 del predetto art. 51 del d.P.R. n. 917/1986, essendo entrambe destinate a ristorare il medesimo disagio.

¹⁷ Recante "Testo Unico delle Imposte sui Redditi".

CAPITOLO 2 – COMPARTO NAVALE

1. Indennità di imbarco

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità di imbarco è prevista dall'art. 4 della legge n. 78/1983 in favore del personale imbarcato su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare¹⁸.

Con l'art. 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 387/1987¹⁹, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 n. 472/1987, detto emolumento è stato esteso - tra l'altro - al personale della Guardia di finanza secondo le modalità e le misure stabilite dal successivo d.P.R. 11 ottobre 1988.

La normativa concertativa in seguito emanata²⁰ ne ha aggiornato taluni profili applicativi.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a., il particolare beneficio economico:

(1) compete:

- (a) al personale imbarcato e facente parte degli specifici equipaggi²¹;
- (b) al personale destinatario di un provvedimento di "imbarco in soprannumero", limitatamente ai giorni di effettivo impiego. Sul punto, si rileva che tale facoltà è contemplata esclusivamente per motivi di carattere tecnico-operativo, logistico e addestrativo²²;
- (c) agli allievi Ufficiali dell'Accademia e al personale del ruolo I.S.A.F. "in formazione", quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva²³;
- (d) al personale imbarcato su navi di superficie ancorché non iscritte nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto²⁴;
- (e) in favore dei militari imbarcati su unità navali durante le crociere all'estero, con gli incrementi percentuali di cui all'art. 5 del Regio decreto n. 1156/1938²⁵, e successive modificazioni, richiamato, altresì, dall'art. 17, decimo comma, della legge n. 78/1983;

¹⁸ Cfr., circolare n. 109555 in data 12 aprile 2012 del Comando Generale - Ufficio Navale e successivi aggiornamenti.

¹⁹ Recante "Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia".

²⁰ Art. 5 del d.P.R. n. 394/1995, art. 5 del d.P.R. n. 163/2002, art. 52 del d.P.R. n. 164/2002, art. 9 del d.P.R. n. 52/2009 e art. 34 del d.P.R. n. 51/2009.

²¹ Sul concetto di equipaggio delle unità navali ("complessivo" o "operativo"), cfr. circolare n. 316509 in data 26 ottobre 2011 del Comando Generale - Ufficio Navale e successivi aggiornamenti.

²² Con riguardo all'istituto del c.d. "imbarco in soprannumero", contemplato dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. 11 ottobre 1988, si rinvia, per gli aspetti di natura applicativa, alle circolari n. 316509 e 316500 in data 26 ottobre 2011 di questo Comando Generale - Ufficio Navale.

²³ Art. 4, terzo comma, della legge n. 78/1983.

²⁴ Art. 4, quinto comma, della legge n. 78/1983.

²⁵ Ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto n. 1156/1938 ("Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina") l'indennità di imbarco è aumentata:

a. del 50% quando la nave si trovi all'estero nel Mediterraneo, o in paesi fuori dal Mediterraneo ma appartenenti geograficamente all'Europa;

- (f) in ragione dei dati contenuti nel Modello 201 bis/NAV²⁶;
- (g) nella misura:
- del 55%²⁷ del 183%²⁸ dell'indennità operativa di base per l'imbarco c.d. "di superficie";
 - del 55%²⁹ del 190%³⁰ dell'indennità operativa di base per quanto concerne l'imbarco c.d. "d'altura"³¹;
 - giornaliera di un trentesimo (1/30) dell'importo mensile, nei casi in cui sia necessario determinare l'indennità per una frazione di mese³² (vgs. anche Capitolo 1, paragrafo 4);
 - mensile di euro 66,92 per il personale *sub (c)*³³;
- (2) è computato nella tredicesima mensilità³⁴;
- (3) è pensionabile, con decorrenza 1° gennaio 2002, secondo le misure e le modalità stabilite dalla legge n. 78/1983³⁵;
- (4) non spetta - ex art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983 - nei casi di assenza:

b. del 100% quando la nave si trovi all'estero fuori dal Mediterraneo, in paesi non appartenenti geograficamente all'Europa.

I predetti aumenti decorrono dal giorno dell'arrivo nella località estera e cessano dal giorno di arrivo nella prima località nazionale. A tali effetti, il mare Mediterraneo (comprendente anche il mar Nero) si considera limitato verso i mari comunicanti:

c. dal meridiano di Tarifa nello stretto di Gibilterra;

d. dal parallelo 30°, 30' nord nel canale di Suez.

²⁶ Documento che riepiloga, in un unico "quadro d'insieme", tutti i periodi di servizio prestati dal personale del comparto navale correlati all'imbarco e alle indennità a questo riconducibili. *Cfr.*, al riguardo, le disposizioni della circolare n. 373052/114 in data 14 dicembre 2012 di questo Comando Generale - I Reparto - Pe.I.S.A.F., secondo cui la compilazione del predetto modello 201 bis/NAV avviene mediante il D.U.M. (Documento Unico Matricolare) che, alla luce del contenuto del d.P.R. n. 265/2007 (*"Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza"*) deve contenere, tra l'altro, i periodi di navigazione e di servizio a terra [punto 4., lett. c) della Tabella A allegata alla norma].

²⁷ Misura percentuale determinata, con decorrenza 1° luglio 2002, dall'art. 52, comma 8, del d.P.R. n. 164/2002 ed estesa al personale dirigente - con decorrenza 1° gennaio 2004 - dall'art. 2, comma 5, della legge n. 263/2004. Precedentemente, l'art. 9 del d.P.R. n. 140/2001 aveva previsto - con decorrenza 1° gennaio 2001 - che le misure mensili dell'indennità di imbarco di cui alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto 11 ottobre 1988 (35% e 45%) venissero unificate e, nel contempo, elevate al 50%.

²⁸ Misura percentuale determinata, con decorrenza 1° luglio 2002, dall'art. 5, comma 14, del d.P.R. n. 163/2002.

²⁹ *Cfr.* nota n. 28.

³⁰ Misura percentuale determinata, con decorrenza 1° luglio 2002, dall'art. 5, comma 9, del d.P.R. n. 163/2002.

³¹ Spettante, ai sensi dell'art. 52, comma 7, del d.P.R. n. 164/2002, tra l'altro, ai militari del Corpo imbarcati su unità navali "d'altura", in analogia a quanto avviene per il personale militare imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COM.FOR.PAT.). Tale norma è stata estesa ai dirigenti delle Forze di polizia per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 263/2004.

Sul punto, si evidenzia che la classificazione delle unità navali da considerare "d'altura" comprende le unità navali ed i mezzi navali maggiori da individuarsi, nello specifico, nella Nave Scuola (N.S.), nei Pattugliatori (P), nei Guardacoste (G), nei Guardacoste Litoranei (G.L.), e nelle Vedette Velocissime e Veloci classe "V.6000", "V.5000", "V.4000", "V.3000", "V.1600" incluse. La direttiva n. 109555/5259 in data 12 aprile 2012 dell'Ufficio Navale di questo Comando Generale, e successive modificazioni, contiene ulteriori approfondimenti tecnici e operativi concernenti la classificazione del naviglio del Corpo.

³² Art. 17, undicesimo comma, della legge n. 78/1983.

³³ Tale importo, previsto originariamente dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 78/1983, è il frutto dell'aggiornamento effettuato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 342/1986 e dell'art. 6 della legge n. 231/1990, provvedimenti abrogati dall'art. 2268, comma 1, n. 835) e 872) del decreto legislativo n. 66/2010. *Cfr.* artt. 2157 e 1798 del d.lgs n. 66/2010.

³⁴ Art. 18, sesto comma, della legge n. 78/1983, ora riassetato nell'art. 1805 decreto legislativo n. 66/2010.

³⁵ Ciò è stato ribadito dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164/2002 che ha all'uopo previsto che l'indennità di imbarco è pensionabile secondo le misure e le modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative. Le disposizioni sulla pensionabilità dell'indennità di imbarco sono state riprodotte nel decreto legislativo n. 66/2010, con particolare riferimento all'art. 1868.

- (a) per licenza straordinaria;
- (b) dal reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno, ad eccezione del caso in cui l'infermità sia dipendente da causa di servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009 (vgs. Capitolo 1, paragrafo 3);
- (c) per frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione, presso le accademie, le scuole, gli istituti di Forza armata o interforze, le università o all'estero.

c. *Regime di cumulabilità*

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, l'indennità di imbarco:

(1) è cumulabile con:

- (a) l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare (ex art. 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 387/1987);
- (b) l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede (art. 17, quinto comma, della legge n. 78/1983);

(2) non è cumulabile con:

- (a) le indennità di aeronavigazione e volo ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge n. 78/1983, fatta salva la deroga prevista dal successivo terzo comma che consente di cumulare, appunto, l'indennità di aeronavigazione o di volo con quella di imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta al 25%;
- (b) l'indennità di supporto al dispositivo navale di cui all'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 (c.d. "mezzo imbarco"), trattandosi della medesima indennità, ridotta al 50% in relazione al particolare impiego.

2. Indennità di supporto al dispositivo navale (c.d. "mezzo imbarco")

a. *Quadro normativo di riferimento*

Lo specifico emolumento è stato previsto, al ricorrere di specifiche condizioni, a favore del personale delle Forze di polizia dall'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999, nella misura del 50% dell'indennità di imbarco c.d. "di superficie"³⁶ di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 1, del d.P.R. 11 ottobre 1988 e 4 della legge n. 78/1983.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub a.*, l'indennità è corrisposta:

- (1) al personale specializzato effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale³⁷.

Al riguardo, per il personale del contingente di mare, resta fermo quanto previsto dalla circolare n. 316490 del 26 ottobre 2011 di questo Comando Generale - Ufficio Navale³⁸ secondo cui l'emolumento compete al personale in

³⁶ L'indennità di supporto al dispositivo navale è corrisposta nella misura giornaliera di un trentesimo (1/30) dell'importo mensile, nei casi in cui sia necessario determinarla per una frazione di mese.

³⁷ Per dispositivo navale si intende l'insieme di tutte le unità navali del Corpo per le quali è sancita la relativa tabella organica di equipaggiamento, impiegate in attività di carattere operativo, logistico e addestrativo.

³⁸ Aggiornata con atto di approvazione n. 263941 in data 17 settembre 2014.

possesso di una delle specializzazioni del Servizio Navale (ai sensi della circolare n. 123000/edizione 2005) effettivamente impiegato in modo esclusivo in comandi, reparti e articolazioni logistico/addestrative all'uopo individuati dalla citata circolare n. 316490.

Relativamente al personale del contingente ordinario, beneficiano dell'emolumento coloro che, congiuntamente:

- (a) sotto il profilo soggettivo, sono in possesso di una specializzazione³⁹ funzionale e in atto esercitata a supporto esclusivo del dispositivo navale del Corpo;
- (b) sotto il profilo oggettivo, risultino effettivamente impiegati, in modo esclusivo, nei seguenti comandi, reparti o articolazioni logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale:
 - Comando Generale, V Reparto - Ufficio Navale e Ufficio Telematica, Servizio Telecomunicazioni - Sezione Sistemi Comando e Controllo C4I, III Reparto - Centrale Operativa, Sezione Situazione, Gestione Emergenze e Soccorso, Sezione Operazioni Fuori Area e Immigrazione Clandestina via mare, Sezione Impiego Mezzi Aeronavali;
 - Comando Aeronavale Centrale;
 - Accademia, Ufficio Addestramento e Studi - Sezione Addestramento e Studi Aeronavali;
 - Comando Operativo Aeronavale;
 - Centro Navale;
 - Scuola Nautica;
 - Reparti Operativi Aeronavali;
 - Gruppi Aeronavali;
 - Stazioni Navali/Stazioni Navali Manovra;
 - Sezioni Operative Navali;

- (2) nei termini e alle condizioni previste per la corresponsione dell'indennità di imbarco [cfr. § 1.b.(2), (3) e (4)].

c. *Regime di cumulabilità*

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, nei confronti dell'indennità in rassegna trova applicazione il regime di cumulabilità descritto in ordine all'indennità di imbarco (cfr. § 1.c.), fatta eccezione per la deroga *sub* 1.c.(2)(a) in quanto non prevista dalla normativa di riferimento.

3. Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede

a. *Quadro normativo di riferimento*

Le indennità supplementari di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede sono previste dall'art. 10 della legge n. 78/1983 in favore del personale militare già percettore dell'emolumento di cui all'art. 4 (indennità di imbarco).

Con l'art. 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 387/1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 472/1987, detti benefici sono stati estesi, tra l'altro, al

³⁹ Cfr. circolare n. 123000 in data 09.12.2005 del Comando Generale - Ufficio Reclutamento e Addestramento.

personale della Guardia di finanza, secondo le modalità e le misure stabilite dall'art. 2 del d.P.R. 11 ottobre 1988.

La normativa concertativa in seguito emanata⁴⁰ ne ha modificato taluni profili applicativi.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub a.*:

(1) l'indennità di comando navale è corrisposta:

- (a) in favore del personale in comando di singole unità navali⁴¹ o gruppi di unità navali, limitatamente al periodo di percezione dell'indennità fondamentale di imbarco ovvero, qualora più favorevole, del c.d. "trascinamento" (ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 163/2002);
- (b) in ragione dei seguenti incarichi:
 - Comandante e Padrone di singole unità navali;
 - Comandante di Gruppi di unità navali. In particolare:
 - Comandante della Scuola Nautica;
 - Comandante di Reparto Operativo Aeronavale;
 - Comandante di Gruppo Aeronavale;
 - Comandante di Stazione Navale;
 - Comandante di Stazione Navale di Manovra;
 - Comandante di Stazione Navale di Addestramento;
 - Comandante di Sezione Operativa Navale;
 - Comandante di Sezione unità navali, qualora congiuntamente preposto al comando di unità navali;
 - Comandante di Sezione unità navali addestrative;
 - Direttore di macchina⁴², qualora imbarcato sulle unità navali ove è organicamente prevista tale figura⁴³;
- (c) nella misura:
 - del 30% dell'indennità operativa di base⁴⁴;
 - incrementata ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto n. 1156/1938⁴⁵ e successive modificazioni, durante le crociere all'estero⁴⁶;
 - giornaliera di un trentesimo (1/30) dell'importo mensile, nei casi in cui sia necessario determinare l'indennità per una frazione di mese⁴⁷ (vgs. anche Capitolo 1, paragrafo 4);

⁴⁰ Cfr. nota n. 20.

⁴¹ Cfr. nota n. 21.

⁴² L'estensione dell'indennità di comando navale nei confronti di tale figura (unitamente ai Capi motoristi per l'Arma dei carabinieri) è avvenuta ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 164/2002.

⁴³ Cfr., al riguardo, circolare n. 316500 del 26 ottobre 2011 del Comando Generale - Ufficio Navale e successive modifiche e integrazioni.

⁴⁴ L'indennità operativa di base è stata, da ultimo, rivalutata dalla tabella 1 allegata all'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 52/2009.

⁴⁵ Cfr. nota n. 25.

⁴⁶ Cfr. art. 17, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 78/1983.

- (d) con le limitazioni di cui all'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983 [cfr. § 1.b.(4)] le quali, per espressa previsione dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009, non si applicano in caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

Le eventuali assenze del Comandante titolare o del Direttore di macchina, formalmente documentate con regolare passaggio di consegna, non possono dar diritto alla percezione dell'indennità in rassegna⁴⁸, la quale, invece, potrà legittimamente attribuirsi in favore del sostituto⁴⁹.

(2) l'indennità di mancato alloggio è corrisposta:

- (a) in favore del personale imbarcato su navi in armamento o in riserva quando non può alloggiare a bordo della propria unità navale e limitatamente alle giornate in cui debba prendere alloggio a terra non fornito dall'Amministrazione⁵⁰;
- (b) in favore del personale imbarcato su navi in allestimento quando non può alloggiare a bordo della nave appoggio;
- (c) in favore del personale imbarcato su navi in armamento quando non può giungere a bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione;
- (d) nella misura del 70% dell'indennità operativa di base⁵¹;
- (e) con le limitazioni di cui all'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983 [cfr. § 1.b.(4)] le quali, per espressa previsione dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009, non si applicano in caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

(3) l'indennità di fuori sede è corrisposta:

- (a) in favore del personale imbarcato su navi in armamento e in allestimento nei giorni di:
 - navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative⁵²;
 - sosta, quando l'unità si trova fuori della sede di assegnazione⁵³;
- (b) nella misura del 180% dell'indennità operativa di base⁵⁴;

⁴⁷ Cfr. art. 17, undicesimo comma, della legge n. 78/1983.

⁴⁸ Il predetto orientamento risulta aderente alle direttive formulate dallo Stato Maggiore della Marina con il foglio n. 10101557/A/2, in data 18 novembre 2008 e relativo dispaccio allegato, secondo cui, tra l'altro, *"l'indennità di cui trattasi, essendo strettamente collegata con l'incarico, può essere sospesa al titolare del comando, in caso di assenza di questi dall'unità ... in quanto l'effettivo esercizio del comando viene svolto dal sostituto ... omissis ... non sembra dunque possibile poter corrispondere sia al Comandante titolare sia al sostituto, contemporaneamente, la medesima indennità ex art. 10 per il noto principio del "ne bis in idem"...."*. Conseguentemente, in favore del sostituto, potrà legittimamente attribuirsi sia l'indennità di imbarco che la prevista supplementare, limitatamente ai giorni di impiego e calcolata ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, della legge n. 78/1983.

⁴⁹ Limitatamente ai giorni di impiego e calcolata ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, della legge n. 78/1983.

⁵⁰ Tra i requisiti che la vigente normativa pone per la corretta definizione dell'unità navale si evidenzia la necessità per l'equipaggio ad essa assegnato di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo. Sul punto, vgs. le disposizioni di dettaglio inerenti le tabelle organiche di equipaggiamento relative al naviglio del Corpo (maggiore e minore) predisposte con la circolare n. 316500/520 in data 26 ottobre 2011 da questo Comando Generale - Ufficio Navale.

⁵¹ Cfr. nota n. 44.

⁵² Le 8 ore di navigazione possono riguardare anche due distinte giornate.

⁵³ In particolare, per quanto concerne il concetto di *"nave in sosta"* il Consiglio di Stato ha chiarito che la stessa si verifica nel caso in cui l'unità navale *"... è in navigazione per esigenze di impiego operativo e che deve sostare in attesa di riprendere la navigazione per raggiungere la destinazione prevista"* (pronuncia n. 466 in data 9 maggio 2000).

- (c) con le limitazioni di cui all'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983 [cfr. § 1.b.(4)] le quali, per espressa previsione dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009, non si applicano in caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

Si evidenzia, da ultimo, che nei confronti del personale dei ruoli della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva⁵⁵, non trova più applicazione, nei casi di sosta della nave fuori dalla sede di assegnazione, il limite massimo dei 60 giorni consecutivi per la corresponsione del particolare emolumento, previsto originariamente dall'art. 10, quarto comma, della legge n. 78/1983⁵⁶.

c. Regime di cumulabilità

Ferme restando le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2:

(1) l'indennità di comando navale:

- (a) è cumulabile con l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare (art. 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 387/1987);
- (b) non è cumulabile con:
- l'indennità di supporto al dispositivo navale (c.d. "mezzo imbarco")⁵⁷;
 - l'indennità supplementare mensile di comando c.d. "terrestre" (art. 10, primo e secondo comma, della legge n. 78/1983);

(2) l'indennità di mancato alloggio:

- (a) è cumulabile con l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare (art. 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 387/1987);
- (b) non è cumulabile con l'indennità di supporto al dispositivo navale (c.d. "mezzo imbarco")⁵⁸;

(3) l'indennità di fuori sede:

- (a) è cumulabile con l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare (art. 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 387/1987);
- (b) non è cumulabile con:
- l'indennità di supporto al dispositivo navale (c.d. "mezzo imbarco")⁵⁹;
 - il trattamento economico di missione⁶⁰;
 - l'indennità supplementare di marcia⁶¹;
 - l'indennità di ordine pubblico fuori sede⁶².

⁵⁴ In particolare, cfr. art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 255/1999, ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180% dell'indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto".

⁵⁵ Cfr. art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 51/2009.

⁵⁶ Cfr. art. 34, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009.

⁵⁷ Atteso che la particolare indennità compete al personale già percettore dell'indennità di imbarco, escludendo, pertanto, la cumulabilità con l'indennità di supporto al dispositivo navale.

⁵⁸ Cfr. nota precedente.

⁵⁹ Cfr. nota n. 57.

⁶⁰ Ciò, in considerazione del fatto che entrambi gli emolumenti perseguono la finalità di compensare il militare per un medesimo disagio. In tal senso, il criterio ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato (cfr. Capitolo 1, § 2.).

⁶¹ Cfr. nota precedente.

⁶² Cfr. nota n. 60.

CAPITOLO 3 – COMPARTO AEREO

1. Indennità di aeronavigazione

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità di aeronavigazione, prevista dall'art. 5 della legge n. 78/1983 in favore dei militari del ruolo naviganti dell'Aeronautica e del corrispondente personale delle altre Forze armate, è attribuita anche al personale del Corpo dal successivo art. 17, dodicesimo comma.

La normativa concertativa in seguito emanata⁶³ ne ha modificato taluni profili applicativi.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a., il particolare beneficio economico:

(1) è corrisposto:

(a) al personale in possesso del brevetto militare di pilota⁶⁴ e assegnato:

- ai previsti reparti di volo (da identificarsi nel Centro di Aviazione, Gruppo Esplorazione Aeromarittima, Sezioni Aeree e Sezioni Aeree di Manovra) per svolgere "attività di volo";
- agli Organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea⁶⁵;

(b) in relazione al tipo di aeromobile sul quale viene svolta l'attività di volo, nella misura, rispetto all'indennità operativa di base, del:

- 190% per gli elicotteri e velivoli con armamento da guerra, tra i quali rientrano gli aerei e gli elicotteri in dotazione al Corpo⁶⁶;
- 160% per gli elicotteri e velivoli senza armamento da guerra;
- 130% per gli Ufficiali in possesso di brevetto militare di osservatore;

(c) a condizione che in un semestre sia svolta l'attività di volo minima stabilita dal Comando Generale - Ufficio Aereo, pena la perdita del relativo emolumento per il semestre successivo⁶⁷;

(2) nel caso di mancata attività di volo dovuta a infermità dipendente da causa di servizio, compete per un anno (art. 7, primo comma, del Regio decreto-legge n. 1302/1934);

⁶³ Art. 5 del d.P.R. n. 394/1995, art. 5 del d.P.R. n. 163/2002, art. 52 del d.P.R. n. 164/2002 e art. 9 del d.P.R. n. 52/2009.

⁶⁴ Tale indennità è stata estesa al personale del ruolo "Appuntati e Finanzieri" dal Decreto Ministeriale 10 febbraio 1997, il quale ha previsto la facoltà, anche per tale categoria di personale, di conseguire lo specifico titolo basico di specializzazione aeronautica (brevetto militare di pilota d'aereo/elicottero).

⁶⁵ Tali comandi e reparti, ai sensi del § 4.b.(2) della direttiva n. 21669 del 22 gennaio 2008 dell'Ufficio Aereo e successive modifiche ordinarie, sono da individuarsi nel *Comando Generale* (Ufficio Aereo e Centrale Operativa), *Comando Aeronavale Centrale*, *Accademia* (Ufficio Addestramento e Studi - Sezione Addestramento e Studi Aeronavali), *Comando Operativo Aeronavale*, *Scuola Nautica* (Academy), *Reparti Operativi Aeronavali*, *Gruppi Aeronavali*.

⁶⁶ Cfr., da ultimo, il foglio n. 221829/62 del 29 luglio 2015 di questo Comando Generale - Ufficio Aereo.

⁶⁷ La mancata effettuazione della predetta attività può ritenersi giustificata al ricorrere di una delle cause di forza maggiore che, periodicamente, vengono disciplinate con apposita direttiva emanata da questo Comando Generale - Ufficio Aereo.

(3) è computato nella tredicesima mensilità (art. 1805 del decreto legislativo n. 66/2010).

c. *Disposizioni particolari per il personale in possesso di brevetto di paracadutista*

L'indennità di aeronavigazione è riconosciuta, altresì, al personale in possesso di brevetto militare di paracadutista, a mente dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 5 della legge n. 78/1983.

Al riguardo, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, si evidenzia come l'attività aviolancistica possa essere svolta dal personale in possesso del:

(1) brevetto di abilitazione al lancio con paracadute

Nella specie, l'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 164/2002, riconosce l'emolumento al personale, all'uopo abilitato, in servizio in qualità di paracadutista presso i reparti di pronto impiego.

Ne consegue che, poiché nell'ambito della Guardia di finanza non è riscontrabile la previsione di:

- (a) una specializzazione, qualificazione o abilitazione ("SPE.QU.AB.") specificamente denominata, o comunque riconducibile alla figura del "paracadutista";
- (b) reparti di pronto impiego nei quali risultino ordinativamente inquadrati aliquote di operatori in servizio di "paracadutista",

il beneficio economico in rassegna non può essere corrisposto ai militari del Corpo in possesso dell'abilitazione al lancio con paracadute.

(2) brevetto militare di paracadutista

Tale figura è contemplata dall'art. 5, comma 11, del d.P.R. n. 163/2002 - in quanto applicabile anche al personale delle Forze di polizia per effetto dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002 - secondo cui l'indennità mensile di aeronavigazione spetta a coloro che:

- (a) prestano effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti. Nell'ambito del Corpo non sono rinvenibili siffatte tipologie di reparto e di personale;
- (b) svolgono la prescritta attività aviolancistica continuativa.

Relativamente a tale possibilità di impiego si evidenzia che la stessa trova la sua origine nella norma di concertazione prevista per le Forze armate (il citato d.P.R. n. 163/2002) in quanto destinata a una particolare categoria di militari - il c.d. personale "Fuori Corpo"⁶⁸ - estranea alla Guardia di finanza e che trova una specifica ragione in un settore operativo istituzionalmente

⁶⁸ In particolare, sia l'Esercito Italiano che l'Arma, individuano il personale "fuori corpo" come un'aliquota di Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in s.p.e. (per l'Arma Ufficiali, Marescialli e Brigadieri) già in servizio nelle "aviotruppe" e che, al ricorrere di una serie di requisiti, viene ammesso - sulla base di una propria istanza - allo svolgimento dell'attività aviolancistica continuativa in previsione di un possibile, successivo, reimpiego nelle aviotruppe (reparto che, per l'Arma, si individua nel 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania"). Il legame che si rinvia tra la necessità di svolgere attività di lancio con paracadute in modo continuativo e militari in forza ad Armi/Corpi dello Stato in grado di impiegare istituzionalmente tali figure "operative", viene, altresì, confermato dalla dichiarazione che il militare è chiamato a sottoscrivere nell'istanza di autorizzazione ad effettuare l'attività in rassegna (cfr. Allegato "E" alla circolare N-24 in data 10 ottobre 2003 del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, laddove nel contenuto dell'istanza si afferma, tra l'altro, che "...Il sottoscritto si dichiara altresì disponibile al reimpiego nelle Aviotruppe in qualsiasi momento..." e allegato "N" di cui alla paritetica circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 2707/2008.).

demandato all'Esercito Italiano⁶⁹, con analoghe disposizioni di dettaglio impartite anche per l'Arma dei carabinieri⁷⁰.

Per quanto precede e tenuto conto che nell'ambito del Corpo viene a mancare il presupposto dell'esigenza operativa di disporre di un paritetico Nucleo di paracadutisti da reimpiegare in un reparto operativo composto da "aviotruppe", il particolare emolumento in rassegna non può essere corrisposto al personale in possesso del brevetto militare di paracadutista.

d. *Regime di cumulabilità*

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, l'indennità di aeronavigazione:

(1) è cumulabile:

- (a) con l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede (art. 17, quinto comma, legge n. 78/1983);
- (b) parzialmente con l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 505/1978, laddove viene previsto che la più favorevole sia corrisposta in misura intera e l'altra in misura ridotta al 50%. Tale comparazione deve essere effettuata con riferimento al totale delle indennità operative percepite;

(2) non è cumulabile con:

- (a) le indennità di volo e imbarco ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge n. 78/1983, fatta salva la deroga prevista dal successivo terzo comma che consente di cumulare, appunto, l'indennità di aeronavigazione o di volo con quella di imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta al 25%;
- (b) l'indennità di supporto al dispositivo navale di cui all'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 (c.d. "mezzo imbarco");
- (c) l'indennità di rischio (art. 2, d.P.R. n. 146/1975).

2. Indennità di volo

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità di volo, prevista dall'art. 6 della legge n. 78/1983 in favore del personale delle Forze armate facente parte degli equipaggi fissi di volo, è corrisposta anche al personale della Guardia di finanza a mente dell'art. 17, dodicesimo comma, della stessa legge.

La normativa concertativa in seguito emanata⁷¹ ne ha modificato taluni profili applicativi.

⁶⁹ Cfr. cap. VIII della circolare n. 2707/cod.Id.07/C-PI-Ind.C1.5.3.1. in data 18 marzo 2008 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

⁷⁰ Cfr. la circolare N-24 in data 10 ottobre 2003 del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - I Reparto "Norme permanenti per l'attività aviolancistica dei paracadutisti militari "Fuori Corpo" dell'Arma dei carabinieri".

⁷¹ Cfr. nota n. 63.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a., il particolare beneficio economico:

(1) spetta:

- (a) al personale appartenente agli equipaggi fissi di volo (E.F.V.)⁷².

Ai sensi della direttiva n. 211014 in data 22 giugno 2009 di questo Comando Generale - Ufficio Aereo, fanno parte degli equipaggi fissi di volo i militari che hanno conseguito una specializzazione aeronautica e che in seguito alle abilitazioni acquisite svolgono - presso i reparti di volo del Corpo e i comandi funzionalmente preposti all'attività aerea⁷³ - specifiche mansioni operative, tecniche, addestrative, di supporto alle operazioni di volo, a bordo degli aeromobili, costituendo parte integrante dell'equipaggio determinato come indispensabile per l'assolvimento di specifiche missioni di volo.

- (b) nella misura del 150% dell'indennità operativa di base (con decorrenza 1° luglio 2002, ai sensi dell'art. 5, comma 12, d.P.R. n. 163/2002);

- (2) è conservato nei casi di inidoneità al volo per infermità, nei termini previsti per l'indennità di aeronavigazione *sub* 1.b.(2)⁷⁴;

- (3) è computato nella tredicesima mensilità (art. 1805 del decreto legislativo n. 66/2010);

- (4) non compete, in linea con gli orientamenti applicativi adottati nel tempo dall'Aeronautica Militare⁷⁵, durante la frequenza di corsi non concernenti la specialità aerea, in considerazione dell'assenza dello "specifico impiego" del personale nella specializzazione acquisita o in mansioni a essa connesse.

c. *Regime di cumulabilità*

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, l'indennità di volo:

(1) è cumulabile:

- (a) con l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede (art. 17, quinto comma, legge n. 78/1983);

- (b) parzialmente con l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 505/1978, laddove viene previsto che la più favorevole sia corrisposta in misura intera e l'altra in misura ridotta al 50%. Tale comparazione deve essere effettuata con riferimento al totale delle indennità operative percepite;

(2) non è cumulabile con:

- (a) le indennità di aeronavigazione e imbarco ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge n. 78/1983, fatta salva la deroga prevista dal successivo terzo comma che consente di cumulare, appunto, l'indennità di aeronavigazione o di volo con quella di imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta al 25%;

⁷² In linea, altresì, con la direttiva SMA OPR 003 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare – III Reparto.

⁷³ Cfr. nota n. 65.

⁷⁴ Cfr. art. 9, terzo comma, del Regio decreto-legge n. 1302/1934.

⁷⁵ Cfr. circolare Ministero della difesa n. 7130/T.E.B. in data 29 marzo 1983 e foglio n. 7/24/4 in data 24 febbraio 1993 del Ministero della difesa - Direzione Generale per gli Ufficiali dell'Esercito - 7ª Divisione Trattamenti Economici e Bilancio.

- (b) l'indennità di supporto al dispositivo navale di cui all'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 (c.d. "mezzo imbarco");
- (c) l'indennità di rischio (art. 2, d.P.R. n. 146/1975).

3. Emolumento fisso aggiuntivo di polizia per attività di aeronavigazione e volo

a. Quadro normativo di riferimento

L'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 164/2002 ha previsto, in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, la corresponsione di un "*emolumento fisso aggiuntivo di polizia*", al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali.

b. Disposizioni applicative

Alla luce del quadro normativo *sub a.*, detto emolumento, la cui misura decresce all'aumentare del grado⁷⁶:

- (1) compete, all'atto del passaggio al grado o anzianità superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianità (ciò in ragione del fatto che l'importo decresce con i passaggi ai gradi superiori);
- (2) non viene preso in considerazione ai fini della determinazione del c.d. "*trascinamento*" (*vgs. infra* Capitolo 5, § 1.), stante la tassatività di tale previsione;
- (3) è computato nella tredicesima mensilità, in quanto assimilabile alle indennità di aeronavigazione e volo⁷⁷;
- (4) è stato esteso, con decorrenza 1° gennaio 2004, anche al personale dirigente delle Forze di polizia⁷⁸.

c. Regime di cumulabilità

Ferme restando le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, l'emolumento aggiuntivo fisso di polizia mutua il regime previsto per le indennità di aeronavigazione o di volo cui è correlato in relazione alle altre indennità fondamentali.

⁷⁶ Il citato emolumento è stato graduato secondo una logica tendente a riallineare gli importi dell'indennità di impiego operativo di base - utilizzati per fissare, con aumenti percentuali, le misure di molti degli emolumenti previsti dalla legge n. 78/1983 - i quali, notoriamente, risultavano penalizzanti per le categorie di personale con grado meno elevato, seppure in presenza di funzioni e responsabilità che, in particolare per ciò che attiene alle attività di aeronavigazione e volo, risultano analoghe a quelle affidate ai militari aventi gradi più elevati. Conseguentemente, la misura dell'emolumento aggiuntivo fisso di polizia, che non risulta vincolata percentualmente all'indennità operativa di base, decresce all'aumentare del grado rivestito dal militare percettore.

⁷⁷ *Cfr.*, al riguardo, § 1.b.(3) e § 2.b.(3). Nello stesso senso, punto 8. della circolare n. 6/166/6 in data 16 ottobre 2002 del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Direzione di Amministrazione.

⁷⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 263/2004 che, contestualmente, ha fissato l'importo nelle misure mensili di euro 90,00 per il grado di Colonnello ed euro 85,00 per quello di Generale di Brigata. Per il personale non dirigente, l'importo attuale varia da un minimo di 75 a un massimo di 220 euro. Al riguardo, si evidenzia che, *ex art.* 34, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, l'importo è stato incrementato di euro 5 mensili per i Brigadieri con anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

4. Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo

a. Quadro normativo di riferimento

Le indennità supplementari di cui al presente paragrafo, introdotte dall'art. 13 della legge n. 78/1983 per le Forze armate, spettano anche ai militari del Corpo per effetto del successivo art. 17, dodicesimo comma.

La normativa concertativa in seguito emanata⁷⁹ ne ha modificato taluni profili applicativi.

b. Disposizioni applicative

Alla luce del quadro normativo *sub* a. nonché delle direttive interne impartite sulla specifica materia:

(1) l'indennità mensile supplementare per pronto intervento aereo spetta:

- (a) al personale aeronavigante in possesso della condizione di "capacità operativa"⁸⁰;
- (b) al personale aeronavigante destinato al completamento e supporto dei reparti di volo⁸¹. Rientrano in tale categoria i piloti inclusi nella Forza Operativa e Addestrativa di Volo (F.O.A.V.) e gli appartenenti agli equipaggi fissi di volo in servizio esclusivamente presso i comandi e reparti funzionalmente preposti all'attività aerea del Corpo⁸²;
- (c) nella misura dell'85% dell'indennità operativa di base al personale:
 - in possesso del brevetto militare di pilota;
 - in servizio, come pilota di linea, presso i reparti di volo;
 - mantenuto in stato costante di pronto intervento aereo;
 - che abbia specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica;
- (d) nella misura del 75% dell'indennità operativa di base al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo:
 - in possesso di apposite qualifiche (specialista/manutentore del servizio aereo);
 - nelle condizioni di impiego *sub* (c) 3^a e 4^a alinea;

(2) l'indennità mensile supplementare per piloti istruttori di volo o di specialità compete:

- (a) al personale nominato con apposito Decreto Ministeriale "istruttore di volo o

⁷⁹ Cfr. nota n. 63.

⁸⁰ Cfr. le disposizioni che, in ordine al conseguimento, mantenimento, interruzione e cessazione della c.d. "capacità operativa", sono contenute nella direttiva n. 210114 in data 22 giugno 2009 di questo Comando Generale - Ufficio Aereo.

⁸¹ Per l'individuazione del personale rientrante in tale categoria e gli aspetti di natura tecnico-addestrativa, cfr. direttive tecniche nn. 21669 del 22 gennaio 2008, 210114 in data 22 giugno 2009 e 11651 in data 16 gennaio 2012 di questo Comando Generale - Ufficio Aereo.

⁸² Cfr. nota n. 65.

di specialità”⁸³, limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento dell’attività di istruzione;

(b) nella misura del 200% dell’indennità operativa di base.

Il diritto all’emolumento in rassegna decorre dalla data di effettivo impiego nelle mansioni di istruttore e cessa definitivamente con la revoca della nomina disposta con il richiamato provvedimento ministeriale.

L’emolumento in parola è subordinato alla percezione dell’indennità di aeronavigazione.

Il diritto alla percezione dell’indennità di pilota istruttore decade in caso di mancato compimento del monte ore minimo previsto, pari a 24 ore di volo per semestre con mansioni istruzionali a bordo.

La specifica abilitazione si riacquisisce mediante svolgimento di dedicata attività di volo da svolgersi con altro istruttore di specialità, secondo apposito programma didattico a terra e in volo che sarà di volta in volta definito dall’Ufficio Aereo in base all’effettivo periodo di interruzione dell’attività istruzionale, in analogia a quanto disciplinato dalla circolare AER-ADD 2008 (Emendamento 1-2009) del medesimo Ufficio, per quanto attiene all’interruzione nel mantenimento della capacità operativa. Sarà cura del Comandante del reparto aereo presso cui il pilota istruttore svolge la propria attività di volo segnalare, entro il 20 luglio per il primo semestre dell’anno in corso e il 20 gennaio per il secondo semestre dell’anno precedente, al Comando Generale - V Reparto - Ufficio Aereo l’eventuale mancata effettuazione della suddetta attività minima, unitamente alle connesse motivazioni;

(3) il compenso per collaudo spetta:

(a) al personale impegnato in collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o Ente che ha svolto i lavori;

(b) nella misura del 12% dell’indennità operativa di base. Il compenso, peraltro, non può superare mensilmente, per ciascun militare, la somma corrispondente a 3 collaudi.

Le indennità supplementari *sub* (1), (2) e (3):

(4) competono anche al personale appartenente al ruolo “Appuntati e Finanziari”, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 febbraio 1997⁸⁴ ;

(5) non sono dovute, ai sensi del successivo art. 17, ottavo comma 8, della legge n. 78/1983 [*cfr.* Capitolo 2, § 1.b.(4)] nei casi di assenza:

(a) per licenza straordinaria;

(b) dal reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno, ad eccezione del caso in cui l’infermità sia dipendente da causa di

⁸³ Sulla base dei requisiti necessari per il conseguimento della particolare abilitazione e tenuto conto delle caratteristiche di natura tecnico/addestrativa riepilogate al § 12 della Direttiva n. 210114 in data 22 giugno 2009.

⁸⁴ *Cfr.* nota n. 64.

servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009;

- (c) per frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione, presso le accademie, le scuole, gli istituti di Forza armata o interforze, le università o all'estero.

c. Regime di cumulabilità

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, le indennità supplementari in rassegna:

- (1) sono cumulabili parzialmente con l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 505/1978, laddove viene previsto che la più favorevole sia corrisposta in misura intera e l'altra in misura ridotta al 50%. Tale comparazione deve essere effettuata con riferimento al totale delle indennità operative percepite;
- (2) non sono cumulabili tra di loro, a eccezione dei compensi per collaudo in volo che possono cumularsi con tutte le indennità previste dalla legge n. 78/1983 (art. 13, sesto e settimo comma).

L'indennità supplementare di pronto intervento aereo non è cumulabile con l'indennità supplementare di aerosoccorso di cui all'art. 9, secondo comma, della stessa legge n. 78/1983⁸⁵ (vgs. *infra* Capitolo 4, paragrafo 2).

5. Indennità per allievi piloti, allievi navigatori, allievi paracadutisti e allievi osservatori

a. Quadro normativo di riferimento

L'art. 14 della legge n. 78/1983 individua talune indennità attribuibili ai militari del Corpo impegnati nella frequenza di corsi di pilotaggio e agli Ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea.

b. Disposizioni applicative

Alla luce della normativa *sub a.*:

(1) compete:

- (a) la c.d. "indennità di pilotaggio" al personale militare⁸⁶ che frequenta corsi di pilotaggio (sono da ritenersi incluse tutte le varie fasi addestrative di cui il ciclo formativo si compone) per il conseguimento di un brevetto di pilota nella misura:
 - del 60% dell'indennità operativa di base prevista per il grado di Maresciallo⁸⁷;

⁸⁵ Trattandosi di compenso per compiti da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronto impiego. In tal senso, il criterio ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato (*cfr.* Capitolo 1, § 2.).

⁸⁶ Tale emolumento spetta, al ricorrere dei previsti requisiti, anche al personale del ruolo "Appuntati e Finanziari", ai sensi del Decreto Ministeriale 10 febbraio 1997 (*cfr.* nota n. 64).

⁸⁷ Sul punto, si evidenzia che originariamente l'art. 14 della l. n. 78/1983, per determinare la misura dell'emolumento in questione, faceva riferimento all'indennità operativa stabilita per la prima fascia della tabella I annessa alla medesima legge. Successivamente, in fase concertativa, l'art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 394/1995 ha riferito la nuova misura all'indennità operativa di base stabilita dalla XIII fascia della tabella I allegata al citato decreto presidenziale. Tale importo, inizialmente pari a lire 288.000 e successivamente elevato, dal d.P.R. n. 255/1999, a lire 300.000 (pari a 154,94 euro), è stato collegato al grado di Maresciallo dal d.P.R. n. 163/2002.

- fissa mensile di euro 85,53⁸⁸ per gli allievi delle accademie militari, gli allievi Ufficiali di complemento e gli allievi Sottufficiali. L'emolumento in parola compete dal primo all'ultimo giorno del corso per il conseguimento del brevetto di pilota, con esclusione di eventuali periodi di interruzione del ciclo addestrativo;
 - (b) la c.d. "indennità di volo" agli Ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea nella misura del 30% dell'indennità operativa di base prevista per il grado di Maresciallo⁸⁹;
 - (2) i particolari benefici economici in rassegna non sono dovuti nei seguenti casi di assenza di cui all'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983 [cfr. Capitolo 2, § 1.b.(4)]:
 - (a) per licenza straordinaria;
 - (b) dal reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno e salvo che la stessa non dipenda da causa di servizio (art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009).
- c. *Regime di cumulabilità*

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, le indennità supplementari per allievi piloti e allievi osservatori sono cumulabili con il trattamento economico di missione (art. 17, ottavo comma, legge n. 78/1983).

6. Indennità di volo oraria

a. Quadro normativo di riferimento

L'indennità di volo oraria è prevista e disciplinata dall'art. 15 della legge n. 78/1983 in favore del personale che effettua, nell'interesse del servizio, voli comandati.

La normativa concertativa in seguito emanata (art. 5 del d.P.R. n. 163/2002) ne ha modificato taluni profili applicativi.

b. Disposizioni applicative

Alla luce del quadro normativo *sub a.*, l'indennità di volo oraria spetta:

- (1) al personale che, non avendo diritto a un'indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, svolge, nell'interesse del servizio, voli comandati;
- (2) nella misura del 2% dell'indennità operativa di base prevista per il grado di Maresciallo⁹⁰;
- (3) per ogni ora di volo o frazione di essa, fino a un massimo di 10 ore di volo mensili.

c. Regime di cumulabilità

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, l'indennità di volo oraria non è cumulabile con le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo (art. 15, primo comma, legge n. 78/1983).

⁸⁸ L'importo dell'indennità per allievi piloti risulta dall'aggiornamento effettuato ai sensi dell'art. 2 della l. n. 342/1986 e dell'art. 6 della l. n. 231/1990, provvedimenti abrogati dall'art. 2268, comma 1, nn. 835) e 872) del decreto legislativo n. 66/2010. Cfr. artt. 2157 e 1798 del decreto legislativo n. 66/2010.

⁸⁹ Cfr. nota n. 87.

⁹⁰ Cfr. nota n. 87.

CAPITOLO 4 – ALTRE INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO

1. Indennità supplementare di marcia

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità supplementare di marcia, prevista dall'art. 8, primo e terzo comma, della legge n. 78/1983, è corrisposta al personale delle Forze armate e di polizia impiegato in servizi collettivi, fuori dall'ordinaria sede di servizio.

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 395/1995, l'indennità di marcia viene sostituita, per le Forze di polizia a ordinamento militare, dall'indennità di missione di cui all'art. 8 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147⁹¹, nei casi in cui il personale sia comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a 10 unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub a.* e delle disposizioni concertative in seguito emanate⁹², il particolare beneficio economico viene corrisposto:

(1) a fronte di “servizi collettivi” svolti fuori dall'ordinaria sede di servizio.

A tal fine, si evidenzia che per “servizi collettivi” si devono intendere quelli:

- (a) compiuti da reparti - organici o di formazione - che, all'inizio del servizio, devono essere composti da un numero non inferiore a dieci elementi;
- (b) in cui tutte le mansioni svolte dagli esecutori dello stesso assolvano a un'univoca finalità e la sua durata è da porsi in relazione all'attività nella sua interezza e non alla prestazione resa dalla singola unità; ne consegue che la contemporaneità delle partenze e/o dei rientri in sede da parte degli interessati (ovvero la diversa mansione da essi svolta) non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio economico in rassegna⁹³;

(2) per servizi aventi una durata non inferiore alle 8 ore (compute dalla data e ora di partenza a quella di rientro in sede), eseguiti da un “drappello” di almeno 10 unità (nel caso in cui, dopo l'inizio della specifica attività, la forza dovesse diminuire, la caratteristica iniziale non viene a mutare).

Al riguardo, si precisa che quando il servizio collettivo ha una durata di almeno 4 ore ma inferiore alle 8 ore, ed è svolto in una località distante almeno 10 km dall'abituale sede di servizio del militare, allo stesso - in presenza dei requisiti di cui alle leggi n. 836/1973⁹⁴ e n. 417/1978⁹⁵ - andrà corrisposta l'indennità oraria

⁹¹ Recante “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato”.

⁹² Si richiama, in particolare, l'art. 4, del d.P.R. n. 255/1999 che:

- a. al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ha provveduto a “verticalizzare” il beneficio economico in rassegna e, nel contempo, a sopprimere la fattispecie riferibile alla “prontezza operativa” prevista inizialmente dal comma 2 dell'art. 8;
- b. al comma 6, ha rideterminato, con apposita tabella, la misura mensile concernente, tra l'altro, il richiamato emolumento.

⁹³ Cfr., al riguardo, la circolare n. 240770 in data 11 agosto 2011 di questo Comando Generale - VI Reparto - U.T.E.P.S..

⁹⁴ Recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”.

⁹⁵ Recante “Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”.

di missione⁹⁶;

(3) nella misura:

(a) del 180% dell'indennità operativa di base⁹⁷;

(b) giornaliera, pari a un trentesimo (1/30) di quella mensile, quando il servizio collettivo abbia durata di almeno 8 ore;

(c) mensile di euro 66,92 a favore degli allievi Ufficiali delle accademie, allievi Marescialli e allievi Finanzieri⁹⁸;

(4) con le limitazioni di cui all'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983 [cfr. Capitolo 2, § 1.b.(4)] le quali, per espressa previsione dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009, non si applicano in caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

c. *Regime di cumulabilità*

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, l'indennità supplementare di marcia non è cumulabile con:

(1) il trattamento economico di missione⁹⁹;

(2) l'indennità di fuori sede di cui all'art. 10, quarto comma, della legge n. 78/1983¹⁰⁰;

(3) l'indennità di ordine pubblico fuori sede [art. 10, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 147/1990].

Relativamente al compenso per lavoro straordinario, quest'ultimo è corrisposto qualora le ore in cui effettivamente si presta servizio (escludendo quindi il tempo destinato al riposo, alla consumazione dei pasti, al viaggio) concorrano al superamento dell'orario d'obbligo, analogamente a quanto stabilito per i servizi retribuiti con il trattamento economico di missione.

2. Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per incursori subacquei

a. *Quadro normativo di riferimento*

Le indennità per truppe da sbarco, unità anfibia e per incursori subacquei sono disciplinate dall'art. 9 della legge n. 78/1983 e sono state estese al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, che si trovi nelle medesime condizioni di impiego, per effetto dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999.

La normativa concertativa in seguito emanata (art. 52 del d.P.R. n. 164/2002, art. 9 del d.P.R. n. 52/2009 e art. 34 del d.P.R. n. 51/2009) ne ha modificato taluni profili applicativi.

⁹⁶ Tale previsione è stata confermata dalla Commissione Paritetica riunitasi, ai sensi del d.P.R. n. 164/2002, in data 10 giugno 2008 presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Cfr., altresì, la circolare n. 333-G/2.2 del 25.11.2008 del predetto Dipartimento - Direzione Centrale Risorse Umane - Servizio T.E.P..

⁹⁷ Cfr. nota n. 54.

⁹⁸ Art. 8, terzo comma, della legge n. 78/1983. Cfr. artt. 2157 e 1798 del d.lgs n. 66/2010.

⁹⁹ Ciò, in considerazione del fatto che entrambi gli emolumenti perseguono la finalità di compensare il militare per un medesimo disagio. In tal senso, il criterio ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato (cfr. Capitolo 1, § 2.).

¹⁰⁰ Cfr. nota precedente.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub a.*, il particolare emolumento è corrisposto:

- (1) al personale in possesso di brevetto militare di incursore, operatore subacqueo¹⁰¹ o aerosoccorritore¹⁰² - benché quest'ultimo non esplicitamente menzionato dal primo periodo del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 78/1983¹⁰³ - e in servizio presso reparti incursori e subacquei o centri e nuclei aerosoccorritori (indennità c.d. "continuativa")¹⁰⁴.

Al riguardo, quindi, per aver diritto al beneficio economico in rassegna¹⁰⁵ occorre la coesistenza di un doppio requisito:

- (a) soggettivo, consistente nel possesso dello specifico titolo (brevetto militare) che consenta all'interessato di essere impiegato istituzionalmente nella peculiare attività operativa;
 - (b) oggettivo, da individuarsi nell'assegnazione del militare presso un reparto che l'Amministrazione ha formalmente individuato come Articolazione deputata in via prioritaria allo specifico compito (attività subacquea o di aerosoccorso)¹⁰⁶;
- (2) in favore del personale in servizio presso i citati reparti, centri e nuclei ma non in possesso del brevetto militare di incursore, operatore subacqueo o aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione a operazioni ed esercitazioni (indennità c.d. "occasionale")¹⁰⁷;
- (3) nella misura mensile del 180% dell'indennità operativa di base e nella misura giornaliera di un trentesimo (1/30) dell'importo mensile, nei casi in cui sia

¹⁰¹ Personale da individuarsi nei militari del Corpo impiegati presso i Nuclei sommozzatori ordinativamente previsti che, avendo frequentato un apposito corso di formazione presso strutture della Marina Militare, hanno conseguito il relativo brevetto militare di subacqueo con conseguente abilitazione all'impiego in immersione (circolare n. 242000 in data 14 luglio 2003 di questo Comando Generale - Ufficio Navale).

¹⁰² Personale che, a seguito del superamento del corso di formazione svolto a cura dell'apposito Ente Addestratore dell'Aeronautica Militare, consegue la relativa specializzazione. Detti militari, attraverso una successiva fase di addestramento (finalizzata all'ambientamento, all'acquisizione e al consolidamento della conoscenza delle procedure di impiego dello specifico mezzo aereo sul quale sarà chiamato ad operare) conseguono l'abilitazione di "Aerosoccorritore pronto all'impiego" (direttiva tecnica n. 11651 in data 16 gennaio 2012 di questo Comando Generale - Ufficio Aereo).

¹⁰³ In tal senso, tra le altre, la pronuncia n. 3061 in data 12 giugno 2007 del Consiglio di Stato.

¹⁰⁴ Cfr., art. 9, secondo comma, primo periodo, della legge n. 78/1983.

¹⁰⁵ Fermo restando che, in quanto indennità supplementare, necessita comunque della percezione di un'indennità operativa fondamentale.

¹⁰⁶ Al riguardo, giova evidenziare che, ai sensi della direttiva tecnica n. 11651/2012 di questo Comando Generale - Ufficio Aereo, il personale specializzato e abilitato "Aerosoccorritore pronto all'impiego" entra a far parte integrante dell'equipaggio fisso di volo dello specifico mezzo aereo su cui è stato addestrato a operare. A tal proposito, occorre segnalare che allorché detto personale - incardinato in un reparto formalmente individuato di "aerosoccorso" - risulti destinatario dell'indennità per incursori subacquei, allo stesso non potranno essere attribuiti gli emolumenti di cui agli artt. 6 e 13 della legge n. 78/1983 in ragione dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui per ottenere la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 9 della legge n. 78/1983 è necessario che "... oltre al possesso dei richiesti requisiti soggettivi e l'assegnazione ad un reparto che svolga in via primaria compiti di aerosoccorso ..., sia nel contempo esclusa la percezione delle indennità di volo e di pronto intervento aereo..." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze n. 6632 e n. 2701, rispettivamente del 24 dicembre 2007 e 18 marzo 2008).

¹⁰⁷ Cfr. art. 9, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 78/1983. Sul punto, giova evidenziare che ai fini della spettanza dell'indennità per l'attività di aerosoccorso c.d. "occasionale", non è sufficiente l'effettivo esercizio di detta attività, comunque e ovunque prestata, ma occorre che essa sia svolta dal militare incardinato nella struttura individuata come strumento operativo per lo specifico compito (vgs., tra le altre, le sentenze n. 3419 in data 24 giugno 2002 e n. 2701 in data 6 giugno 2008 del Consiglio di Stato).

necessario determinare l'indennità per una frazione di mese (vgs. Capitolo 1, paragrafo 4);

- (4) con le limitazioni di cui all'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983 [cfr. Capitolo 2, § 1.b.(4)] le quali, per espressa previsione dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009, non si applicano in caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

c. Regime di cumulabilità

Ferme restando le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2:

- (1) l'indennità per operatore subacqueo è cumulabile, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999, nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare (quest'ultima, pertanto, deve essere riconosciuta per intero);
- (2) l'indennità per aerosoccorso:
- (a) è cumulabile nella misura del 50% con ogni indennità accessoria compresa l'indennità mensile pensionabile [cfr. *sub* (1)];
- (b) non è cumulabile con l'indennità supplementare di pronto intervento aereo, trattandosi di compenso per compiti da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronto impiego¹⁰⁸.

3. Indennità supplementare di comando c.d. "terrestre"

a. Quadro normativo di riferimento

L'indennità di comando navale contemplata dal primo comma dell'art. 10 della legge n. 78/1983 (vgs. Capitolo 2, § 3.) è stata estesa, per effetto dell'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 164/2002, al personale c.d. "contrattualizzato" delle Forze di polizia a ordinamento militare¹⁰⁹ che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali (art. 10, secondo comma, della legge n. 78/1983).

Nel contempo, la predetta norma concertativa ha, altresì, demandato alle singole Amministrazioni - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - l'individuazione degli incarichi che danno titolo alla corresponsione al relativo personale dell'indennità di comando c.d. "terrestre".

Lo specifico istituto è stato esteso - a decorrere dal 1° gennaio 2004 - ai dirigenti delle Forze di polizia dall'art. 2, comma 5, della legge n. 263/2004¹¹⁰.

b. Disposizioni applicative

Alla luce del quadro normativo *sub* a., l'indennità c.d. di comando "terrestre" è corrisposta:

¹⁰⁸ Ciò, in considerazione del fatto che gli emolumenti in questione perseguono la finalità di compensare il militare per un medesimo disagio. In tal senso, il criterio ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato (cfr. Capitolo 1, § 2.).

¹⁰⁹ Analoga disposizione è recata, per le Forze di polizia a ordinamento civile, dall'art. 13, comma 3, del citato d.P.R. n. 164/2002. Invero, l'indennità in parola era stata estesa già dall'art. 3, comma 18-bis e 18-quater, del decreto-legge n. 387/1987, ma non prevista nell'ambito del relativo d.P.R. di attuazione 11 ottobre 1988 per carenza della occorrente copertura finanziaria.

¹¹⁰ Con riferimento al personale dirigente non è stata prevista la relativa copertura finanziaria, atteso che quest'ultima è stata individuata solo per il personale contrattualizzato (cfr. relazione tecnica all'art. 52 del d.P.R. n. 164/2002).

- (1) in applicazione della determinazione “*interdirettoriale*”¹¹¹ datata 29 novembre 2011 e successive integrazioni¹¹² che ha provveduto a individuare i seguenti “*titolari di comando*”, ex art. 5 del d.P.R. n. 34/1999¹¹³, cui attribuire il particolare emolumento¹¹⁴:
 - (a) Comandante del Comando Provinciale;
 - (b) Comandante di Nucleo di Polizia Tributaria;
 - (c) Comandante di Gruppo;
 - (d) Comandante di Compagnia;
 - (e) Comandante di Tenenza;
 - (f) Comandante di Brigata;
 - (g) Comandante di Stazione S.A.G.F.;
- (2) nei confronti del personale del Corpo c.d. “*contrattualizzato*”, con esclusione dei dirigenti¹¹⁵;
- (3) al Comandante di reparto titolare, o al suo sostituto¹¹⁶;
- (4) una sola volta in caso di contitolarità di più di un comando tra quelli *sub* (1);
- (5) con decorrenza 29 novembre 2011 o dal giorno di effettiva assunzione dell'incarico previsto se successivo a tale data¹¹⁷;
- (6) nella misura:
 - (a) del 30% dell'indennità operativa di base¹¹⁸;
 - (b) giornaliera di un trentesimo (1/30) dell'importo mensile, nei casi in cui sia necessario determinare l'indennità per una frazione di mese¹¹⁹ (vgs. Capitolo 1, paragrafo 4);
- (7) con le limitazioni di cui all'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983 [cfr. Capitolo 2, § 1.b.(4)] le quali, per espressa previsione dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009, non si applicano in caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

¹¹¹ A firma del Comandante Generale della Guardia di finanza di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.

¹¹² Cfr., al riguardo, radiomessaggio n. 238133 in data 6 agosto 2012 di questo Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio.

¹¹³ Recante “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”.

¹¹⁴ Sulla base delle funzioni e responsabilità del personale preposto al comando dei reparti, il quale deve rappresentare l'Amministrazione verso l'esterno in un ambito di competenza definito per limite di circoscrizione terrestre nonché impiegare le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dell'attività di polizia economico-finanziaria e di presidio territoriale, esercitando, in via autonoma, azione di comando che si estrinseca nelle funzioni di direzione, coordinamento e controllo.

¹¹⁵ L'adozione della determinazione in questione costituisce un primo “*step*” attuativo riguardante, allo stato, il personale “*contrattualizzato*” della Guardia di finanza, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo stanziare in sede concertativa.

¹¹⁶ Per le eventuali assenze del Comandante titolare, cfr. Capitolo 2, § 3.b.(1)(d), ultimo capoverso, in materia di indennità di comando navale.

¹¹⁷ A eccezione dell'incarico di “Comandante di Stazione S.A.G.F.” al quale viene attribuito il beneficio in rassegna con decorrenza 4 aprile 2012.

¹¹⁸ Cfr. nota n. 44.

¹¹⁹ Cfr. art. 17, undicesimo comma, della legge n. 78/1983.

c. *Regime di cumulabilità*

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, l'indennità di comando "terrestre":

- (1) è cumulabile interamente con l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare (art. 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 387/1987);
- (2) non è cumulabile con l'indennità supplementare mensile di comando navale (art. 10, primo comma, della legge n. 78/1983).

CAPITOLO 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Maggiorazione delle indennità operative (c.d. “trascinamento”)

a. *Quadro normativo di riferimento*

L’istituto della maggiorazione delle indennità operative (c.d. “trascinamento”), inizialmente previsto - ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995¹²⁰ - per il solo personale delle Forze armate, è stato esteso alle Forze di polizia a ordinamento militare dall’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 254/1999¹²¹.

Oltre al trascinamento delle indennità operative “fondamentali” (imbarco, aeronavigazione e volo), con l’art. 5, comma 10, del d.P.R. n. 163/2002 è stato introdotto - a far data dal 1° gennaio 2002 - il “trascinamento” delle indennità supplementari relative al volo (pronto intervento aereo, per piloti collaudatori, per istruttori di volo o specialità), specificatamente previste nei primi cinque commi dell’art. 13, della legge n. 78/1983, ed esteso al Corpo in virtù dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002¹²².

Successivamente, con un’apposita norma di interpretazione autentica contenuta nella legge finanziaria per l’anno 2004 (art. 3, comma 72, della legge n. 350/2003¹²³), è stato chiarito che il beneficio in esame non compete in concomitanza con la percezione delle indennità operative previste dalla legge n. 78/1983¹²⁴.

b. *Disposizioni applicative*

Al riguardo, giova - preliminarmente - evidenziare come l’istituto in rassegna sia volto, nella sostanza, a riconoscere la conservazione di un “*quid*” economico al militare che, non essendo più impiegato in settori a spiccata connotazione operativa, perde il diritto a percepire le indennità spettanti in relazione a tale tipologia di attività.

Proprio in ragione di queste finalità, si è inteso perfezionare l’istituto mediante una specifica previsione¹²⁵ che consente di optare, al mutare delle condizioni di impiego, tra il trattamento economico spettante in ragione della nuova posizione e quello derivante dall’applicazione dell’istituto del “trascinamento”, qualora quest’ultimo sia più favorevole¹²⁶.

¹²⁰ Recante “*Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)*”.

¹²¹ Per effetto dell’art. 4, comma 1, legge n. 356/2000, tale istituto è stato esteso al personale dirigente (con decorrenza 1° gennaio 2000).

¹²² L’estensione della previsione al personale dirigente (con decorrenza 1° gennaio 2004) è stata realizzata con l’art. 2, comma 5, della legge n. 263/2004.

¹²³ Resasi necessaria a seguito di alcuni pareri non univoci resi dal Consiglio di Stato nell’ambito di ricorsi straordinari al Capo dello Stato. L’art. 3, comma 72, della legge n. 350/2003 prevede che l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995 “*si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo art. 5, e successive modifiche, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255*”.

¹²⁴ Cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3548 del 15 luglio 2008.

¹²⁵ Art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 163/2002, in quanto applicabile alle Forze di polizia a ordinamento militare per effetto dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002 (norma già prevista dall’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 255/1999).

¹²⁶ Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente scegliere tra l’uno e l’altro trattamento (sempre che la predetta maggiorazione sia più favorevole) restando esclusa la possibilità del cumulo. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 1349 del 16 marzo 2004, con cui è stato precisato che la

Ciò premesso, alla luce del quadro normativo *sub a.*, appare utile precisare che:

- (1) attualmente, per il Corpo della Guardia di finanza, gli emolumenti interessati alla maggiorazione sono:
 - (a) le indennità c.d. fondamentali, quali le indennità di imbarco, di imbarco in soprannumero, di supporto al dispositivo navale (c.d. “mezzo imbarco”), di aeronavigazione e di volo;
 - (b) le indennità supplementari al volo, quali quelle per pronto intervento aereo e per piloti istruttori di volo o di specialità;
- (2) l'importo è pari a un ventesimo (1/20) della misura dell'indennità operativa precedentemente goduta, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di 20 anni (20/20);
- (3) le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili¹²⁷;
- (4) ai fini del calcolo del “trascinamento” concorrono anche i periodi di servizio svolti, con percezione delle indennità operative valide a tal fine, presso le altre amministrazioni del comparto “Sicurezza/Difesa”, fermi restando i limiti di cumulo con l'indennità mensile pensionabile, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, primo comma, della legge n. 78/1983, dall'art. 1, della legge n. 505/1978 e dall'art. 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 387/1987¹²⁸;
- (5) il “trascinamento”:
 - (a) determinato su diverse tipologie di indennità¹²⁹, deve risultare dalla somma delle singole quote spettanti in relazione a ciascun periodo e al diverso tipo di impiego. In tal caso, qualora i periodi utili siano superiori a 20 anni, il calcolo deve essere operato computando gli importi più favorevoli;
 - (b) viene calcolato in relazione al grado e all'anzianità in godimento nel momento a cui si riferisce l'attribuzione dello stesso e adeguato in rapporto alla loro progressione;
 - (c) relativo alle sole indennità operative fondamentali, è interamente computabile ai fini della tredicesima mensilità¹³⁰;

citata facoltà di opzione “... *depone dunque nel senso che la maggiorazione di cui al ridetto art. 5, comma 2, non incide sulla determinazione dell'indennità speciale per il personale tuttora impiegato in attività di aeronavigazione o simili ma, più limitatamente, attenua i pericoli di reformatio in peius allorché il militare, passando ad attività meno operativa, si trovi a perdere il diritto al più favorevole trattamento indennitario in precedenza eventualmente percepito*”. In senso conforme, vgs. anche Consiglio di Stato, Sezione II, parere n. 4687/11 del 09 novembre 2011 e Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 8236 del 30 dicembre 2006.

¹²⁷ Nel caso di specie si ritiene possa essere adottato il principio generale dell'arrotondamento a mese intero, da calcolare in dodicesimi di anno, delle frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (a titolo esemplificativo, 8 anni, 4 mesi e 8 giorni corrispondono a 8 anni e 4 mesi; viceversa 16 anni, 9 mesi e 15 giorni corrispondono a 16 anni e 10 mesi).

¹²⁸ In particolare, con riferimento al personale proveniente dalle Forze armate, si consideri che il “trascinamento” relativo a taluni emolumenti - pur essendo riconosciuto in favore dei militari del Corpo (si pensi, a titolo esemplificativo, all'indennità operativa per reparti di campagna di cui all'art. 3, legge n. 78/1983, il cui “trascinamento” è stato reso possibile in forza dell'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 254/1999) - non è attribuibile agli appartenenti alla luce dell'art. 17, primo comma, della legge n. 78/1983 che prevede come detto beneficio economico non sia cumulabile con l'indennità mensile pensionabile.

¹²⁹ Si consideri, a titolo esemplificativo, l'indennità di imbarco “di superficie” e quella “d'altura”.

¹³⁰ La legge n. 78/1983, infatti, relativamente alle indennità operative supplementari, non prevede che le stesse siano computabili nella tredicesima mensilità.

- (6) è possibile maturare un doppio “trascinamento” con riferimento sia alle indennità operative fondamentali che a quelle supplementari percepite, ognuno dei quali nel limite massimo dei 20 anni;
- (7) le ritenute fiscali vengono operate nella misura del 50% dell'ammontare dell'importo percepito;
- (8) durante i periodi di esclusione dalla percezione delle indennità operative previsti dall'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983¹³¹, non si deve attribuire il beneficio economico in rassegna, tenuto conto che si verifica una sospensione temporanea dell'attività operativa¹³²;
- (9) qualora si verifichi il passaggio da una a un'altra condizione di impiego operativo con possibilità di optare per il “trascinamento” in luogo del trattamento economico spettante in ragione della nuova posizione, il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione del trascinamento e ogni altro beneficio di legge, con la precisazione che le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni¹³³. Sul punto, trova applicazione il c.d. principio della dinamicità del calcolo del trascinamento, in ragione del quale al personale già percettore della predetta indennità, in quanto più favorevole, devono essere aggiornate le quote spettanti sia per la maturazione dei periodi successivi, sia per quelli già in godimento¹³⁴.

In particolare, anche a seguito di specifica pronuncia del Consiglio di Stato¹³⁵, si rileva che la cadenza temporale per procedere al computo del predetto adeguamento deve intendersi riferita su base annuale. Conseguentemente, si provvederà ad:

- (a) aggiornare la nuova misura al 1° gennaio di ogni anno;
- (b) elaborare e attribuire - al ricorrere della predetta scadenza - il particolare emolumento sulla base delle quote aggiuntive di “trascinamento”, all'uopo quantificate in ragione delle variazioni di impiego intervenute durante l'arco temporale di riferimento.

¹³¹ Assenza per licenza straordinaria, assenza dal reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno, assenza per frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione, presso le accademie, le scuole, gli istituti di forza armata o interforze, le università o all'estero.

¹³² Cfr., al riguardo, Consiglio di Stato, Sezione II, parere n. 2510 in data 25 maggio 2012, laddove, in particolare, si afferma che “...l'inidoneità temporanea al servizio, per cui è sospesa la corresponsione dell'indennità a causa della mancanza della prestazione, è condizione distinta dal mutamento delle condizioni di impiego, che, per il principio di conservazione dei diritti acquisiti dai pubblici dipendenti, comporta l'applicazione di una maggiorazione dell'indennità operativa di base al personale non più impiegato in particolari mansioni che davano diritto ad un superiore trattamento economico ... omissis ... La diversità di condizione tra il militare adibito a servizio aereo, ma temporaneamente inidoneo, e quello assegnato a diverso impiego giustifica, peraltro, il diverso trattamento quanto al diritto alla percezione dell'indennità di trascinamento. Correttamente, pertanto, l'Amministrazione ha inteso dare applicazione all'art. 3 cit. escludendo il riconoscimento del diritto all'indennità di trascinamento al ricorrente, non assegnato a diverso impiego, ma temporaneamente inidoneo al servizio operativo aereo...”. In senso conforme, cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione II, pareri n. 1719 e 4687, rispettivamente in data 6 aprile 2012 e 16 dicembre 2011 e Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 1870 del 10 luglio 2007.

¹³³ Per i riferimenti normativi, cfr. nota n. 125.

¹³⁴ Tale orientamento, già partecipato con le circolari n. 146781 e 382235 in data, rispettivamente, 17 maggio e 21 dicembre 2012 di questo Comando Generale, risulta, peraltro, in linea con la circolare n. M_D GMIL IV 15 2 0609153 in data 23 dicembre 2008 del Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare [vgs., in particolare, § 3.b.(4)].

¹³⁵ Cfr., al riguardo, il parere n. 264/2008 in data 23 settembre 2008.

c. *Regime di cumulabilità*

Nel richiamare le precisazioni fatte nel Capitolo 1, paragrafo 2, l'indennità c.d. di "trascinamento":

- (1) è cumulabile con l'indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare con le modalità previste:
 - (a) dall'art. 3, comma 18-bis, del decreto-legge n. 387/1987, per quanto concerne le indennità di imbarco;
 - (b) dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 505/1978, avuto riguardo alle indennità di aeronavigazione, volo e relative supplementari. A tal proposito si dovrà effettuare la comparazione tra l'importo totale relativo alle indennità operative¹³⁶ e quello afferente all'indennità mensile pensionabile attribuendo all'interessato quello più favorevole per intero e l'altro ridotto nella misura del 50%;
- (2) riferito alle indennità operative supplementari è cumulabile con una delle indennità di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 78/1983.

2. Norme a salvaguardia del maturato economico

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'istituto in rassegna è stato introdotto, per le Forze armate, dall'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 394/1995 a favore di quel personale che con la "verticalizzazione" fosse risultato destinatario di un trattamento inferiore a quello precedentemente percepito, consentendogli di conservare la relativa differenza.

Successivamente, tale clausola di salvaguardia è stata estesa anche al personale del Corpo per effetto delle previsioni concertative emanate nel tempo¹³⁷.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce della normativa *sub* a., il trattamento economico in godimento si conserva al solo ricorrere dei presupposti dalla stessa contemplati. In particolare, l'interessato deve:

- (1) continuare a svolgere, senza soluzione di continuità, lo stesso impiego espletato nel vecchio grado/ruolo, a eccezione del periodo in cui lo stesso è stato frequentatore di corso. Il cambio di impiego, pertanto, determinerà la corresponsione del correlato beneficio economico nella misura prevista per il nuovo grado/ruolo;
- (2) essere già percettore della specifica indennità¹³⁸.

¹³⁶ Intendendo per esso la somma tra la quota relativa al "trascinamento" dell'indennità fondamentale e quella del "trascinamento" dell'indennità supplementare oppure la somma dell'indennità operativa fondamentale e il "trascinamento" della supplementare.

¹³⁷ Cfr., al riguardo, l'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 359/1996, l'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 254/1999 e, da ultimo, il combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 5, del d.P.R. n. 163/2002 e 52, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002, per il quale "Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto a un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento".

¹³⁸ A conferma di tale orientamento il disposto di cui agli artt. 5, comma 7, del d.P.R. n. 394/1995, secondo cui "Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo" e 18, comma 2, del d.P.R. n.

CAPITOLO 6 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti direttive:

- a. circolare n. 108911/62118 in data 11 maggio 1983;
- b. circolare n. 166749/62111 in data 21 luglio 1986;
- c. circolare n. 232898/62118 in data 14 ottobre 1987;
- d. circolare n. 91600/62118 in data 12 aprile 1989;
- e. circolare n. 337111/62118 in data 23 settembre 1996;
- f. circolare n. 5191/62118 in data 13 gennaio 1997;
- g. circolare n. 25389/620 in data 28 gennaio 1997;
- h. circolare n. 235673 in data 11 luglio 1997;
- i. circolare n. 280193 in data 6 settembre 1999;
- j. circolare n. 284804 in data 17 settembre 1999;
- k. circolare n. 264842 in data 22 settembre 1999;
- l. circolare n. 192307 in data 7 settembre 2000;
- m. circolare n. 280990 in data 12 ottobre 2000;
- n. circolare n. 383180 in data 29 dicembre 2000;
- o. circolare n. 27438 in data 22 febbraio 2001;
- p. circolare n. 156081 in data 25 maggio 2001;
- q. circolare n. 309546 in data 11 ottobre 2001;
- r. circolare n. 77524 in data 30 luglio 2001;
- s. circolare n. 401791 in data 19 dicembre 2001;
- t. circolare n. 327647/62111/2^a in data 24 settembre 2002, limitatamente al punto I.;
- u. circolare n. 383681/62116 in data 5 novembre 2002;
- v. circolare n. 38944 in data 4 febbraio 2003;
- w. circolare n. 147160/62116 in data 23 aprile 2003;
- x. circolare n. 316976 in data 4 ottobre 2004;
- y. circolare n. 194447/62 in data 15 giugno 2005;
- z. circolare n. 239749/62 in data 25 luglio 2005;
- aa. circolare n. 140434/62 in data 30 aprile 2008;
- bb. circolare n. 196068 in data 11 giugno 2009, limitatamente al punto 5.b.;
- cc. circolare n. 13052 in data 19 gennaio 2015;
- dd. circolare n. 37177 in data 9 febbraio 2015.

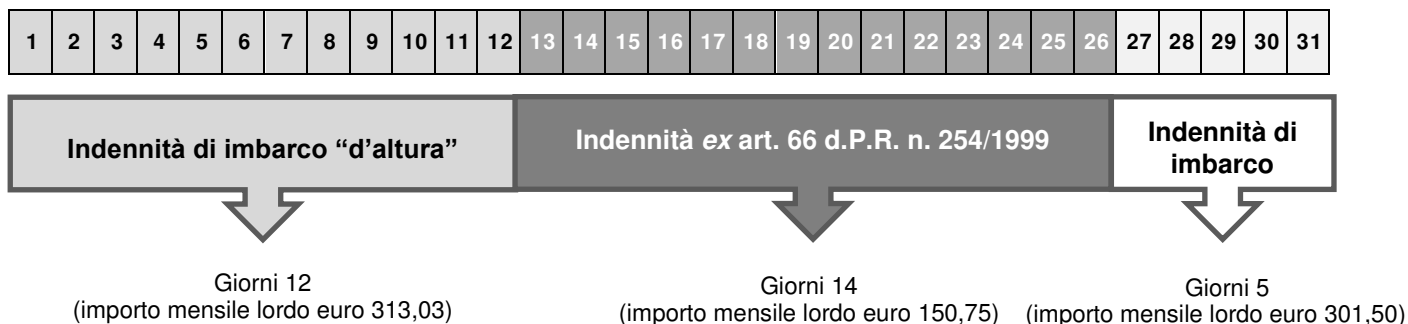
2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria.

359/1996, a mente del quale "A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice brigadiere, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanziari e nel ruolo degli appuntati e carabinieri."

CAPITOLO 7 – ALLEGATI

1. Allegato n. 1 – Criterio della “prevalenza del più favorevole”

IPOTESI n. 1 - Mese di 31 giorni (indennità calcolate nella misura prevista per “Luogotenente”)

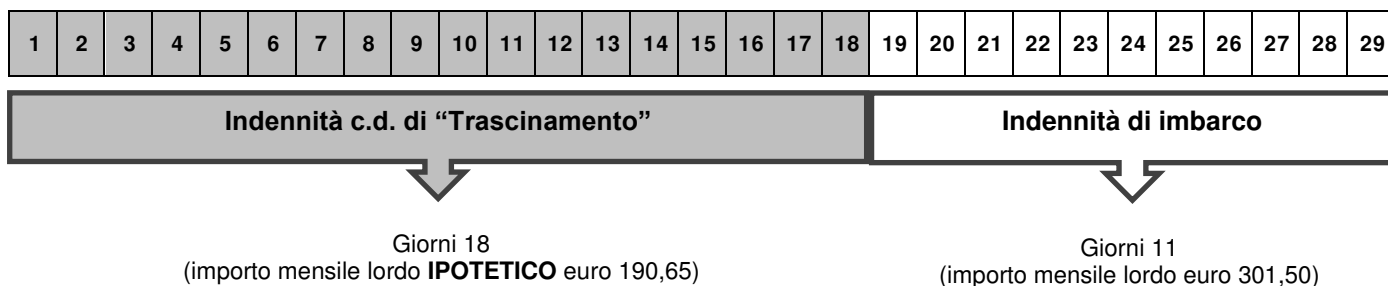


CALCOLO DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, applicando il:

1 – Criterio c.d. “della prevalenza del più favorevole”:

Per primi si valutano:	Giorni 12 di “Indennità di imbarco d’altura” equivalenti a	12/30 (€ 125,21)	}	per un Totale pari a 30/30 (euro 240,79)
Successivamente :	Giorni 5 di “Indennità di imbarco” equivalenti a	5/30 (€ 50,25)		
Successivamente :	Giorni 14 di “Indennità ex art. 66, d.P.R. n. 254/1999” equivalenti a	13/30 (€ 65,33)		

IPOTESI n. 2 - Mese di 29 giorni (indennità calcolate nella misura prevista per “Luogotenente”)



CALCOLO DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, applicando il:

1 – Criterio c.d. “della prevalenza del più favorevole”:

Per primi si valutano:	Giorni 11 di “Indennità di imbarco” equivalenti a	11/30 (€ 110,55)	}	per un Totale pari a 30/30 (euro 231,30)
Successivamente :	Giorni 18 di “Indennità c.d. di Trascinamento” equivalenti a	19/30 (€ 120,75)		

2. Allegato n. 2 – Criterio della “prevalenza dell’assenza”**IPOTESI n. 1** - Mese di 28 giorni (indennità calcolate nella misura prevista per “Luogotenente”)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Indennità
imbarcoGiorni 3
(importo mensile lordo
euro 301,50)**CALCOLO DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, applicando il:**

1 – Criterio c.d. “della prevalenza dell’assenza”, si considerano, in ORDINE DI PRIORITÀ:

Giorni 25 senza indennità equivalenti a25/30 (//)

Giorni 3 di “Indennità di imbarco” equivalenti a5/30 (€ 50,25)

per un **Totale**
pari a **30/30**
(euro 50,25)**IPOTESI n. 2** - Mese di 31 giorni (indennità calcolate nella misura prevista per “Luogotenente”)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Indennità imbarco

Giorni 25
(importo mensile lordo euro 301,50)**CALCOLO DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, applicando il:**

1 – Criterio c.d. “della prevalenza dell’assenza”, si considerano, in ORDINE DI PRIORITÀ:

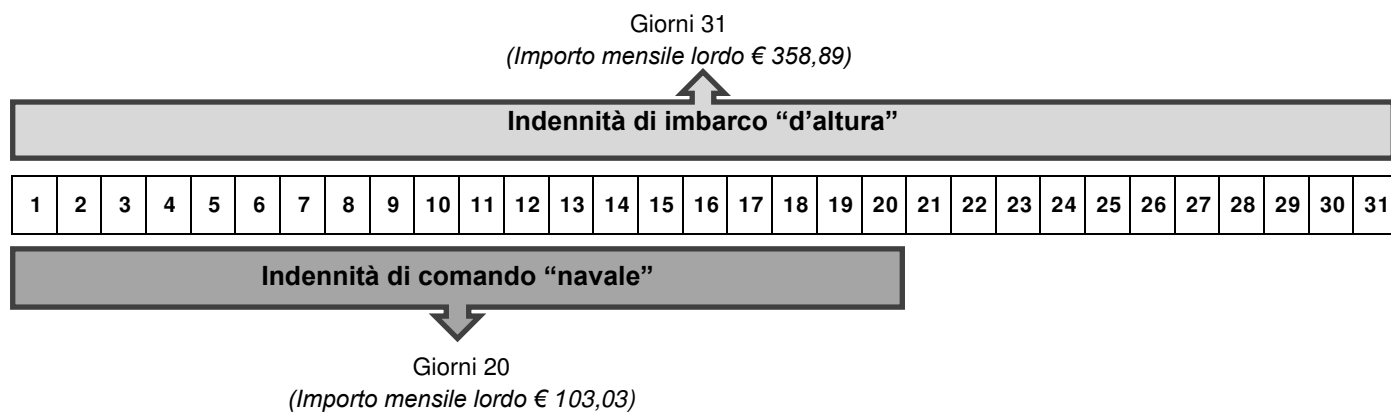
Giorni 6 senza indennità equivalenti a6/30 (//)

Giorni 25 di “Indennità di imbarco” equivalenti a24/30 (€ 241,20)

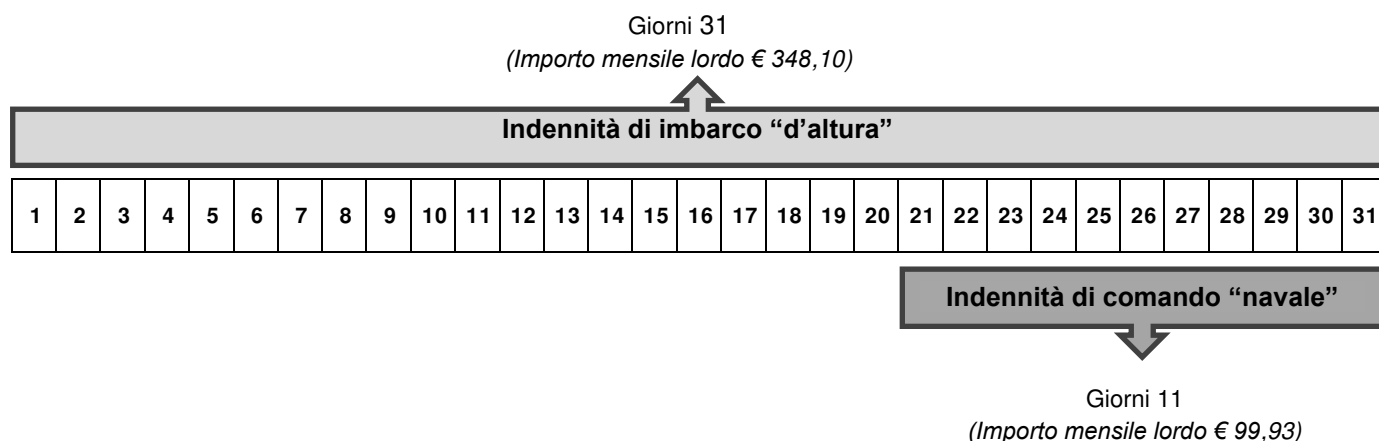
per un **Totale**
pari a **30/30**
(euro 241,20)

3. Allegato n. 3 – Criterio della “prevalenza del cedente”**IPOTESI n. 1** - Mese di 31 giorni.

- Servizi svolti dal Lgt. + 29 (mare) TIZIO (“**Cedente**” nell’incarico di comando navale).



- Servizi svolti dal Mar. aiutante +25 (mare) CAIO (“**Subentrante**” nell’incarico di comando navale).

**CALCOLO DELLE INDENNITÀ SPETTANTI** applicando il:

1 – Criterio c.d. “della prevalenza del cedente”:

Lgt. + 29 (mare) TIZIO “**Cedente**”: Giorni **20** di “Indennità di comando navale” equivalenti a 20/30 (€ 68,69)Mar. A. + 25 (mare) CAIO “**Subentrante**”: Giorni **11** di “Indennità di comando navale” equivalenti a 10/30 (€ 33,31)per un
Totale pari
a **30/30**2 – Lgt. + 29 (mare) TIZIO: Giorni **31** di “Indennità di imbarco d’altura” equivalenti a 30/30 (€ 358,89)Mar. A. + 25 (mare) CAIO: Giorni **31** di “Indennità di imbarco d’altura” equivalenti a 30/30 (€ 348,10)

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

1. Normativa di settore e profili generali della missione fuori sede

L'istituto in oggetto è stato organicamente disciplinato dalla legge n. 836/1973¹³⁹, successivamente parzialmente modificata ed integrata dalla legge n. 417/1978¹⁴⁰.

Il delineato quadro normativo di riferimento, pur disciplinando l'attività fuori sede di tutti i dipendenti pubblici, assume una particolare rilevanza per il personale delle Forze di polizia. L'atipicità della condizione di tale tipologia di personale contempla, tra l'altro, la permanente e pronta disponibilità al soddisfacimento di ogni esigenza di servizio, anche fuori sede, con disagi di diversa natura correlati al peculiare *status* di "militare". In questi termini, per le attività fuori sede svolte dalle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza/Difesa", a differenza di quelle riferite al resto della pubblica Amministrazione, è ancora prevista la corresponsione di una indennità di missione¹⁴¹ (art. 1, primo comma, legge n. 836/73).

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 195/1995¹⁴², nell'ambito delle procedure disciplinanti i contenuti del rapporto di impiego, le Forze di polizia ad ordinamento militare possono estendere il proprio esame ad ulteriori materie, rispetto al trattamento economico *fondamentale* ed *accessorio*, tra le quali viene espressamente ricompreso, alla lettera g), il *trattamento economico di missione*¹⁴³.

Ed è grazie a tale previsione che le Forze di polizia, seppure destinatarie della richiamata disciplina generale, a decorrere dal 1990, in occasione dei successivi provvedimenti di negoziazione/concertazione, hanno potuto prevedere incisivi interventi migliorativi rispetto al restante personale della pubblica Amministrazione, affiancando alle citate norme collettive specifiche disposizioni di dettaglio che hanno opportunamente regolamentato la materia in oggetto nei termini più funzionali per le Amministrazioni del Comparto "Sicurezza/Difesa"¹⁴⁴.

Ciò posto, ogni attività di missione deve essere finalizzata al soddisfacimento dei compiti ritenuti fondamentali per l'assolvimento di esigenze istituzionali ed i corrispondenti impegni di spesa devono essere improntati al rigoroso contenimento delle disponibilità finanziarie occorrenti.

¹³⁹ Recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

¹⁴⁰ Recante "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

¹⁴¹ La diaria di missione, unitamente all'indennità supplementare di cui all'art. 14, primo e secondo comma, della legge n. 836/1973, è stata inizialmente soppressa dall'art. 1, comma 213, legge n. 266/2005 e poi reintrodotta - con decorrenza 1 marzo 2006 - in favore, tra l'altro, delle Forze di polizia e Forze armate ai sensi dell'art. 39-*undetricies*, comma 2, decreto-legge n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006 (cfr. circolare n. 293636 in data 20 dicembre 2006 di questo Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio).

¹⁴² Recante: "Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".

¹⁴³ Si evidenzia che il trattamento economico di missione per il personale destinato ad operare all'estero, la cui disamina esula dalla trattazione della presente pubblicazione, è regolato da norme specifiche e da provvedimenti che di volta in volta autorizzano o prorogano la specifica missione all'estero.

¹⁴⁴ Le disposizioni applicative introdotte per il personale "contrattualizzato" dalle norme di concertazione (in particolare dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 254/1999 e 164/2002) risultano estese anche al personale dirigente. Cfr., al riguardo, art. 4, comma 1, legge n. 356/2000 e art. 2, comma 2, legge n. 263/2004.

In tale ottica, senza compromettere la funzionale operatività del reparto/articolazione, l'“ordinatore del servizio”¹⁴⁵, a ciascun livello di responsabilità e nell'ambito dell'autonomia d'azione delle proprie competenze, deve, preventivamente, valutare l'adozione di talune misure, che, a titolo esemplificativo, vengono di seguito rammentate:

Misure contenitive dei costi per trasferta	Missioni a carattere “non operativo” o di funzionamento	Missioni “operative”
Utilizzo di sistemi alternativi alla missione (posta elettronica, posta ordinaria, fax, ecc.)	Si	No
Accorpamento di più esigenze al fine di pervenire ad una riduzione del personale da inviare in missione	Si	Si
Uso del mezzo di trasporto economicamente più vantaggioso per l'amministrazione	Si	Si
Organizzazione delle attività prioritariamente presso comandi che garantiscano la disponibilità logistica in termini di vitto e alloggio	Si	Si
Attenta valutazione in ordine alla composizione delle delegazioni di militari chiamati a partecipare a rappresentanze o cerimonie	Si	No
Invio del personale e durata dell'impiego strettamente correlato all'effettivo soddisfacimento delle esigenze	Si	Si
Ricorso alla missione oraria con l'organizzazione di riunioni o presentazioni in modo da permettere l'espletamento della missione nell'arco di una sola giornata (es. convocazioni a metà giornata per consentire al personale appartenente a reparti ubicati a media distanza l'espletamento della trasferta nella medesima giornata)	Si	No
Impiego delle professionalità presenti nei comandi limitrofi all'area su cui insite l'esigenza da soddisfare	Si	Si

Sulla base di tutto quanto premesso, è utile evidenziare come il presupposto necessario perché sorga il diritto al trattamento economico di missione è l'espletamento temporaneo di un incarico isolato¹⁴⁶ fuori dall'ordinaria sede di servizio¹⁴⁷ in località distanti almeno 10 km¹⁴⁸; a tal fine, occorre anzitutto che sia definito:

- a. il provvedimento formale (c.d. ordine di servizio) con cui il Comandante, “ordinatore del servizio”, affida al dipendente un determinato incarico. Sul punto, non appare superfluo richiamare l'inderogabile necessità, per l'autorità che dispone la trasferta, di:

¹⁴⁵ Per la definizione della figura dell' “ordinatore del servizio”, cfr. annesso 1 all'allegato 1 di cui alla circolare n. 385872 in data 31 dicembre 2012 di questo Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, come modificato dalla circolare n. 215155 in data 18 luglio 2013 della stessa Articolazione.

¹⁴⁶ Con riferimento al concetto di “missione isolata” l'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 395/1995 precisa che il trattamento economico di missione compete anche al personale comandato fuori dall'ordinaria sede di servizio per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, anche in contingenti superiori a 10 unità.

¹⁴⁷ Con riferimento al concetto di “sede di servizio”, cfr. art. 1, secondo comma, della legge n. 417/1978 o la definizione *infra* § 9..

¹⁴⁸ Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 836/1973 l'indennità di missione è riconosciuta per trasferte fuori dall'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 30 km; successivamente, per effetto dell'art. 1, primo comma, della legge n. 417/1978 la distanza minima è stata fissata in almeno 10 Km.

- (1) pervenire ad un concreto contenimento degli oneri relativi all'attività di missione sul territorio nazionale (*cfr.*, in particolare, § 3. della circolare n. 385872 in data 31 dicembre 2012 di questo Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza);
 - (2) accertarsi della corretta compilazione del c.d. "*foglio di viaggio*"¹⁴⁹ secondo le direttive impartite e, nel caso in cui sorgano fondati dubbi, promuovere eventuali accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni riportate sul predetto certificato di viaggio;
- b. la prestazione di una attività di servizio fuori dall'ordinaria sede, intendendosi per tale il centro abitato o la località isolata ove è ubicato il comando/reparto presso il quale il dipendente presta servizio (*cfr.* art. 1, secondo comma, della legge n. 417/1978);
- c. la temporaneità dell'incarico in quanto questo deve essere espletato in un periodo di tempo ben definito senza comportare l'assegnazione ad una nuova sede di servizio.

Ciò nondimeno, in presenza dei presupposti richiesti dall'attuale quadro normativo di riferimento, nell'ambito del trattamento economico di missione, al militare possono competere taluni dei seguenti emolumenti: l'indennità di trasferta o di missione, il rimborso c.d. forfetario, la maggiorazione oraria di missione, il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità supplementare, il rimborso delle spese di pernottamento e il rimborso delle spese per la consumazione dei pasti.

Non appare superfluo, infine, rammentare che per il personale in trasferta vige la convenzione stipulata dalla Guardia di finanza per i servizi di "*Business Travel*" operante, specificatamente, nel settore dei servizi di prenotazione alberghiera (anche all'estero) e biglietteria¹⁵⁰.

2. Indennità di trasferta

L'indennità di trasferta, prevista dall'art. 1, primo comma, della legge n. 417/1978:

a. è riconosciuta:

- (1) in misura intera per ogni 24 ore¹⁵¹ di assenza dall'ordinaria sede di servizio, ivi compreso il tempo relativo al viaggio;
- (2) in relazione al grado rivestito all'atto d'inizio della missione, conseguentemente, la decorrenza retroattiva nelle promozioni non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, che all'esterno, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione (art. 4, legge n. 836/1973);
- (3) in ragione di un ventiquattresimo (1/24) della diaria intera per ogni ora di missione allorquando la durata della stessa è inferiore alle 24 ore (art. 3, primo comma, legge n. 836/1973); ai fini dell'applicazione di tale calcolo, a mente del

¹⁴⁹ Per quanto attiene alla predisposizione e compilazione del "foglio di viaggio", *cfr.* circolare n. 264144 in data 06 agosto 2009 di questo Comando Generale - Direzione di Amministrazione.

¹⁵⁰ Circolare n. 296503/619 in data 22 dicembre 2006 di questo Comando Generale - IV Reparto - Ufficio Approvvigionamenti e i relativi aggiornamenti disponibili alla sezione "*Seneca - Business Travel*" della pagina intranet della citata Articolazione.

¹⁵¹ Per il riferimento all'arco temporale delle 24 ore, *cfr.* art. 1, primo comma, della legge n. 836/1973.

successivo secondo comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti non sono conteggiate mentre le altre devono essere arrotondate all'ora intera¹⁵².

Attualmente¹⁵³, la misura lorda del beneficio economico in rassegna è fissata come segue:

		<i>Importo giornaliero</i>	<i>Importo orario</i>
Personale dirigente	Generale di Corpo d'Armata	€ 28,82	€ 1,20
	Generale di Divisione	€ 24,12	€ 1,01
	Generale di Brigata e Colonnello	€ 20,45	€ 0,85
Personale "contrattualizzato"	da Tenente Colonnello a Finanziere	€ 20,45	€ 0,85
Altro personale	Allievo Finanziere	€ 10,69	€ 0,445

(4) con le seguenti modalità:

Personale DIRIGENTE		
<i>Misura</i>	<i>Tipologia di missione</i>	<i>Riferimento normativo</i>
intera	– per le missioni diurne di durata tra le 4 ore e le 7 ore e 59 minuti; – in assenza di qualunque dimostrazione di spesa; – al personale che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta¹⁵⁴.	– art. 1, primo comma, della legge n. 836/1973; – art. 2, del d.P.C.M. 16 marzo 1990; – art. 8, comma 7, primo periodo, del d.P.R. n. 147/1990¹⁵⁵.
ridotta del 30%¹⁵⁶	– per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorrono, di regola, più di quindici missioni al mese.	– art. 9, primo comma, della legge n. 836/1973.

¹⁵² A titolo esemplificativo 4 ore e 29 minuti = 4 ore, 6 ore e 30 minuti = 7 ore.

¹⁵³ Cfr., al riguardo, art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 147/1990, art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 60/1990 e art. 1, del Decreto Ministeriale datato 11 aprile 1985.

¹⁵⁴ L'ipotesi in esame è stata ridisciplinata dall'art. 46, comma 6, del d.P.R. n. 254/1999 che ha introdotto per il personale la facoltà di richiedere, nelle medesime disagiate condizioni di impiego, la c.d. "mancata fruizione del pasto".

¹⁵⁵ Le disposizioni di cui al d.P.R. n. 147/1990 sono state estese alle altre Forze di polizia dalla legge n. 232/1990 (c.d. "legge ponte"). Tale norma è applicabile al personale dirigente ai sensi dell'art. 5, della legge n. 85/1997 che, tra l'altro, ha esteso al citato personale l'art. 15 del d.P.R. n. 395/1996.

¹⁵⁶ La riduzione della diaria prevista dall'art. 9, primo comma, della legge n. 836/1973 (pari al 30%) deve essere operata dopo 15 distinti incarichi di missione e non per un unico incarico, anche se questo prevede l'obbligo di rientro giornaliero alla propria sede di servizio.

ridotta a 2/3 (due terzi)	– in caso di fruizione del solo alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione o del rimborso delle spese per fruizione dello stesso. – al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni¹⁵⁷.	– art. 2 del d.P.C.M. 16 marzo 1990 e art. 9, terzo comma, legge n. 836/1973. – art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 395/1995¹⁵⁸.
ridotta al 60% ¹⁵⁹	– qualora il personale inviato in missione sia obbligato a fruire di vitto e alloggio forniti gratuitamente dall'Amministrazione.	– art. 8, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. n. 147/1990 e art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 359/1996, quest'ultimo esteso al personale dirigente per effetto dell'art. 5, legge n. 85/1997.
ridotta a 1/2 (un mezzo)	– in caso di fruizione del solo vitto fornito dall'Amministrazione o del rimborso delle spese per la consumazione dello stesso.	– art. 2 del d.P.C.M. 16 marzo 1990 e art. 9, terzo comma, legge n. 836/1973.
ridotta al 40%	– missioni aventi una durata non inferiore alle 8 ore, in aggiunta al rimborso delle spese di pernottamento e/o di consumazione dei pasti¹⁶⁰; – personale al quale l'Amministrazione fornisce l'alloggio gratuito mediante appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato;	– art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 147/1990; – art. 14, comma 1, della legge n. 88/1989, estesa per effetto dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 413/1989. – art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 254/1999¹⁶¹ (esteso ai dirigenti dall'art. 4, legge n. 356/2000), e successive modificazioni¹⁶²;
	– personale in trasferta che dichiara, pur avendone il diritto, di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio.	– art. 46, comma 6, del d.P.R. n. 164/2002, esteso ai dirigenti per effetto dell'art. 2, comma 2, legge n. 263/2004.

¹⁵⁷ "A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni".

¹⁵⁸ Tale previsione si applica in quanto richiamata espressamente dall'art. 15, del d.P.R. n. 359/1996, esteso al personale dirigente per effetto dell'art. 5, della legge n. 85/1997.

¹⁵⁹ Sul punto, si evidenzia che, originariamente, l'indennità era stata ridotta del 50% e successivamente, per effetto dell'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 359/1996 (per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare), tale riduzione è stata rideterminata nella vigente misura del 40%, con conseguente riconoscimento dell'indennità di trasferta al 60%.

¹⁶⁰ Cfr., altresì, l'art. 15 del d.P.R. n. 359/1996.

¹⁶¹ "In caso di missioni di durata superiore a 30 giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti".

¹⁶² Cfr., al riguardo, art. 24, comma 4, del d.P.R. n. 170/2007 e art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009 che hanno estesa l'applicazione dell'art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 254/1999 anche alle missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

Personale c.d. "CONTRATTUALIZZATO"		
Misura	Tipologia di missione	Riferimento normativo
intera	- per le missioni diurne di durata tra le 4 ore e le 7 ore e 59 minuti; - al personale che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta¹⁶³.	- art. 1, primo comma, della legge n. 836/1973; - art. 8, comma 7, primo periodo, del d.P.R. n. 147/1990.
ridotta del 30% ¹⁶⁴	- per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorrono, di regola, più di quindici missioni al mese.	- art. 9, primo comma, della legge n. 836/1973.
ridotta a 2/3 (due terzi)	- al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni¹⁶⁵.	- art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 395/1995.
ridotta al 60% ¹⁶⁶	- qualora il personale inviato in missione sia obbligato a fruire di vitto e alloggio forniti gratuitamente dall'Amministrazione.	- art. 8, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. n. 147/1990 e art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 359/1996.
ridotta al 40%	- missioni aventi una durata non inferiore alle 8 ore, in aggiunta al rimborso delle spese documentate di pernottamento e/o di consumazione dei pasti; - per aver fruito del rimborso delle spese del solo vitto o del solo pernottamento; - in assenza di qualunque dimostrazione di spesa; - personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto; - personale al quale l'Amministrazione fornisce l'alloggio gratuito mediante appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato.	- art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 147/1990; - art. 15, del d.P.R. n. 359/1996; - art. 8, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 147/1990; - art. 36, comma 8, del d.P.R. n. 51/2009; - art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 254/1999¹⁶⁷.

(5) sulla base dei dati contenuti nel "foglio di viaggio" e degli orari dichiarati dal militare, atteso che i visti di arrivo e partenza del personale inviato in missione

¹⁶³ Cfr. nota n. 154.

¹⁶⁴ Cfr. nota n. 156.

¹⁶⁵ Cfr. nota n. 157.

¹⁶⁶ Cfr. nota n. 159.

¹⁶⁷ Cfr. nota n. 161.

(cc.dd. “*visti intermedi*”) sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul foglio di viaggio¹⁶⁸ (cfr., altresì, *infra* § 9.c.);

(6) limitatamente:

(a) ai giorni strettamente necessari allo svolgimento del servizio nella località presso la quale si è stati inviati in missione¹⁶⁹;

(b) a 240 giorni di missione continuativa¹⁷⁰ nella medesima località¹⁷¹; tale limite temporale, per effetto dell’art. 46, comma 10, del d.P.R. n. 164/2002, è stato elevato, con riguardo al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, a 365 giorni;

(7) per l’intera durata della missione includendo, pertanto, nel computo totale della durata del viaggio anche le eventuali soste e/o ritardi giustificati;

(8) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria¹⁷², ai sensi e con le modalità di cui all’art. 47, comma 12, del d.P.R. n. 395/1995, per indifferibili esigenze di servizio e per tutta la durata del viaggio di rientro al reparto;

(9) nel caso di sosta intermedia effettuata ai sensi dell’art. 11, primo comma, della legge n. 836/1973, allorquando:

(a) la località di missione disti dalla sede di servizio per più di 800 km. (altra sosta, con pari trattamento, è prevista dopo ogni ulteriore tratto di 600 km.);

(b) il tempo di percorrenza per il raggiungimento sia, senza interruzioni, di almeno 12 ore con treno diretto¹⁷³.

¹⁶⁸ Cfr., al riguardo, art. 36, comma 15, del d.P.R. n. 51/2009.

¹⁶⁹ Cfr., al riguardo, art. 1, sesto comma, della legge n. 417/1978.

¹⁷⁰ Sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 9 novembre 1989, n. 789 la quale, tra l’altro, ha evidenziato che “la definizione di missione continuativa, contenuta nell’art. 1, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836 - secondo cui si intende per continuativa la missione che richiede un impegno lavorativo di oltre 240 ore nell’arco di 30 giorni consecutivi - riguarda i casi di molteplici incarichi di missione conferiti con distinti e reiterati provvedimenti; pertanto, un incarico prolungato, conferito con provvedimento unico ad efficacia ultramensile e senza predeterminazione della durata complessiva o del limite orario giornaliero, è di per sé continuativo, indipendentemente dalla circostanza che la missione richieda o meno un impegno lavorativo di oltre 240 ore nell’arco di 30 giorni consecutivi”. Sempre in merito al limite dei 240 giorni cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 15 giugno 1994, n. 501.

¹⁷¹ Cfr., art. 1, terzo comma, della legge n. 417/1978. Il trattamento di missione può essere corrisposto per un massimo di 240 giorni decorsi i quali, non sussistendo la possibilità di concedere proroghe stante il carattere tassativo della norma, deve essere sospeso.

¹⁷² Ai sensi dell’art. 47, del d.P.R. n. 395/1995 al personale richiamato in servizio durante un periodo di fruizione di licenza ordinaria compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede (sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 836/1973); il medesimo trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove si fruiva la licenza ordinaria. Da ultimo, si evidenzia che alla licenza ordinaria possono equipararsi, per natura e finalità, gli istituti del “riposo legge”, “riposo settimanale” e “riposo festivo”.

¹⁷³ Al riguardo, giova evidenziare che:

- a. il requisito temporale delle 12 ore di viaggio con treno diretto è da considerare quale unico riferimento per maturare il diritto alla sosta, anche nelle ipotesi in cui vengano utilizzati altri mezzi di trasporto (inclusi quelli privati e dell’Amministrazione);
- b. nel computo minimo delle 12 ore di viaggio non deve essere contemplata la sosta nelle stazioni per le coincidenze e i ritardi del treno;
- c. laddove, per una determinata tratta, si verifica la mancanza del collegamento ferroviario sarà preso in esame il tempo di percorrenza del mezzo pubblico (o altro servizio di linea) adibito al trasporto;
- d. la sosta intermedia non è consentita quando si faccia uso di posto letto, cuccetta o aereo, in quanto, in tali casi, vengono meno le condizioni di disagio che hanno indotto il legislatore a prevedere lo specifico trattamento (cfr. art. 11, secondo comma, della legge n. 836/1973).

Si evidenzia, comunque, che tale istituto è da considerarsi *anacronistico* e di carattere *eccezionale*, pertanto, l'ordinatore del servizio, agli effetti economici e del corretto impiego delle risorse umane, dovrà valutare attentamente le possibili alternative all'uso del mezzo ferroviario a lunga percorrenza;

- (10) nel caso in cui la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, unitamente al rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio¹⁷⁴;
- (11) a decorrere dal 31 dicembre 1995, unitamente alle restanti voci del trattamento economico di missione, al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, anche in contingenti superiori a 10 unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, in luogo dell'indennità supplementare di marcia di cui all'art. 8, primo comma, della legge n. 78/1983¹⁷⁵;

b. non è dovuta:

- (1) per le missioni compiute¹⁷⁶ nelle:
 - (a) ore diurne, quando siano inferiori alle 4 ore; in particolare, agli effetti del computo, si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;
 - (b) località di abituale dimora, anche se distanti più di 10 km dall'ordinaria sede di servizio;
- (2) fuori dalla ordinaria sede di servizio (per la definizione *cf. sub 1.b.*), quando la località di missione dista meno di 10 km calcolati dalla residenza comunale¹⁷⁷, ovvero dall'ufficio dove il dipendente presta servizio se quest'ultimo è ubicato in località isolata¹⁷⁸;
- (3) nei casi in cui l'Amministrazione, in alternativa al trattamento economico vigente, autorizza preventivamente la liquidazione della missione mediante il rimborso forfetario per ogni 24 ore compiute di missione¹⁷⁹ (*cf. infra* § 3.);
- (4) relativamente ai giorni di licenza ordinaria, e assenze analoghe (riposo *ex lege* n. 937/1977, ecc.), durante il periodo di missione.

¹⁷⁴ *Cfr.* art. 36, comma 11, del d.P.R. n. 51/2009.

¹⁷⁵ *Cfr.*, al riguardo, art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 395/1995.

¹⁷⁶ Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 836/1973.

¹⁷⁷ Il contenuto dell'art. 3, terzo comma, lett. d), della legge n. 836/1973 è stato modificato dall'art. 5 della legge n. 417/1978 e, successivamente, dall'art. 27, del decreto-legge n. 283/1981, convertito, con modificazioni, con la legge n. 432/1981. In particolare, per il calcolo della distanza minima utile per la corresponsione dell'indennità di trasferta si faccia riferimento all'art. 6 della legge n. 836/1973, laddove si stabilisce che la distanza chilometrica:

a. per i viaggi compiuti in ferrovia si misura tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è svolta (primo comma);

b. per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia viene computata dalla casa municipale del Comune (cioè la sede del Municipio) ovvero dalla sede del comando/reparto nel caso in cui questo si trovi in una frazione o altra località isolata (secondo comma). A tal fine, si ritiene valida l'attestazione chilometrica rilasciata dall'Automobile Club d'Italia (in funzione del ruolo pubblico istituzionale rivestito dall'Ente), reperibile anche *on-line* mediante la consultazione dell'apposito servizio accessibile tramite il sito internet dell'A.C.I..

¹⁷⁸ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla località di Lido di Ostia che, seppur inserita all'interno del territorio comunale di Roma, è un agglomerato urbano isolato rispetto al centro abitato della capitale.

¹⁷⁹ Ai sensi dell'art. 46, comma 9, del d.P.R. n. 164/2002 e successive norme concertative (*cf.* art. 24, comma 11, del d.P.R. n. 170/2007 e art. 36, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009).

3. Rimborso di una somma forfetaria

In alternativa all'ordinario trattamento di missione l'art. 36, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009¹⁸⁰ ha disposto che l'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente¹⁸¹, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione di una somma forfetaria di euro 110,00 - a titolo di rimborso - per ogni 24 ore compiute di missione (per il personale Dirigente tale importo è rimasto fermo a euro 100,00, come fissato dall'art. 46, comma 9, del d.P.R. n. 164/2002). In particolare, si evidenzia che:

- a. detto rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca, di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione¹⁸²;
- b. in caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative, è corrisposta, a titolo di rimborso, un'ulteriore somma forfetaria di euro 50,00¹⁸³ (tale previsione è esclusa per il personale Dirigente al quale non sono state estese le previsioni di cui al d.P.R. n. 170/2007);
- c. non è frazionabile nelle 24 ore. Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di missione avente una durata di 28 ore, l'importo spettante è sempre pari a € 110,00.

Sul punto, appare utile precisare che:

- d. le 24 ore richieste dalla disposizione in rassegna si intendono "compiute" alla conclusione della ventiquattresima ora effettiva dall'inizio della missione;
- e. una volta autorizzata la liquidazione della missione con il rimborso della somma forfetaria tale opzione sarà applicata a tutta la durata della trasferta rendendo impraticabile, conseguentemente, la c.d. *liquidazione mista*. Tuttavia, se per cause indipendenti dalla volontà del militare in trasferta, la missione abbia una durata inferiore alle 24 ore previste a quest'ultimo potrà essere liquidato il trattamento economico di missione come previsto dalla vigente normativa;
- f. il trattamento forfetario in rassegna:
 - (1) è alternativo al trattamento economico di missione vigente;
 - (2) non è soggetto a tassazione;
- g. la corresponsione del rimborso in argomento esclude la possibilità di fruire della maggiorazione oraria di missione¹⁸⁴;
- h. alla luce del disposto recato dall'art. 4, comma 98, della legge n. 183/2011¹⁸⁵, in tema di missioni nazionali, l'ordinatore del servizio, prima di autorizzare il trattamento di missione mediante il rimborso forfetario, è tenuto ad accertarsi dell'esistenza e della disponibilità di idonee strutture dell'Amministrazione per la fruizione del vitto e dell'alloggio (cfr., per maggiori dettagli in tema di spese di

¹⁸⁰ Cfr., altresì, art. 46, comma 9, del d.P.R. n. 164/2002 e art. 24, comma 11, del d.P.R. n. 170/2007.

¹⁸¹ La previsione normativa recata dal d.P.R. n. 51/2009 ha apportato delle modifiche terminologiche precisando, al riguardo, che l'Amministrazione "autorizza" (anziché, come precedentemente previsto, "può autorizzare"). In pratica, la portata innovatrice della norma determina per l'Amministrazione, quale unico vincolo limitativo normativo all'autorizzazione al rimborso di una somma forfetaria, la previsione di far fruire al militare il vitto o l'alloggio a proprio carico.

¹⁸² Il rimborso di una somma forfetaria è escluso, analogamente, allorché l'interessato fruisca del rimborso del vagone letto o della cabina (in nave), ai sensi del comma 2, dell'art. 36, del d.P.R. n. 51/2009.

¹⁸³ Previsione introdotta dall'art. 24, comma 11, del d.P.R. n. 170/2007.

¹⁸⁴ Cfr., al riguardo, *infra* paragrafo 4..

¹⁸⁵ Recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)".

pernottamento, § *infra* 8.)¹⁸⁶.

4. Maggiorazione oraria di missione

Ai sensi del disposto di cui all'art. 46, comma 3, del d.P.R. n. 254/1999¹⁸⁷, e successive norme concertative¹⁸⁸, al personale inviato in servizio fuori sede con diritto al trattamento di missione compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità di missione oraria maggiorata, pari a 8,00 euro¹⁸⁹.

Tale beneficio economico, non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, spetta a condizione che il personale inviato in missione venga impiegato - sommando le ore di viaggio a quelle di servizio effettivo - oltre la durata del turno giornaliero¹⁹⁰.

Al fine di pervenire ad una corretta corresponsione dell'indennità di missione oraria maggiorata si evidenzia che:

a. l'emolumento in rassegna:

(1) competere:

- (a) al personale inviato in missione che riveste la funzione di "trasportato" e, pertanto, senza partecipazione attiva al servizio;
- (b) per le sole ore di viaggio che, sommate a quelle di "servizio", eccedano la durata del turno giornaliero¹⁹¹;

(2) non competere:

- (a) al personale inviato in missione che, durante le ore di viaggio, svolge uno specifico compito d'istituto (c.d. "*servizio attivo*" quale, a titolo esemplificativo autiere, trasporto corrispondenza, ecc.)¹⁹²;
- (b) per i viaggi espletati dai frequentatori di corso "*a tempo pieno*" durante l'attività addestrativa in quanto gli stessi, per il periodo di presenza presso gli istituti di istruzione, non sono soggetti all'orario d'obbligo settimanale.

¹⁸⁶ Quanto precede, in linea con le previsioni recate dalla circolare n. 333-G/II.2624/02 in data 29 maggio 2012 del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane - Servizio T.E.P. e spese varie - II Divisione.

¹⁸⁷ L'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 255/1999 contempla la medesima previsione per le Forze armate.

¹⁸⁸ Cfr. art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 164/2002 e art. 36, comma 7, del d.P.R. n. 51/2009.

¹⁸⁹ La maggiorazione oraria è stata originariamente fissata dal citato art. 46, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 in lire 2.500 ogni ora e, da ultimo, rideterminata in euro 8,00 per ogni ora dall'art. 36, comma 7, del d.P.R. n. 51/2009. Giova evidenziare che per il personale "dirigente" del Corpo l'importo dell'emolumento in argomento deve essere attribuito nella misura rideterminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 164/2002 (euro 6,00/ora), estesa al personale dirigente dall'art. 2, comma 2, della legge n. 263/2004 (cfr. nota n. 144).

¹⁹⁰ Per la corretta determinazione del beneficio economico in rassegna appare opportuno:

- a. far riferimento alle disposizioni recate dalla circolare n. 288000 in data 28 settembre 2001 dell'allora Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria di questo Comando Generale, la quale, al punto 3.d., recita: "... *al personale inviato in missione che viene impiegato oltre la durata del turno giornaliero – sommando le ore di viaggio a quelle di servizio effettivamente prestato – non è riconosciuto, per le sole ore di viaggio che determinano l'eccedenza, il compenso per lavoro straordinario, ma soltanto una maggiorazione dell'indennità oraria di missione ...*";
- b. evidenziare che per "turno giornaliero" deve intendersi il turno di servizio pianificato per quella determinata giornata, ai sensi della circolare n. 43800 in data 8 agosto 2006 del Comando Generale - Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali.

¹⁹¹ Pertanto interruzioni quali la pausa pranzo, la sosta intermedia, ecc. devono essere escluse dal conteggio per determinare la maggiorazione dell'indennità di missione.

¹⁹² Cfr., al riguardo, punto 3. della circolare n. 288000 in data 28 settembre 2001 dell'allora Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria di questo Comando Generale.

Ciò posto, le ore trascorse in viaggio per recarsi dalla sede del reparto di appartenenza a quella addestrativa per l'avvio del corso e il rientro a termine dell'attività (ovvero in occasione delle interruzioni delle lezioni appositamente disciplinate secondo i relativi calendari addestrativi), trattandosi di servizio reso al di fuori della frequenza dei corsi, possono rientrare nella disciplina applicativa della maggiorazione oraria;

- (c) nei casi di fruizione di vagone letto/cuccetta ovvero di cabina (nave) per le ore di viaggio riferite all'orario notturno (22:00/06:00);
- b. nel calcolo del particolare beneficio economico le ore di missione, preliminarmente, concorrono alla copertura del turno giornaliero pianificato. Solo alle eventuali ore di viaggio eccedenti, non remunerate con il compenso per lavoro straordinario, potrà essere attribuita la maggiorazione oraria di missione;
- c. nel caso di utilizzo del mezzo:
 - (1) autorizzato, per determinare l'emolumento in argomento si devono considerare gli orari ufficiali del mezzo di trasporto che è stato autorizzato o, se si tratta di mezzo "proprio", quelli attestati dall'interessato;
 - (2) comandato (di proprietà dell'Amministrazione), il calcolo della *maggiorazione oraria di missione* avviene sulla base della durata effettiva del viaggio rilevabile dal foglio di marcia/ordine di uscita;
 - (3) diverso da quello autorizzato (art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 51/2009), per la determinazione del particolare beneficio, la durata del viaggio sarà desunta dagli orari ufficiali "Trenitalia" (o altri servizi di linea autorizzati¹⁹³) per il tragitto compreso tra l'ordinaria sede di servizio e la località di missione, ovvero tra la località di abituale dimora e quella di missione, se più conveniente per l'Amministrazione¹⁹⁴;
- d. le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono escluse dal calcolo delle ore di viaggio eccedenti il turno pianificato mentre le frazioni di 30 o più minuti devono essere arrotondate all'ora intera;
- e. l'attribuzione dell'indennità di missione maggiorata, durante un giorno festivo, deve avvenire con le stesse modalità previste per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario¹⁹⁵.

A titolo esemplificativo, in allegato 1, si riporta una casistica di ipotesi di determinazione dell'indennità di missione oraria maggiorata.

5. Spese di viaggio

Per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio occorre fare riferimento, anzitutto, all'art. 12 e seguenti della legge n. 836/1973 che definiscono, tra l'altro, i diversi rimborsi e/o emolumenti spettanti per fronteggiare le spese di viaggio.

In particolare, anche in relazione alla tipologia di mezzo di trasporto utilizzato per la trasferta, si prevede:

¹⁹³ Al riguardo, verranno presi a riferimento gli orari relativi al mezzo di trasporto specificatamente indicato dall'ordinatore del servizio sul frontespizio del foglio di viaggio.

¹⁹⁴ Cfr., al riguardo, art. 36, comma 11, del d.P.R. n. 51/2009.

¹⁹⁵ Cfr. circolare n. 320055 in data 26 ottobre 2012 di questo Comando Generale – Direzione di Amministrazione.

a. il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del:

- (1) biglietto ferroviario (con eventuali supplementi e prenotazioni obbligatorie) o marittimo di prima classe¹⁹⁶.

Giova evidenziare che in ordine al rimborso del biglietto di 1^a classe, a seguito delle recenti novità commerciali introdotte nel trasporto ferroviario nazionale, taluni treni "*alta velocità*" (c.d. A.V.), superando le distinzioni tra 1^a e 2^a classe, dispongono di carrozze diversificate sulla base della tipologia dei servizi offerti.

In tal senso, si rappresenta che risultano liquidabili, in quanto caratterizzati da standard qualitativi assimilabili alla 1^a classe:

- (a) per i treni "*Frecciarossa*" della società Trenitalia, i biglietti emessi per livelli di servizio non superiore a "*Business*"^{197 198};
- (b) per i treni "*Italo*" della società Nuovo Trasporto Viaggiatori, i titoli di viaggio rilasciati per ambienti non superiori a quello denominato "*Prima*"¹⁹⁹.

Ciò posto, disciplinate le cennate novità tariffarie del servizio ferroviario nazionale (costituenti, comunque, un aspetto migliorativo delle condizioni di viaggio affrontate dal personale del Corpo) e considerata l'ampia varietà di biglietti e tariffe riscontrabili, non appare superfluo richiamare la specifica responsabilità, posta in capo all'ordinatore del servizio, nell'opera di valutazione e controllo delle *modalità di viaggio* e del *mezzo ferroviario* il cui uso è stato previsto²⁰⁰.

- (2) titolo di viaggio a fronte di trasferte eventualmente effettuate con altri servizi di linea quando questi consentano un notevole risparmio di tempo (e il loro uso sia stato autorizzato), ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere²⁰¹;

b. il rimborso dei costi per l'uso di trasporti marittimi e aerei²⁰²; dette spese devono essere preventivamente autorizzate²⁰³ da un Comandante di reparto/Capo ufficio

¹⁹⁶ Sul punto, l'art. 46, comma 2, del d.P.R. n. 164/2002 - per il trasporto ferroviario - ha superato la distinzione della classe di biglietto (1° e 2°), stabilita dal richiamato art. 12 della legge n. 836/1973. Da ultimo, con l'art. 36 del d.P.R. n. 51/2009, anche con riferimento al trasporto marittimo, è stato riconosciuto, per tutte le categorie di personale, il diritto al rimborso del biglietto di prima classe.

¹⁹⁷ Sul punto, si evidenzia che tale facoltà è stata già prevista al punto 2. dell'allegato 4 "*Travel policy*" del contratto n. 478 "*Fornitura servizi gestione integrata trasferte di lavoro del personale G.d.F.*" stipulato in data 23 febbraio 2012 con Seneca S.p.A. (cfr. radiomessaggio n. 71989 in data 08 marzo 2012 di questo Comando Generale - Ufficio Approvvigionamenti). Secondo l'attuale piano commerciale dell'azienda, pertanto, risultano rimborsabili i livelli di servizio denominati "*Standard*", "*Premium*" e "*Business*".

¹⁹⁸ Il rimborso di biglietti ferroviari emessi per livelli superiori è consentito - esclusivamente - in alternativa al pernottamento nella sede di servizio e nei soli casi in cui non siano disponibili altri posti per il livello di servizio ammesso a rimborso; dette circostanze devono risultare da idonea certificazione.

¹⁹⁹ Secondo l'attuale piano commerciale dell'azienda, pertanto, risultano rimborsabili i livelli di servizio denominati "*Smart*", "*Smart XL*" e "*Prima*".

²⁰⁰ In tal senso, nella fase preliminare di scelta del mezzo ferroviario da utilizzare, l'ordinatore del servizio dovrà effettuare una completa valutazione che tenga conto, ad esempio, della distanza chilometrica cui è posta la località di missione, gli eventuali cambi e trasbordi, l'effettiva urgenza del servizio da svolgere in missione, le convenzioni commerciali eventualmente esistenti con le società di trasporto ferroviario, ecc..

²⁰¹ Cfr. art. 12, secondo comma, della legge n. 836/1973.

²⁰² Cfr., art. 13, primo comma, della legge n. 836/1973. Per i viaggi marittimi l'autorizzazione è richiesta allorché la destinazione può essere raggiunta anche per ferrovia.

²⁰³ Cfr., sul punto, la determinazione 9 febbraio 1989, n. 2086 con cui la Corte dei conti ha specificato che, ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge n. 836/1973 "*le autorizzazioni per utilizzare il mezzo aereo nell'espletamento della missione debbono essere esplicite e preventive*".

avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata²⁰⁴ (per il Corpo tale qualifica corrisponde al grado di “Colonnello”). A tal riguardo, in relazione all'evoluzione del sistema delle comunicazioni, per cui l'uso del mezzo aereo può rilevarsi più conveniente per l'Amministrazione (rispetto ad altri mezzi di trasporto), si segnala l'opportunità per l'ufficiale incaricato di rilasciare la prescritta autorizzazione con riferimento a un determinato periodo di tempo, al fine di consentire con tempestività l'accesso alle tariffe più convenienti.

Per quanto concerne l'uso del mezzo aereo si rappresenta che:

- (1) in considerazione del contenuto di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 138/2011²⁰⁵, per le missioni di servizio svolte nell'ambito dei paesi appartenenti al Consiglio d'Europa²⁰⁶ è previsto esclusivamente il rimborso della tariffa aerea di classe economica; tale previsione risulta applicabile a tutti gli appartenenti al Corpo, senza operare distinzioni tra le diverse categorie di personale;
- (2) in virtù del combinato disposto di cui al predetto art. 18 e dell'art. 1, comma 468, della legge n. 296/2006²⁰⁷ rimane ferma la facoltà di volare in classi superiori a quella economica (ottenendo il relativo rimborso) in occasione di trasferte effettuate con voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore;
- (3) qualora l'interessato intenda fruire a proprie spese del biglietto aereo di una classe superiore a quella economica è tenuto a presentare, per usufruire della quota di rimborso spettante, idonea documentazione ove si evinca il corrispondente costo del biglietto in classe economica del medesimo volo;
- (4) per la liquidazione del foglio di viaggio, anche per i voli nazionali, unitamente al biglietto aereo deve essere allegata la carta di imbarco in quanto unico documento idoneo a comprovare la classe utilizzata²⁰⁸;
- (5) in caso di smarrimento/furto del biglietto l'interessato può richiedere il rimborso allegando copia della denuncia fatta all'Autorità competente e documentando sia l'acquisto (a titolo esemplificativo con dichiarazione dell'agenzia di viaggi, ricevuta di acquisto *on-line*, addebito di bonifico bancario con specifica della causale, ecc.) che l'effettiva utilizzazione (con dichiarazione della compagnia aerea);
- (6) al fine di assicurare un'effettiva convenienza economica anche nell'uso del trasporto aereo, pervenendo a positivi effetti sulla revisione della spesa pubblica (c.d. *spending review*), e ferma restando l'imprescindibile vantaggiosità economica per l'Amministrazione derivante dall'uso del mezzo aereo (rispetto ad altri mezzi di trasporto), si ritiene che il Dirigente del Corpo possa procedere a rilasciare a uno o più reparti/comandi da egli amministrati o, comunque, gerarchicamente dipendenti, la prescritta autorizzazione preventiva all'uso del mezzo aereo anche con una validità estesa ad uno specifico e prolungato arco temporale.

²⁰⁴ Cfr., per l'equiparazione tra gradi e qualifiche, l'art. 632, del decreto legislativo n. 66/2010 “*Codice dell'Ordinamento Militare*”.

²⁰⁵ Recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”.

²⁰⁶ Attualmente sono 47 i Paesi membri del Consiglio d'Europa, per consultare l'elenco completo si rimanda all'indirizzo web: <http://www.coe.int/it/web/portal/home>.

²⁰⁷ Recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”.

²⁰⁸ Cfr., al riguardo, circolare n. 278140 in data 5 dicembre 2006 di questo Comando Generale - Direzione di Amministrazione.

Da ultimo, giova evidenziare che nel caso di uso del mezzo aereo autorizzato, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato²⁰⁹ ha precisato che possono essere soggetti a rimborso, oltre all'importo del biglietto aereo, anche i costi relativi ai cc.dd. "*diritti di agenzia*", nelle misure fisse massime di euro 5,00 per i voli nazionali e di euro 10,00 per i voli internazionali²¹⁰;

c. il rimborso per l'uso del c.d. "mezzo proprio" (altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione), nel caso di specie:

(1) ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 836/1973²¹¹, l'interessato necessita della preventiva autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto concedibile allorquando:

(a) il suo utilizzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea²¹²;

(b) l'orario dei servizi pubblici è inconciliabile con le modalità di svolgimento della missione o allorquando tali servizi risultano del tutto mancanti²¹³;

(2) al personale spetta:

(a) un'indennità chilometrica²¹⁴ - da ragguagliare a 1/5 (*un quinto*) del costo di un litro di benzina super²¹⁵ per ogni chilometro percorso²¹⁶ - riferita al prezzo medio praticato alla data dell'uso del mezzo proprio e rilevabile direttamente sul portale internet "*Osservatorio dei prezzi e delle tariffe carburanti*" del Ministero dello sviluppo economico, la cui consultazione è disponibile all'indirizzo web:

<https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/ricerca>.

Al riguardo, si evidenzia che alla luce della decisione n. 5712 del 2 ottobre 1989 della Commissione Tributaria Centrale, Sez. VIII, l'indennità chilometrica non rientra tra i compensi in senso proprio che costituiscono l'imponibile ai fini I.R.P.E.F., ma è invece da ricomprendere tra i meri rimborsi delle spese di viaggio;

²⁰⁹ Cfr., al riguardo, circolare n. 36, prot. n. P0025914-0090293 in data 24 luglio 2003 e circolare n. MDGMIL05/IV/12/6/132865 in data 19 ottobre 2004 del Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

²¹⁰ Avuto riguardo alla tematica dei "diritti di agenzia" cfr., altresì, il § 10.(4) della circolare n. 296503/619 in data 22 dicembre 2006 di questo Comando Generale - IV Reparto - Ufficio Approvvigionamenti.

²¹¹ L'autorizzazione - concessa da dirigente generale o altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente - deve essere rilasciata con provvedimento motivato e previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

²¹² Cfr. art. 15, primo comma, della legge n. 836/1973 e art. 9 della legge n. 417/1978. Avuto riguardo al concetto di "*convenienza economica*" nell'uso del proprio mezzo di trasporto si evidenzia come la valutazione non debba essere limitata al raffronto tra il costo del titolo di viaggio del mezzo di linea e l'indennità chilometrica ma, piuttosto, debba riferirsi al costo totale e alle modalità di effettivo svolgimento della missione.

²¹³ Cfr. art. 15, terzo comma, della legge n. 836/1973.

²¹⁴ Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15, primo comma, della legge n. 836/1973 e all'art. 8, primo comma, della legge n. 417/1978.

²¹⁵ Dal 1° gennaio 2002 nei Paesi dell'Unione Europea possono essere commercializzate soltanto benzine senza piombo pertanto, attualmente, la denominazione corretta è *benzina super senza piombo*.

²¹⁶ Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 836/1973, nella fase di liquidazione della missione, l'autorità che ha autorizzato l'uso del mezzo proprio dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dall'interessato; a tal proposito è necessario fare riferimento alle distanze chilometriche ufficiali (riferimento A.C.I.) fra la località di partenza e quella di missione (cfr. circolare prot. n. 10875 in data 10 settembre 1996 del Ministero del tesoro - Ragioneria Centrale).

- (b) il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale²¹⁷, per la quale il dipendente avrà cura di chiedere - quale giustificativo di spesa - la relativa ricevuta del pagamento all'uscita del casello autostradale;
- d. un'indennità c.d. "chilometrica" [cfr. *sub c.(2)(a)*] che, ai sensi dell'art. 12, settimo comma, della legge n. 836/1973, spetta al personale inviato in missione e chiamato a percorrere percorsi o frazioni di percorso:
- (1) non serviti da ferrovia o altri servizi di linea; in tal caso la misura dell'indennità in rassegna è pari a euro 0,107 al chilometro²¹⁸;
- (2) effettuati a piedi in zone prive di strade; nel caso di specie, la misura dell'indennità in rassegna è pari a euro 0,160 al chilometro²¹⁹.
- Ai sensi del successivo ottavo comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate mentre le altre sono arrotondate al chilometro intero.
- e. all'ultimo comma del richiamato art. 12, una specifica disposizione secondo cui i rimborsi contemplati nei precedenti commi del precetto in esame competono per tutti i servizi resi fuori dall'ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta²²⁰.

Premessi i principi di carattere generale recati dalla normativa originaria (leggi nn. 836/1973 e 417/1978) - che non stabiliva alcun rimborso per le spese di viaggio correlate all'uso di un mezzo diverso da quello autorizzato o comandato dall'Autorità ordinante la trasferta - giova evidenziare che i successivi provvedimenti concertativi hanno affiancato ulteriori disposizioni per il personale del comparto "Sicurezza/Difesa" volte a riconoscere, tra l'altro, ulteriori emolumenti correlati al rimborso delle spese di viaggio.

In particolare, il richiamato quadro normativo di riferimento prevede che i mezzi di trasporto ordinariamente utilizzabili siano quelli propri dell'Amministrazione (o nella sua disponibilità) e quelli c.d. "pubblici" o "di linea", riservando la possibilità di utilizzo del mezzo di trasporto personale soltanto in alcuni casi specificatamente individuati dalla norma [cfr. *sub c.(1)*].

Con l'introduzione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 254/1999, come integrato dalle successive previsioni negoziali²²¹ (cfr., da ultimo, art. 36, del d.P.R. n. 51/2009), è stato previsto, in particolare, che al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare compete il rimborso:

- f. di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario di 1^a classe²²², qualora utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione, senza la prevista autorizzazione.²²³

²¹⁷ Cfr. art. 8, quarto comma, della legge n. 417/1978.

²¹⁸ Importo elevato dall'art. 8, quinto comma, della legge n. 417/1978 e, successivamente, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della citata legge n. 417, dai successivi decreti ministeriali del 10 maggio 1979, 13 febbraio 1980, dall'art. 127, del decreto-legge n. 283/1981, dai decreti ministeriali del 6 febbraio 1982, 4 febbraio 1983, 10 febbraio 1984 e 11 aprile 1985.

²¹⁹ Cfr. nota precedente.

²²⁰ In tal senso, si evidenzia come i rimborsi di cui all'art. 12, della legge n. 836/1973, a titolo esemplificativo, competano anche per le trasferte fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distanti meno di 10 km oppure per missioni diurne di durata inferiore alle 4 ore.

²²¹ Cfr., altresì, art. 46, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 164/2002, art. 24, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 170/2007.

²²² Relativo al primo treno utile in rapporto all'orario di partenza e di rientro da e per la sede di trasferta.

Rimborsi ammessi in caso di uso di un mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza autorizzazione			
		Trenitalia	Italo
Treni Alta Velocità	Livello di servizio	<i>Business</i>	<i>Prima</i>
	Tariffa	<i>Base</i>	<i>Base</i>
Altri treni Alta Velocità (<i>Frecciargento, Freccia Bianca</i>)	Classe	1 ^a	n.d.
	Livello di servizio (laddove esistente) ²²⁴	<i>Base</i>	n.d.
Altre tipologie di treni (<i>regionali, Intercity, ecc.</i>)	Classe	1 ^a	n.d.
Treni con ammissione gratuita a bordo (<i>convenzioni regionali</i>)	Classe	1 ^a (<i>laddove esistente</i>) altrimenti 2 ^a	n.d.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare come l'orario di partenza ed il mezzo di trasporto indicati sul foglio di viaggio determinino un diverso onere finanziario per l'Amministrazione.

Pertanto, nel richiamare le osservazioni già formulate al punto *sub* 5.a.(1), e correlata nota n. 200, si ribadisce che l'*ordinatore del servizio* - cercando, ove possibile, di conciliare le esigenze di servizio con la possibilità di utilizzo di particolari agevolazioni tariffarie - dovrà valutare, caso per caso, la reale urgenza dell'attività da compiere, cercando di:

- (1) ridurre al massimo l'uso dei treni ad alta velocità per l'attività di funzionamento e di reclutamento;
 - (2) valutare, al momento dell'emanazione del provvedimento di invio in missione, la possibilità di avvalersi il più possibile - quando le missioni si svolgono in ambito regionale e sempre che tale facoltà sia compatibile con le esigenze del servizio - di quei treni che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Direzioni regionali di Trenitalia (o altre aziende di trasporti e/o mobilità), consentono agli appartenenti al Corpo l'ammissione a bordo a titolo gratuito;
- g. del vagone letto a comparto singolo, o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede²²⁵;
- h. nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese²²⁶ per:
- (1) i mezzi di trasposto urbano;

²²³ Qualora tale rimborso debba essere quantificato con riferimento ad uno dei treni "Alta Velocità" di cui al paragrafo 5.a.(1), deve essere presa a riferimento la tariffa base disponibile sia per i treni "Frecciarossa" che per "Italo" relativamente ai livelli di servizio denominati, rispettivamente, "Business" e "Prima".

²²⁴ Vedi, a titolo esemplificativo il treno "Frecciargento" 9416 Roma Termini – Venezia S.L. che si compone di carrozze di 1° e 2° classe che prevedono, entrambe, 3 distinti livelli di servizio (*base, economy e super economy*).

²²⁵ Cfr., art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009.

²²⁶ Cfr., art. 36, comma 14, del d.P.R. n. 51/2009.

- (2) taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici²²⁷, a fronte di autocertificazione resa dal fruitore.

Il rimborso di queste spese di trasporto²²⁸ spetta, altresì, per impossibilità a fruire dei mezzi pubblici in relazione alla particolare tipologia del servizio svolto, nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.

Sul punto, con riferimento alla “particolare” tipologia di servizio, si rappresenta che:

- (a) per i servizi connessi ad attività di polizia giudiziaria, potranno beneficiare di tale rimborso (anche in caso di disponibilità dei normali mezzi di trasporto) le seguenti tipologie di impieghi:
- operazioni sotto copertura, di cui all'art. 9 della legge n. 146/2006²²⁹;
 - attività di pedinamento e/o riconoscimento conseguenti alle intercettazioni telefoniche ed ambientali introdotte nell'ordinamento vigente dall'art. 13 del decreto-legge n. 152/1991²³⁰, convertito, con modificazioni, nella legge 203/1991, e successive integrazioni;
 - servizi di polizia giudiziaria non palesi, ove siano indispensabili rapidi spostamenti che, per motivi di opportunità ed urgenza, non consentano il ricorso all'utilizzo dei mezzi pubblici e/o dell'Amministrazione;
- (b) per le altre attività istituzionali sarà l'ordinatore del servizio a valutare la tipologia del servizio e, qualora ritenuto strettamente necessario, potrà autorizzare l'uso del taxi mediante apposita indicazione da apporre sul foglio di viaggio (nel caso di specie viene meno l'obbligo da parte del militare in missione di presentare la prescritta autocertificazione).

Alla luce delle richiamate disposizioni concertative si ritiene opportuno riepilogare le diverse tipologie di mezzi di trasporto utilizzabili dal personale inviato in missione²³¹.

Sul punto, si evidenzia che il mezzo:

- i. “comandato” è quello espressamente disposto dall'ordinante il servizio e, salvo ipotesi particolari, appartiene all'Amministrazione o è nella sua disponibilità.

L'inottemperanza dell'obbligo di utilizzo del mezzo “comandato” determina, sotto il profilo economico, l'impossibilità di corrispondere qualunque importo a titolo di rimborso delle spese di viaggio;

- j. “autorizzato” è quello utilizzato con il consenso espresso dell'Amministrazione;
- k. “non autorizzato” è il mezzo aereo o altro mezzo di trasporto non di proprietà dell'Amministrazione utilizzato, qualora se ne abbia la facoltà, senza la prevista autorizzazione.

²²⁷ Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di sciopero dei mezzi pubblici o mancanza di linee notturne.

²²⁸ Come giustificativo della spesa sostenuta è fatto obbligo di allegare al foglio di viaggio la ricevuta fiscale o altro documento equipollente.

²²⁹ Recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”.

²³⁰ Recante “*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*”.

²³¹ A tal riguardo si evidenzia che la scelta del mezzo con cui inviare il personale in missione risulta connessa al buon andamento del servizio, da valutarsi in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Da ultimo, giova evidenziare che:

- l. per i percorsi compiuti nella località di missione non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna indennità chilometrica;
- m. è possibile ammettere a rimborso le spese di viaggio dalla sede di servizio alla località di missione e viceversa, nell'ipotesi in cui il personale, a seguito di una licenza e/o un riposo settimanale, anticipi la partenza o posticipi il rientro. Tale facoltà è consentita purché:
 - (1) non vi sia aggravio di spesa per l'Amministrazione;
 - (2) l'interessato all'atto dell'invio in missione produca apposita dichiarazione di esonero di responsabilità volta a preservare l'Amministrazione medesima dai rischi cui potrebbe trovarsi esposto il militare durante i predetti periodi di licenza/riposo.

Nel caso di fine settimana (sabato/domenica), o altre giornate di riposo/festive ricadenti nel periodo di espletamento della missione, qualora previsto, si può ammettere a rimborso le spese di viaggio per il rientro alla sede di servizio (o località di abituale dimora se più conveniente per l'Amministrazione) e il successivo ritorno presso la località di svolgimento della missione; conseguentemente, il periodo trascorso presso la sede di servizio/abituale dimora costituisce interruzione della trasferta e del correlato trattamento economico.

6. Indennità supplementare sulle spese di viaggio

L'art. 14, primo comma, della legge n. 836/1973 prevede che al personale inviato in missione compete, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, un'indennità supplementare finalizzata a rimborsare forfetariamente le spese accessorie relative al viaggio²³² (uso di mezzi di percorso ordinario da e per le stazioni, facchinaggio per il trasporto bagaglio, ecc.).

Il beneficio economico in parola è connesso all'indennità di trasferta e compete allorché sorge il diritto alla corresponsione della stessa. Le misure dell'indennità supplementare sono stabilite nella misura del:

- a. 10% del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia o su altri mezzi di trasporto di linea terrestri;
- b. 10% del costo del biglietto di passaggio a tariffa intera se il viaggio è compiuto in nave o piroscafo;
- c. 5% del costo del biglietto se il viaggio è compiuto in aereo.

La stessa indennità:

- d. compete:

- (1) in caso di esibizione del relativo titolo di viaggio, fatta eccezione per la previsione di cui al successivo punto;

²³² Tale emolumento, unitamente alla diaria di trasferta, è stato soppresso, con decorrenza 1° gennaio 2006, dall'art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005 (*legge Finanziaria 2006*) e, successivamente, ai sensi dell'art. 39-undecies del decreto-legge n. 273/2005 (che ha, tra l'altro, modificato il comma 213 e introdotto, *ex-novo*, il comma 213-bis all'art. 1 della predetta legge Finanziaria) è stato reinserito, in favore delle Forze armate e di polizia, dal 1° marzo 2006, il beneficio economico in argomento. *Cfr.*, al riguardo, circolare n. 293636 del 20 dicembre 2006 di questo Comando Generale - VI Reparto - Ufficio T.E.P.S..

- (2) anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'esterno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni svolte (secondo comma);
- (3) agli estranei alle amministrazioni, che compiano missioni per conto delle stesse (quarto comma);
- (4) anche in caso di liquidazione della missione con il metodo del "*rimborso forfetario*" (di cui al § *sub. 3.*);
- e. non si applica:
 - (1) sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto, sul supplemento per vitto, per l'uso di cabine speciali e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo ordinario del titolo di viaggio, ancorché ammessi a rimborso (quinto comma);
 - (2) ai viaggi effettuati con il mezzo proprio;
- f. non concorre a formare reddito e, pertanto, non viene sottoposta a tassazione²³³.

7. Rimborso pasti

L'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 147/1990²³⁴ prevede, tra l'altro, che per incarichi di missione di durata²³⁵:

- a. non inferiore a 8 ore²³⁶, al personale compete il rimborso delle spese documentate per un pasto;
- b. superiore a 12 ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate per massimo due pasti.

In entrambi i casi, le spese dovranno essere giustificate da apposito documento fiscale²³⁷ e saranno rimborsate nei termini fissati dal:

- c. decreto Ministeriale datato 14 marzo 1996²³⁸ il quale, con decorrenza 1° gennaio 1996, ha stabilito che per il personale rivestente il grado da "Finanziere" a "Tenente Colonnello", il limite di spesa è di euro 44,26 per due pasti giornalieri e di euro 22,26 per un solo pasto²³⁹;

²³³ Cfr., sul punto, la circolare n. 220067 in data 08 luglio 2005 di questo Comando Generale - Direzione di Amministrazione.

²³⁴ Recante "*Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato*", esteso al Corpo ai sensi dell'art. 1, della legge n. 232/1990, recante "*Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia*".

²³⁵ La durata della missione utile alla maturazione del diritto a fruire di uno o due pasti giornalieri non è vincolata al giorno solare, pertanto le ore di svolgimento della trasferta possono ricadere anche in due giornate distinte.

²³⁶ Con l'esclusione, pertanto, di qualsiasi forma di arrotondamento orario.

²³⁷ La quietanza di cassa rilasciata dai gestori delle mense non obbligatorie di servizio è da equipararsi, ai fini del rimborso delle spese per il vitto in missione, alla fattura o ricevuta fiscale.

²³⁸ Recante "*Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione per il personale delle qualifiche funzionali e per il personale delle Forze armate e per quelle delle Forze di polizia*".

²³⁹ In caso di consumo di due pasti nel corso della stessa giornata solare il limite di euro 44,26 si intende complessivamente calcolato (a titolo esemplificativo, è ammissibile il rimborso di un primo pasto per euro 16,00 e di un secondo pasto dell'importo di euro 28,26 per un totale di euro 44,26).

d. d.P.C.M. datato 15 febbraio 1995²⁴⁰ il quale, con decorrenza 1° gennaio 1995, ha stabilito che per il personale dirigente, il limite di spesa è di euro 61,10 per due pasti giornalieri, ridotto al 50% (pari a euro 30,55) per un solo pasto.

Le successive disposizioni concertative, tra l'altro, hanno previsto:

e. la facoltà per i dipendenti in trasferta di richiedere, in talune circostanze, la c.d. "mancata fruizione del pasto"; al riguardo:

(1) al personale:

(a) c.d. "contrattualizzato" (cfr. art. 36, comma 8, del d.P.R. n. 51/2009) qualora dichiararsi di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete, un rimborso pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta [cfr. *sub* 2.a.(4)].

Il rimborso in questione è corrisposto nella misura di un pasto dopo 8 ore e di due pasti dopo 12 ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi;

(b) "dirigente" (cfr. art. 46, comma 6, del d.P.R. n. 164/2002, esteso per effetto dell'art. 2, comma 2, legge n. 263/2004²⁴¹) qualora dichiararsi di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta [cfr. *sub* 2.a.(4)].

In tal caso, il rimborso in parola è corrisposto nella misura di un pasto per missioni di durata non inferiore a 8 ore, a differenza del personale "contrattualizzato", e di due pasti dopo 12 ore;

(2) nel caso in cui vi sia l'obbligo di consumazione del pasto mediante l'aggregazione alla M.O.S., il militare dovrà dichiarare, con apposita attestazione, i motivi ostativi all'utilizzo della stessa.

f. che, fermo restando quanto esposto *sub* e., nel caso di missioni di durata superiore a 24 ore, il personale - solo dietro presentazione della relativa documentazione - ha diritto al rimborso del pasto nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso (comma 9 del citato art. 36; tale disposizione non si applica nei casi disciplinati dal successivo comma 12);

g. che qualora la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati (comma 11).

²⁴⁰ Recante "*Rideterminazione del limite di spesa per i pasti giornalieri rimborsabile al personale dirigenziale per incarichi di missione*".

²⁴¹ Recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia*".

Al fine di assicurare una corretta metodologia di fruizione dei pasti in missione, si evidenzia che:

h. la consumazione degli stessi:

- (1) è ammessa lungo l'itinerario per raggiungere la sede di trasferta all'andata o l'abituale sede di servizio al rientro in quanto avviene lungo il tragitto o itinerario di viaggio; diversamente, non si ritiene possibile rimborsare una spesa relativa alla fruizione di pasti che abbiano comportato una deviazione dall'itinerario previsto in quanto, in tal modo, si viene a determinare un ingiustificato prolungamento della durata della missione²⁴²;
- (2) non è ammissibile presso esercizi ubicati nell'abituale sede di servizio del militare inviato in missione²⁴³;
- (3) deve essere documentata con ricevuta fiscale (o fattura), intestata al dipendente e recante le esatte indicazioni della data e del pubblico esercizio che ha rilasciato il documento fiscale; eventuali correzioni a fatture e/o ricevute fiscali, devono essere attestate dal gestore che le ha emesse, pena l'esclusione dal rimborso.

In relazione agli effetti probatori della documentazione richiesta come giustificativo delle spese sostenute dal personale in trasferta è consentito il rimborso dello scontrino fiscale analitico qualora lo stesso riporti il codice fiscale dell'interessato, la natura, qualità e quantità della prestazione²⁴⁴.

8. Rimborso pernottamento.

Al personale inviato in missione, di durata superiore alle 12 ore, compete, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 147/1990 e delle successive disposizioni concertative (*cfr.*, da ultimo, l'art. 36 del d.P.R. n. 51/2009), il rimborso delle spese documentate per il pernottamento in albergo:

- a. fino alla prima categoria (quattro stelle) con esclusione di quella "lusso" (art. 36, comma 2);
- b. presso strutture non convenzionate, in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella sede di missione. Laddove in tale località non vi siano alberghi convenzionati, l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta, nei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 36, comma 3).

Inoltre, il vigente quadro normativo prevede ulteriori tipologie di rimborsi dell'alloggio; specificatamente:

²⁴² *Cfr.*, al riguardo, circolare prot. n. 10875 in data 10 settembre 1996 del Ministero del tesoro – Ragioneria Centrale.

²⁴³ Il diritto al trattamento economico di missione non spetta per l'attività svolta presso l'ordinaria sede di servizio (*cfr.* combinato disposto di cui all'art. 1 della legge n. 836/1973 e dell'art. 8 della legge n. 147/1990). Quanto precede in linea con le previsioni recate dalla circolare n. 6/166/6 in data 23 ottobre 2002 del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Direzione di Amministrazione.

²⁴⁴ *Cfr.* circolare n. 97/E in data 04 aprile 1997 del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, circolare n. 7/4-C-1/C-5/167 in data 19 giugno 1997 del Ministero della difesa - Direzione Generale per gli Ufficiali dell'Esercito e, da ultimo, circolare n. 6/35/54-2 in data 15 novembre 2001 del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Direzione di Amministrazione. Si evidenzia, inoltre, che il codice fiscale può essere riportato dall'interessato mediante apposita dichiarazione autocertificativa attestante, altresì, l'impossibilità (dichiarata anche verbalmente dall'esercente) di stampare i dati identificativi sul predetto documento (*cfr.* circolare n. 14505/10/c.1 del 06.02.2002 del Ministero della difesa - Persomil.).

- c. in caso di missioni di durata non inferiore a 15 giorni l'Amministrazione, ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri a carico dei relativi capitoli²⁴⁵, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera²⁴⁶;
- d. nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a 6 giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa²⁴⁷;
- e. nei casi di missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di euro 774,69 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti²⁴⁸.

Riepilogo sintetico dei pernottamenti previsti per le missioni "di lunga durata"		
<i>Durata della trasferta</i>	<i>Tipologia di pernotto</i>	<i>Riferimento normativo</i>
<i>non inferiore a 15 giorni</i>	<i>appartamento ammobiliato sul libero mercato</i>	<i>art. 46, d.P.R. n. 254/1999 e successive integrazioni</i>
<i>superiore a 6 giorni</i>	<i>residenza turistico-alberghiera</i>	<i>art. 46, d.P.R. n. 254/1999</i>
<i>superiore a 30 giorni</i>	<i>locazione di alloggio</i>	<i>art. 39, d.P.R. n. 395/1995</i>

Appare evidente che in caso di missioni di lunga durata (si pensi, a titolo esemplificativo, a quelle disposte sulla base di convenzioni o protocolli con Enti esterni o Organismi internazionali), ricade sull'*ordinatore del servizio* la specifica responsabilità di individuare ed, eventualmente, disporre il pernottamento del personale in trasferta mediante il ricorso ad una delle diverse forme di alloggiamento che, consentite dai vari provvedimenti concertativi emanati nel tempo (riepilogate in tabella), permettono all'Amministrazione di pervenire ad un contenimento dei costi. In particolare, la convenienza risulta palese se tali rimborsi si confrontano con i costi da sostenere per i pernottamenti in albergo o con l'adozione del rimborso c.d. forfetario i quali, protrandosi per lunghi periodi di tempo (diverse settimane, mesi o, al limite, anche anni) determinano un onere notevolmente maggiore.

Al fine di assicurare una corretta metodologia di rimborso dei pernottamenti in missione, si evidenzia che:

- f. il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo deve essere riferito all'occupazione di una camera con letto singolo; pertanto, documenti che dovessero

²⁴⁵ Nel computo di tali oneri sono ricompresi anche quelli per gestione e consumi.

²⁴⁶ Cfr., al riguardo, art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 254/1999, art. 24, comma 4, del d.P.R. n. 170/2007 e art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009.

²⁴⁷ Cfr., al riguardo, art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 254/1999.

²⁴⁸ Cfr., al riguardo, art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 395/1995.

esporre prezzi riferiti all'occupazione di camere con due letti potranno essere rimborsati sino alla concorrenza dell'importo relativo alla camera c.d. "singola";

- g. ai fini della liquidazione del trattamento di missione va esibita documentazione in regola con la normativa fiscale e rilasciata da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività da asseverare²⁴⁹.

Da ultimo, si rappresenta che l'art. 4, comma 98, della legge n. 183/2011 (cfr. punto 3.h.) ha previsto che il personale appartenente alle Amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluso il Corpo della Guardia di finanza, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle Amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili²⁵⁰.

Avuto riguardo al richiamato disposto normativo si evidenzia che:

- h. il Corpo - al pari delle altre amministrazioni del comparto "Sicurezza/Difesa" - ha provveduto a dare attuazione al citato art. 4 della legge n. 183/2011 mediante la realizzazione di un'applicazione web²⁵¹ (denominata AL.MIS.) finalizzata alla preventiva verifica e successiva prenotazione delle disponibilità alloggiative appositamente selezionate e, comunque, allestite secondo determinati standard rispondenti a condivisi requisiti funzionali e qualitativi²⁵²;
- i. la fruizione degli alloggi disponibili, sancita da una specifica previsione normativa destinata a tutto il Comparto "Sicurezza/Difesa", è da ritenersi obbligatoria per tutto il personale del Corpo inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio con diritto al pernottamento; sul punto, difatti, non emergono possibili interpretazioni restrittive dell'applicabilità a favore di determinate tipologie di missione, né - fatte salve le casistiche riepilogate al § 4.d. della circolare n. 215155 in data 18 luglio 2013 di questo Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza - sono contemplate espresse eccezioni o limitazioni alla validità della norma²⁵³.

Il solo parametro incontrovertibile all'applicazione della norma in rassegna risulta essere, pertanto, quello della convenienza economica che deve essere interpretata in termini di oneri complessivi per la finanza pubblica. Conseguentemente, l'autorità che dispone la missione avrà il compito di verificare che dall'applicazione della norma non discendano oneri maggiori rispetto agli altri regimi di trattamento economico di missione²⁵⁴.

²⁴⁹ Al riguardo, la Corte dei conti, con la sentenza n. 104 in data 28 settembre 2002, ha ritenuto che: "*sussista danno erariale nell'ipotesi in cui sia stato ottenuto il rimborso di spese di pernottamento sulla base di fatture rilasciate dal titolare di un ristorante non abilitato all'esercizio dell'attività alberghiera, dovendosi in tal caso ritenere non provata l'effettività della prestazione*".

²⁵⁰ Sul punto, cfr. circolari n. 385872 e 215155, rispettivamente in data 31 dicembre 2012 e 18 luglio 2013, di questo Comando Generale - III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza.

²⁵¹ <http://almis/DesktopDefault.aspx>.

²⁵² Per gli standard funzionali e qualitativi, cfr. circolari di cui alla nota n. 250.

²⁵³ Unica eccezione può essere ammessa per quelle situazioni in cui la natura e lo scopo della missione sia *ex se* incompatibile con il ricorso a strutture dell'Amministrazione (es. missioni riservate).

²⁵⁴ Al riguardo, si evidenzia come nella relazione di accompagnamento all'art. 4, comma 98, della legge n. 183/2011 è stato precisato che i destinatari della disposizione in esame sono, prioritariamente, gli appartenenti al Comparto "Sicurezza/Difesa" (incluso il personale civile di tali amministrazioni), senza prevedere alcuna limitazione in favore di particolari categorie di personale militare. Sul punto, cfr., altresì, il § 4.a. "Ambito soggettivo" della direttiva generale allegata alla circolare n. MD SSMD 0089929 in data 7 novembre 2012 del Ministero della difesa - Stato Maggiore della Difesa.

9. Criteri specifici concernenti la missione fuori sede

Al fine di una corretta attribuzione dei vari emolumenti riconducibili al trattamento economico di missione, è opportuno definire ed applicare alcuni specifici principi attuativi. In particolare:

- a. “data e orario di inizio della missione”; questi elementi devono risultare dal foglio di viaggio²⁵⁵ (ovvero dal foglio di servizio) e considerata la rilevanza giuridico-amministrativa ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico, la determinazione degli stessi è rimessa alla discrezionalità dell’ordinatore del servizio il quale, in fase di pianificazione della trasferta, avrà cura di fissare l’orario e la data di inizio missione nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

In particolare, l’orario di inizio missione è quello stabilito dall’*ordinatore del servizio* che, normalmente, in base al mezzo di trasporto utilizzato e con partenza dalla località sede di servizio, sarà così coincidente:

Mezzo di trasporto utilizzato	Orario di inizio missione	Note
<i>di proprietà dell’Amministrazione</i>	<i>vgs. i dati riportati sul “foglio di uscita” dell’automezzo.</i>	
<i>Treno</i>	30 minuti prima dell’orario ufficiale di partenza dalla stazione.	salvo diversa indicazione nel prospetto delle attestazioni del foglio di viaggio.
<i>Nave</i>	60 minuti prima dell’orario ufficiale di partenza dal porto.	salvo diversa indicazione nel prospetto delle attestazioni del foglio di viaggio.
<i>Aereo</i>	90 minuti prima dell’orario ufficiale di partenza dall’aeroporto.	salvo diversa indicazione nel prospetto delle attestazioni del foglio di viaggio.
<i>altri servizi di linea</i>	30 minuti prima dell’orario ufficiale di partenza dalla stazione/capolinea.	
<i>mezzo proprio autorizzato</i>	con i dati riportati nel prospetto delle attestazioni del foglio di viaggio.	
<i>mezzo di trasporto non autorizzato</i>	30 minuti prima dell’orario ufficiale di partenza dalla stazione (se autorizzato “Treno”) o, eventualmente, da altro scalo (in base al mezzo autorizzato).	

A titolo esemplificativo, si consideri:

<i>Missione</i>	da Roma a Torino
<i>Mezzo di trasporto autorizzato</i>	Trenitalia e mezzo aereo
<i>Vettori utilizzati</i>	Treno “Leonardo express” con partenza da Roma Termini alle ore 08:50 per Fiumicino aeroporto
	Volo Alitalia con partenza da Fiumicino alle ore 10:30
<i>Inizio missione</i>	30 minuti prima dell’orario ufficiale di partenza del primo vettore (treno) → ore 08:20

²⁵⁵ Cfr. art. 8, primo comma, della legge n. 836/1973.

Nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto non autorizzato, come orario di rientro si considerano i dati attestati dall'interessato con apposita dichiarazione sul foglio di viaggio (c.d. "*visto intermedio*" ex art. 36, comma 15, del d.P.R. n. 51/2009). In tal caso, la durata del viaggio di ritorno sarà desunta dagli orari ufficiali relativi al primo treno utile (o altro mezzo di linea autorizzato) in partenza dalla località sede di missione.

A titolo esemplificativo, in allegato 2, si riporta un esempio di missione fuori sede con specifica indicazione degli orari utili alla determinazione del relativo trattamento economico.

- b. "località di partenza e di arrivo"; la sede di partenza coincide, normalmente, con il centro abitato (o la località isolata) ove ha sede il reparto/comando di appartenenza. Ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione, la località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro della missione²⁵⁶;
- c. "visti di arrivo e partenza"; ai sensi dell'art. 36, comma 15, del d.P.R. n. 51/2009 i visti di arrivo e partenza del personale inviato in trasferta (cc.dd. "*visti intermedi*"), per tutte le tipologie di missione, vengono attestati con dichiarazione dell'interessato sul foglio di viaggio estendendo, in tal modo, al personale c.d. "contrattualizzato" quanto già previsto per i dirigenti.

Permane l'obbligo, con le medesime modalità, di apposizione del "visto di rientro in sede", da effettuarsi nel relativo quadro del certificato di viaggio;

- d. "sede di servizio"; si intende il centro abitato o la località isolata ove ha sede il reparto/comando presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio (che, ordinariamente, equivale anche alla "sede di partenza" da indicare sul foglio di viaggio)²⁵⁷;
- e. "località isolata"; da individuarsi in un agglomerato urbano isolato rispetto al centro abitato²⁵⁸;
- f. "rientro giornaliero"; l'art. 4 della legge n. 417/1978 prevede nei confronti del dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, l'obbligo del rientro giornaliero in sede qualora la natura del servizio svolto, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località di missione non disti, dalla sede di servizio, più di 90 minuti di viaggio con il mezzo di trasporto di linea più veloce (per tempo di viaggio va inteso solo quello dell'andata)²⁵⁹. In particolare, il personale è tenuto a rientrare giornalmente presso la propria sede se esplica un servizio per il quale non ricorrano esigenze tali da imporre il pernottamento nella località di trasferta;
- g. "Ente di competenza"; in ordine all'imputazione degli oneri di missione si richiama la regola generale secondo cui la competenza alla liquidazione dei fogli di viaggio

²⁵⁶ Cfr. art. 46, comma 8, del d.P.R. n. 164/2002, come modificato dall'art. 36, comma 11, del d.P.R. n. 51/2009.

²⁵⁷ Cfr. art. 1, secondo comma, della legge n. 417/1978.

²⁵⁸ Cfr. nota n. 178.

²⁵⁹ Intendendo con tale locuzione il treno o altro mezzo di linea che, dagli orari ufficiali, impieghi il minor tempo per percorrere la distanza tra le predette località (per ovvie ragioni di economicità è da escludere il mezzo aereo). Ai fini di tale confronto a nulla può valere la circostanza che il mezzo compori trasbordi durante il trasporto; in tal caso, la durata delle soste obbligate va considerata nel computo dei 90 minuti (circolare n. 70 del 21 agosto 1978 del Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato).

attestanti la trasferta svolta è da porre in capo all'Ente amministrativo nell'interesse del quale il servizio viene svolto;

- h. "facoltà di richiesta anticipo"; l'art. 39, comma 5, del d.P.R. n. 395/1995 ha consentito al personale inviato in missione di richiedere un anticipo sul trattamento di missione spettante; l'attuale normativa negoziale²⁶⁰ prevede che tale facoltà sia applicata:
- (1) sull'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento (nel limite del costo medio della categoria consentita);
 - (2) nella misura del 85% sulle presumibili spese di vitto;
 - (3) nella misura del 90% in caso di autorizzazione al rimborso forfetario;
- i. "prescrizione"; il diritto al trattamento economico di missione si prescrive in un quinquennio dalla data in cui esso è maturato (art. 2948 c.c.);
- j. "malattia nella località di missione"; nel caso in cui il dipendente si ammali nella località sede di missione e allo scadere del periodo formalmente disposto sia impossibilitato a rientrare in sede, è ammessa la corresponsione del trattamento di missione per il tempo strettamente necessario al recupero delle ottimali condizioni di salute che ne consentano il viaggio di rientro.

Nel caso di ricovero ospedaliero, invece, sarà liquidata la sola indennità di trasferta ridotta al 40%, senza rimborso del vitto e dell'alloggio in quanto a carico dell'Amministrazione ospedaliera.

10. Trattamento fiscale della missione fuori sede

Avuto riguardo allo specifico profilo²⁶¹, si rappresenta che:

- a. ai sensi, dell'art. 51, comma 5, ultimo periodo del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917²⁶² le indennità e i rimborsi di spese per le missioni nell'ambito del territorio comunale (tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore) concorrono a formare il reddito;
- b. le indennità di trasferta erogate al dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro, alla luce del contenuto dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, concorrono a formare il reddito del percipiente per la parte eccedente la franchigia di euro 46,48 per giorno intero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Tale limite è ridotto di:

- (1) un terzo (1/3) in caso di rimborso delle spese di vitto o di alloggio (stessa riduzione qualora la fornitura degli stessi avvenga gratuitamente);
 - (2) due terzi (2/3) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto (stessa riduzione qualora la fornitura degli stessi avvenga gratuitamente);
- c. la c.d. "maggiorazione oraria di missione" è assoggettata alle ritenute erariali e previdenziali negli stessi termini dell'indennità di trasferta;

²⁶⁰ Cfr. art. 36, comma 10 e 12, del d.P.R. n. 51/2009.

²⁶¹ Cfr., al riguardo, circolari nn. 220067 e 39458 in data, rispettivamente, 8 luglio 2005 e 21 aprile 2006 di questo Comando Generale - Direzione di Amministrazione.

²⁶² Recante "*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*".

- d. il rimborso forfetario di cui all'art. 46, comma 9, del d.P.R. n. 164/2002 e successive modificazioni (*cfr.* art. 24, comma 11, del d.P.R. n. 170/2007 e art. 36, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009) non è soggetto a tassazione; ciò in considerazione della "specificità" del Comparto "Sicurezza/Difesa" e alla peculiare attività svolta dal personale dipendente delle amministrazioni che lo compongono la quale non sempre consente di usufruire di strutture alberghiere, né di richiedere la documentazione fiscale comprovante una particolare prestazione di servizio²⁶³;
- e. il rimborso spettante nel caso della c.d. "mancata fruizione del pasto" - prevista, da ultimo, ai sensi dell'art. 36, comma 8, del d.P.R. n. 51/2009 - non rileva ai fini della riduzione delle soglie di esenzione e, pertanto, concorre (unitamente alle altre indennità percepite per la missione espletate fuori dalla sede di servizio) alla formazione di reddito per la parte eccedente le soglie.

11. Particolari tipologie di missione

- a. *Personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio*

Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 51/2009, allorquando detti militari siano tenuti a presentarsi:

- (1) dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile;
- (2) davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta;

il trattamento economico di missione compete solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva²⁶⁴. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna:

- (3) a titolo doloso;
- (4) per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile.

- b. *Personale citato quale teste*

Ai sensi dell'art. 199 del d.P.R. n. 115/2002 ai militari che su richiesta di parte sono chiamati a:

- (1) rendere testimonianza in relazione ad atti compiuti nell'ambito delle proprie mansioni d'ufficio (o come persona informata sui fatti);
- (2) esercitare la funzione di consulente tecnico;

spetta il rimborso delle spese di viaggio e la relativa indennità come quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento, da porre a carico della parte che ha richiesto la citazione o consulenza.

²⁶³ *Cfr.*, al riguardo, circolare n. 223506 in data 26 luglio 2013 di questo Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio.

²⁶⁴ Le disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 51/2009, si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

Sul punto si evidenzia, altresì, che:

- (3) in assenza di connessione causale tra la citazione quale teste e l'attività di servizio non può essere corrisposto alcun trattamento economico di missione;
- (4) ai sensi dell'art. 28 della legge n. 836/1973 al personale in congedo chiamato a comparire in qualità di testimone dinanzi ai tribunali per fatti correlati alla pregressa attività di servizio, compete il medesimo trattamento economico di missione previsto per i militari in servizio;
- (5) sul "foglio di viaggio" deve risultare, mediante apposita annotazione in calce o in nota allegata, la liquidazione operata dal competente ufficio di cancelleria giudiziaria con specifica distinzione degli importi afferenti:
 - (a) al rimborso spese per il viaggio di andata e ritorno (nel caso di testimone non residente)²⁶⁵;
 - (b) all'indennità c.d. "*giudiziaria*" nelle misure stabilite dagli artt. 45 e 46 del d.P.R. n. 115/2002²⁶⁶;
- (6) l'Amministrazione è tenuta a corrispondere all'interessato l'integrazione dei rimborsi *sub* (5) sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione spettante al personale del Corpo²⁶⁷, ai sensi della normativa vigente;
- (7) al ricorrere dei previsti requisiti, anche per le trasferte correlate alle citazioni di teste, è possibile autorizzare la corresponsione della somma forfetaria di cui all'art. 36, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009 alla quale, comunque, verranno sottratti gli emolumenti disciplinati dall'art. 46 del d.P.R. n. 115/2002, liquidati dai competenti uffici "Spese di giustizia".

Giova evidenziare che, al fine di non compromettere il rimborso previsto dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 (biglietto ferroviario di 2° classe), per le missioni in parola, per il raggiungimento dell'ufficio giudiziario presso il quale il teste deve essere sentito, è opportuno che l'*ordinatore del servizio* disponga l'utilizzo del mezzo ferroviario o di altro mezzo di trasporto di linea.

c. *Personale chiamato a svolgere le funzioni di Giudice presso il Tribunale militare*

Ai sensi dell'art. 54, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66²⁶⁸ gli Ufficiali della Guardia di finanza che prestano servizio nella circoscrizione di un Tribunale militare possono essere chiamati, mediante estrazione a sorte, a svolgere la funzione di giudice per la durata ordinaria di un bimestre.

In tal caso, gli oneri relativi alle missioni fuori sede espletate dagli Ufficiali destinatari della nomina in rassegna sono posti interamente a carico dei capitoli di

²⁶⁵ Cfr. art. 46, comma 1 e 2, del d.P.R. n. 115/2002 che prevede, al riguardo, un rimborso pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dal capo dell'Ufficio giudiziario che ha disposto la comparizione del teste stesso.

²⁶⁶ In particolare, il d.P.R. n. 115/2002 prevede:

- all'art. 45, comma 2, un'indennità giornaliera di euro 0,36 per i testimoni residenti nel Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero in una località che dista dallo stesso non oltre 2,5 km;
- all'art. 46, comma 3, un'indennità giornaliera di euro 0,72 per ogni giornata di viaggio e di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame in favore dei testimoni non residenti.

L'indennità di soggiorno è dovuta per i giorni in cui il teste è obbligato a rimanere fuori dalla propria residenza e per ogni pernottamento. Uguale indennità spetta alla persona che accompagni un teste minore degli anni 14 o invalido grave (cfr., al riguardo, l'art. 47 del d.P.R. n. 115/2002).

²⁶⁷ Cfr. art. 48, del d.P.R. n. 115/2002.

²⁶⁸ Recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*".

bilancio del Corpo considerato che la Magistratura militare non dispone di alcun capitolo che possa soddisfare le spese in argomento.

d. *Personale comandato e distaccato*

Ai militari del Corpo comandati presso Enti/Amministrazioni o “distaccati d'autorità” presso altri reparti del Corpo compete il trattamento economico di missione limitatamente alla durata del viaggio compiuto per recarsi dal proprio comando alla sede di distacco²⁶⁹.

Sul punto, si consideri che per il personale “distaccato” l'abituale sede di servizio deve essere individuata nella località ove l'interessato risulta impiegato in forza del provvedimento di comando/distacco; conseguentemente, allorché lo stesso viene inviato in trasferta in località distanti oltre 10 Km., al ricorrere dei presupposti richiesti dalla vigente normativa, si potrà legittimamente corrispondere il trattamento economico di missione:

- (1) per la durata complessiva della cennata trasferta;
- (2) quantificato sulla base delle voci indennitarie riepilogate negli appositi modelli di foglio di viaggio in uso alla Guardia di finanza.

Relativamente all'imputazione degli oneri di missione si ribadisce la regola generale secondo cui la competenza alla liquidazione dei fogli di viaggio è da porre in capo all'Amministrazione o Ente nell'interesse del quale il servizio viene svolto (*cfr. sub 9.g.*).

e. *Personale comandato al seguito e per collaborare con dirigenti*

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 147/1990 il dipendente inviato in missione al seguito e per collaborare con personale di qualifiche più elevate (dirigente civile o militare), o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione, può essere autorizzato con provvedimento motivato, a fruire delle agevolazioni e dei rimborsi spettanti allo stesso, ad eccezione delle relative diarie di missione.

Quanto precede in ragione della piena e costante collaborazione richiesta al personale facente parte del seguito del dirigente che, per ragioni strettamente connesse al servizio, non ha alcuna discrezionalità nella scelta degli esercizi commerciali ove fruire del vitto e/o alloggio²⁷⁰.

Sul punto, inoltre, si evidenzia che:

- (1) la c.d. “*mancata fruizione del pasto*” non può annoverarsi tra i benefici concessi al militare “*comandato in missione al seguito e per collaborare con il personale dirigente*”. Ciò in ragione di un'interpretazione logico-sistematica della fattispecie in esame, non risultando alcuna spesa effettivamente sostenuta o attività posta in essere, tali da giustificare rimborsi nei termini indicati dalla richiamata normativa di riferimento. Conseguentemente, per il personale in rassegna, il rimborso in esame compete in relazione ai limiti di spesa previsti per la categoria di appartenenza (e non per quella superiore);

²⁶⁹ Il relativo onere si ritiene debba essere imputato all'Ente amministrativo nel cui interesse il movimento viene effettuato e da ricondursi, nel caso specifico, al reparto che amministra il comando sede del distacco.

²⁷⁰ *Cfr.*, al riguardo, la nota n. 181260 in data 20 dicembre 1984 del Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. e circolare n. 93200 in data 17 aprile 1987 di questo Comando Generale - Direzione di Amministrazione.

(2) i militari che svolgono il servizio di:

- (a) autiere;
- (b) scorta, protezione e tutela;

espletando attività che risultano separate e “terze” rispetto ad un rapporto di natura tipicamente collaborativa, non possono avanzare la richiesta economica in rassegna, stante la natura stessa della loro attività, fatte salve motivate eccezioni.

Queste ultime, nello specifico, sono da individuarsi in relazione a quelle fattispecie per cui risulti un’effettiva, comprovata attività di collaborazione e a condizione che:

- (c) la stessa si espliciti, per modalità e contenuti, in modo diretto;
- (d) sussista un’immediata e motivata correlazione tra l’apporto in concreto fornito dal personale collaborante e l’incarico da questi ricoperto (se necessario ricostruibile *ex post* anche su base documentale) tenuto conto delle funzioni ordinariamente attribuitegli;
- (e) il provvedimento di autorizzazione contenga valide motivazioni ed indichi la particolare circostanza secondo cui il servizio è stato svolto al seguito e per diretta collaborazione.

f. *Accertamenti sanitari*

Ai sensi dell’art. 16, del d.P.C.M. in data 3 luglio 1965²⁷¹ al personale militare autorizzato a recarsi fuori della ordinaria sede di servizio per ricovero in luoghi di cura, o per le cure di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 14 spetta il trattamento di missione secondo le norme vigenti, limitatamente alla durata del viaggio di andata e di ritorno in sede.

L’attuale quadro normativo vigente in materia è delineato, oltre che dalla predetta norma²⁷², anche dall’art. 36, comma 6, del d.P.R. n. 51/2009 secondo cui al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l’Amministrazione abbia iniziato d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Sul punto, ferme restando le prescrizioni generali poste dalla vigente normativa, giova evidenziare che al personale:

- (1) in servizio, inviato per accertamenti²⁷³:
 - (a) “avviati d’ufficio” o, comunque, nell’interesse dell’Amministrazione compete il trattamento economico di missione;

²⁷¹ Recante “Norme per l’applicazione della legge 1° novembre 1957, n. 1140, e della legge 27 luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza e di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio a favore del personale militare”. Si precisa che le due leggi citate in rubrica sono state abrogate dall’art. 1, comma 220, della legge n. 266/2005. La successiva legge n. 296/2006 (art. 1, comma 555) ha tuttavia previsto che la citata norma abrogativa non avesse effetto per le spese di cura o di ricovero bensì per quelle relative alle cure termali, lasciando nei fatti, ad eccezione di queste ultime, inalterato il precedente impianto dispositivo.

²⁷² Recepita con la circolare n. 439497 in data 2 dicembre 1996 dell’allora Servizio Amministrativo di questo Comando Generale.

²⁷³ In linea con le previsioni recate dalla circolare n. 333/G/9814.B in data 12 dicembre 1986 del Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale.

- (b) “a domanda” compete - ad esito favorevole all’accertamento - il trattamento economico di missione. In tutti gli altri casi nulla è dovuto;
 - (c) “per collocamento in aspettativa, riforma, pensione” compete il medesimo trattamento *sub* (a);
- (2) in aspettativa per motivi di salute, quando sottoposto d’ufficio a visita medico-fiscale, qualora l’esito sia:
- (a) “idoneo”, con riammissione in servizio, compete il trattamento economico di missione per il tempo strettamente necessario all’accertamento medico;
 - (b) “non idoneo”, nulla è dovuto;
- (3) in congedo chiamato per accertamenti²⁷⁴:
- (a) “d’autorità” dell’idoneità fisica ai fini del proscioglimento definitivo dagli obblighi di servizio o per l’avanzamento al grado superiore o per l’idoneità all’ausiliaria o alla riserva o visite di controllo per infermità contratte in servizio, compete soltanto il rimborso delle spese di trasporto personale;
 - (b) di ogni altro genere, nulla è dovuto;
- (4) che si reca presso le Commissioni medico-ospedaliere (anche di 2^a istanza), le infermerie o altre strutture sanitarie sarà attribuita la posizione di stato in cui lo stesso si trovava prima dell’invio (anche nel caso in cui l’accertamento è disposto “a domanda” dell’interessato), fino all’emissione del nuovo giudizio da parte dei predetti Enti. Conseguentemente, tutto il periodo necessario per l’effettuazione degli accertamenti è da considerarsi come:
- (a) attività di servizio, se il militare proviene dalla *idoneità*;
 - (b) licenza straordinaria/aspettativa, a seconda dei casi, se proveniente dalla *inidoneità*.²⁷⁵

Ciò nondimeno, sebbene durante il periodo in cui il personale rimane a disposizione della C.M.O. espleta degli adempimenti che, seppur non disposti d’ufficio, sono tuttavia destinati a collocarsi in un contesto procedimentale di evidente interesse pubblico risulta, altresì, evidente come il militare in tale circostanza non svolga alcuna prestazione lavorativa e, pertanto, nella fattispecie in esame, qualora gli accertamenti presso la C.M.O. si protraggano oltre l’ordinario orario di servizio, non potrà essere corrisposto né il compenso per lavoro straordinario e neppure la maggiorazione oraria di missione venendo, appunto, a mancare il duplice presupposto della prestazione lavorativa e del correlato turno giornaliero pianificato²⁷⁶.

In allegato 3 è stato predisposto un prospetto riepilogante talune delle molteplici missioni riconducibili allo svolgimento di accertamenti sanitari presso le Strutture sanitarie o le Commissioni medico-ospedaliere (anche di 2^a istanza).

²⁷⁴ Cfr. nota precedente.

²⁷⁵ In linea con le previsioni recate dalla circolare n. MDE24363/33204/Sez.med.Leg/10.3.4.1 in data 18 marzo 2009 del Comando Logistico dell'Esercito - Dipartimento di Sanità.

²⁷⁶ In linea con le previsioni recate dalla circolare n. 333/9807 H.A. in data 29 giugno 1995 del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale.

g. *Frequentatori di corso*

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, terzo comma, della legge n. 836/1973 e 1, sesto comma, della legge n. 417/1978, si rappresenta che nei confronti del personale impegnato nella frequenza di corsi (al quale compete - qualora obbligato a fruire di vitto e di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione - la sola corresponsione dell'indennità di trasferta ridotta al 60%, *cfr.* § *sub* 2.a.) non è dovuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per rientrare presso la propria abitazione (o presso la sede abituale di servizio) quando lo spostamento avviene "a domanda" dell'interessato; i predetti viaggi comportano l'interruzione del trattamento economico di missione per i periodi trascorsi fuori dalla sede di missione.

Invero, a fronte del movimento effettuato dal personale al termine dei corsi di formazione per il raggiungimento del reparto di "prima assegnazione", al ricorrere dei requisiti posti dall'attuale quadro normativo, compete il trattamento economico di missione.

h. *Spese di giustizia*

Ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 115/2002²⁷⁷ gli oneri afferenti le missioni fuori sede svolte dai militari del Corpo per l'espletamento di attività che si concretizzano in atti attribuiti per legge al Magistrato²⁷⁸ e da questi direttamente delegati agli ufficiali e agenti di p.g., devono essere imputati come spesa di giustizia e posti a carico della cancelleria dell'organo giudiziario delegante il servizio²⁷⁹.

Diversamente, qualora l'attività delegata dall'A.G. concerna atti che rientrano nella normale attribuzione dei soggetti cui può avvalersi il Magistrato, gli oneri di missione eventualmente derivanti dovranno essere posti a carico del rispondente capitolo di bilancio del Corpo.

i. *Servizi di scorta a treni, battelli e piroscafi*

A seguito di specifici accordi e convenzioni stipulati tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera²⁸⁰ taluni Reparti del Corpo forniscono personale - su disposizione dell'Autorità doganale - per lo svolgimento, tra l'altro, di servizi di scorta su treni (fino al raggiungimento della prima stazione elvetica) e su battelli ed aliscafi in navigazione.

In tal caso, ai predetti militari compete l'indennità di trasferta così come previsto, al successivo § k., per le missioni c.d. "in deroga".

j. *Missione unica e continuativa*

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 836/1973 si considera missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 417/1978, la corresponsione dell'indennità di trasferta cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.

²⁷⁷ Recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

²⁷⁸ Ivi compresa la Magistratura contabile.

²⁷⁹ Resta fermo che se un soggetto delegato ritenga di avvalersi di un agente/ufficiale di p.g., non indicato nella delega rilasciata dall'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento di attività di supporto (es. autista), il trattamento economico di missione di quest'ultimo non potrà essere posto a carico della cancelleria dell'organo giudiziario.

²⁸⁰ Concernenti l'istituzione di uffici per controlli nazionali abbinati e controlli in corso di viaggio presso stazioni ferroviarie e tratte di navigazione.

Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Da ciò ne consegue che:

- (1) un'interruzione per motivi di servizio di durata:
 - (a) pari o inferiore a 60 gg., si computa nella durata complessiva della missione e, qualora rimangano vigenti i requisiti generali previsti dall'attuale quadro normativo, si può continuare a liquidarsi il previsto trattamento economico di missione;
 - (b) superiore a 60 gg. e prima che siano scaduti i 240 giorni, l'incarico deve intendersi rinnovato e, pertanto, nell'ipotesi di un successivo invio nella stessa località di missione, il citato limite dei 240 giorni sarà computato *ex novo*;
- (2) una sospensione per motivi diversi da quelli di servizio (quali, a titolo esemplificativo, la fruizione della licenza ordinaria, un periodo di aspettativa o di malattia, rientro nella località di dimora o presso la sede abituale di servizio) prima che siano scaduti i 240 giorni determina che tale periodo si escluda dal computo della durata della trasferta e, conseguentemente, in virtù del disposto di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 417/1978²⁸¹, si interrompe il trattamento economico di missione.

La corresponsione degli emolumenti e il conteggio delle giornate di trasferta saranno ripristinati qualora l'interessato compia ulteriori trasferte, sempre nella medesima località, fino al raggiungimento del limite dei 240 giorni.

k. *Missioni c.d. "in deroga"*

Ai sensi dell'art. 10, della legge n. 836/1973 al personale che si reca in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per il territorio nazionale²⁸².

Ciò nondimeno ai sensi dell'art. 13, legge n. 417/1978, per dette missioni c.d. "in deroga" ai limiti di distanza e di durata, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore ai 10 km previsti alla lettera d) del terzo comma dell'art. 3 della citata disposizione.

Ai sensi dell'art. 36, comma 16, del d.P.R. n. 51/2009 l'emolumento in rassegna è corrisposto, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero²⁸³ degli Stati confinanti lungo l'arco alpino (Francia, Confederazione Elvetica, Austria e Slovenia) o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti (a titolo esemplificativo i servizi presso i Centri comuni di Cooperazione di polizia e

²⁸¹ "L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma".

²⁸² Al riguardo, il parere del Consiglio di Stato n. 498 del 26.10.1982, ha stabilito che il contenuto dell'art. 10 della legge n. 836/1973 deve intendersi applicabile a tutto il personale dell'Amministrazione inviato in missione, indipendentemente da quale che sia la sede di servizio da cui proviene.

²⁸³ Ad esempio i servizi di controllo del territorio estero contiguo al confine terrestre svolti congiuntamente al personale di Forze di polizia del paese estero, c.d. "pattuglie miste o di dispositivo interforze".

doganale di Thorn Maglern-Austria, Modane-Francia e Chiasso-Confederazione Elvetica)²⁸⁴.

Per quanto concerne la misura della diaria di trasferta, in ragione del citato art. 13, si rappresenta che gli adeguamenti economici introdotti:

- (1) dall'art. 1, primo comma, della legge n. 417/1978;
- (2) dai successivi provvedimenti ministeriali (decreti ministeriali datati 10 maggio 1979, 13 febbraio 1980, 6 febbraio 1982, 4 febbraio 1983, 10 febbraio 1984 e 11 aprile 1985),

non si applicano alle missioni c.d. "*in deroga*" ai limiti di distanza e di durata stabiliti dalla legge n. 836/1973.

Conseguentemente, per le trasferte in rassegna, è rimasta ferma la disciplina indennitaria prevista dall'originaria legge n. 836/1973, di seguito riepilogata:

	<i>Importo originale (in lire)</i>	<i>Importo giornaliero (in euro)</i>	<i>Importo orario (in euro)</i>
Generale di Corpo d'Armata	18.000	€ 9,30	€ 0,388
Generale di Divisione	15.000	€ 7,75	€ 0,323
Generale di Brigata e Colonnello	12.600	€ 6,51	€ 0,271
Tenente Colonnello, Maggiore e Capitano	10.800	€ 5,58	€ 0,233
Tenente e Sottotenente	9.600	€ 4,96	€ 0,207
Maresciallo Aiutante	10.800	€ 5,58	€ 0,233
Maresciallo Capo, Maresciallo Ordinario e Maresciallo	8.400	€ 4,34	€ 0,181
Brigadiere Capo, Brigadiere e Vicebrigadiere	7.200	€ 3,72	€ 0,155
Appuntato Scelto e Appuntato	6.600	€ 3,41	€ 0,142
Finanziere Scelto e Finanziere	5.400	€ 2,79	€ 0,116
Allievo Finanziere	4.800	€ 2,48	€ 0,103

I. *Trasferte svolte per motivi privati*

Il diritto al trattamento economico di missione, ivi incluso il rimborso per le spese di viaggio, è sempre escluso nei seguenti casi:

- (1) partecipazione a titolo privato a cerimonie o eventi (anche di altri Enti o Forze armate);
- (2) esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- (3) istanze di conferimento per motivi privati concesse, ai sensi delle attuali vigenti disposizioni, con il Sig. Ministro o con la Superiore Gerarchia.

²⁸⁴ Cfr., al riguardo, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 139 in data 14 gennaio 2009.

12. Aggregazione

Il Consiglio di Stato, con parere n. 886 del 23 gennaio 1979, ha definito l' "*aggregazione*" come un istituto di carattere generale delle Forze armate procedente dalla dottrina del loro impiego operativo; essa si sostanzia nell'ordine a un determinato Ente di ricevere gruppi di militari o militari isolati e di provvedere a determinate loro esigenze al fine, tra l'altro, di garantire la massima efficienza nell'organizzazione dei Reparti e nell'utilizzazione degli uomini disponibili.

L'Alto Consesso, inoltre, ha previsto che tale istituto, seppure utilizzato marginalmente nell'ambito degli attuali impieghi dei militari del Corpo, possa coesistere con il trattamento economico di missione.

La disciplina dell' "*aggregazione*" era inizialmente prevista dall'art. 71 del d.P.R. 20 marzo 1986, n. 189, che individuava, nell'ambito della forza "amministrata", quale categoria di personale destinatario del peculiare istituto, i sottufficiali, gli appuntati e i finanziari di altri Enti e reparti presi temporaneamente in amministrazione, per esigenze di servizio.

Il citato provvedimento è stato successivamente abrogato dall'art. 65 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze datato 14 dicembre 2005, n. 292, recante il "Nuovo regolamento di amministrazione per la Guardia di Finanza". Tale provvedimento, al Capo III, comma 1, dell'art. 36, nel ridefinire il concetto di "*Forza amministrata*", ha:

- a. attuato il contenuto dell'art. 47, del d.P.R. n. 254/1999, secondo cui le disposizioni di cui al citato art. 71, e successivo, non si applicano al personale in servizio permanente e coniugato;
- b. modificato, di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 1999, la nozione di "*forza aggregata*", definendo la stessa come il "*personale di altri comandi, preso temporaneamente in amministrazione per esigenze di servizio, escluso quello in servizio permanente e coniugato*".

Da ultimo, l'Ente che amministra il personale "*aggregato*", come sopra individuato, ai sensi dell'art. 37 del "Nuovo regolamento di amministrazione", deve corrispondere a detto personale il vitto e l'alloggio, quando dovuti, nonché:

- c. ove si tratti di espletamento di servizi, ad esclusione dei corsi, di una durata prevista superiore a 120 giorni, lo stesso trattamento economico contemplato per il personale in forza effettiva senza trattamento di missione;
- d. ove si tratti di espletamento di servizi di durata prevista non superiore a 120 giorni, il trattamento economico di missione, con oneri a carico dell'Ente nell'interesse del quale il servizio viene svolto.

13. Regime di cumulabilità

Alla luce del quadro normativo e applicativo di riferimento, il trattamento economico di missione, per un medesimo servizio, non è cumulabile:

- a. con l'indennità supplementare di fuori sede (di cui all'art. 10, quarto comma, legge n. 78/1983). In merito, giova richiamare il criterio ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato che ha ritenuto determinante, ai fini solutori della problematica afferente alla cumulabilità o meno tra due indennità, non tanto la presenza/assenza di statuizioni normative espresse al riguardo, quanto la valutazione delle attività

operative svolte e delle relative disagiate condizioni di impiego. Pertanto, secondo tale orientamento, sarebbero cumulabili solo le indennità che mirano a compensare attività distinte per finalità e per tipologia di intervento²⁸⁵;

- b. con l'indennità supplementare di marcia, di cui all'art. 8, primo comma, della legge n. 78/1983 [art. 10, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 147/1990];
- c. con l'indennità di ordine pubblico fuori sede [art. 10, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 147/1990];
- d. con l'indennità per i servizi congiunti fuori sede, di cui all'art. 24, comma 75, del decreto-legge n. 78/2009.

14. Abrogazioni

Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti direttive:

- a. circolare n. 168472/62130 in data 20 settembre 1978;
- b. circolare n. 106634/62130 in data 20 maggio 1981;
- c. circolare n. 197230/62130 in data 7 novembre 1981;
- d. circolare n. 48792/62130 in data 25 febbraio 1982;
- e. circolare n. 86965/62130 in data 29 marzo 1983;
- f. circolare n. 111532/62130 in data 16 maggio 1985;
- g. circolare n. 444/62130 in data 19 aprile 1990
- h. circolare n. 122655/62130 in data 24 luglio 1990;
- i. circolare n. 219061/62130 in data 22 agosto 1990;
- j. circolare n. 332576/6213 in data 13 dicembre 1990;
- k. circolare n. 67341/62130 in data 4 marzo 1992;
- l. circolare n. 2777/62130 in data 4 gennaio 1996;
- m. circolare n. 337111/62118 in data 23 settembre 1996 (*cf.* Titolo I, Capitolo 6, paragrafo 1., punto e.);
- n. circolare n. 439497 in data 2 dicembre 1996;
- o. circolare n. 292151 in data 5 agosto 1997;
- p. circolare n. 153888 in data 22 maggio 1998;
- q. circolare n. 31666 in data 3 agosto 1998;
- r. circolare n. 280193 in data 6 settembre 1999 (*cf.* Titolo I, Capitolo 6, paragrafo 1., punto i.);
- s. circolare n. 372234 in data 18 novembre 1999;
- t. circolare n. 397166 in data 27 gennaio 2000;
- u. circolare n. 399329/62130 in data 15 novembre 2002;
- v. circolare n. 327647/62111/2[^] in data 24 settembre 2002, limitatamente al punto B.;
- w. circolare n. 421751/62130 in data 18 dicembre 2003;

²⁸⁵ *Cfr.*, tra le altre, sentenze nn. 2237/2008, 6632/2007 e 1006/2006, laddove l'Alto Consesso ha escluso la possibilità di compensare, con distinte indennità, attività da espletarsi sempre nelle medesime condizioni.

- x. circolare n. 309384 in data 27 settembre 2004;
 - y. circolare n. 333871/62 in data 18 ottobre 2004;
 - z. circolare n. 11441/62112 in data 17 gennaio 2005;
 - aa. circolare n. 18107/62 in data 21 gennaio 2005;
 - bb. circolare n. 293636/62 in data 20 dicembre 2006;
 - cc. circolare n. 65527/62 in data 27 febbraio 2007;
 - dd. circolare n. 413417 in data 17 dicembre 2007;
 - ee. circolare n. 6110/62 in data 9 gennaio 2008;
 - ff. circolare n. 392374 in data 20 novembre 2009;
 - gg. circolare n. 395802 in data 26 novembre 2009;
 - hh. circolare n. 196068 in data 11 giugno 2009, limitatamente al punto 5.d.;
 - ii. circolare n. 374342 in data 14 dicembre 2012.
- È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria.

15. Allegati

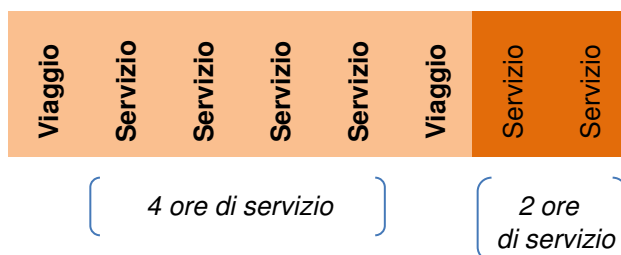
a. *Allegato n. 1 – Esempi di calcolo “maggiorazione oraria di missione”*

** Tutti i dati contenuti nel presente allegato sono puramente esemplificativi.*

Esempio 1

Turno pianificato 08.00/14.00 $\Rightarrow$ **6 ore**

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22



Nr. 6 ore di servizio a copertura del turno giornaliero

Il militare ha:

- a. svolto una missione di 6 ore, pari alla durata del turno giornaliero pianificato;
- b. diritto, nello specifico, a:
 - (1) nr. 6 ore di indennità di missione;
 - (2) nr. 2 ore di maggiorazione oraria di missione;
 - (3) nessun compenso per lavoro straordinario.

Esempio 2

Turno pianificato 08.00/14.00 $\Rightarrow$ 6 ore

06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Servizio	Servizio	Viaggio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Viaggio	Servizio	Servizio						
<i>Copertura turno giorn. pian.</i>		<i>Copertura turno giornaliero pianificato</i>													

Nr. 6 ore di servizio a copertura del turno giornaliero

Il militare ha:

- svolto una missione di 6 ore;
- prestato complessivamente n. 8 ore di servizio (4 in sede e 4 in missione) superando, quindi, la durata del turno giornaliero pianificato;
- diritto, nello specifico, a:
 - nr. 2 ore di compenso straordinario a fronte di ulteriori servizi svolti (14/16);
 - nr. 2 ore di maggiorazione oraria di missione;
 - nr. 6 ore di indennità di missione.

Esempio 3

Turno pianificato 08.00/14.00 $\Rightarrow$ 6 ore

06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Viaggio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Viaggio	Servizio	Servizio						
<i>Copertura turno giornaliero pianificato</i>															

Il militare ha:

- svolto una missione di 8 ore;
- prestato complessivamente n. 8 ore di servizio (2 in sede e 6 in missione) superando, quindi, la durata del turno giornaliero pianificato;
- diritto, nello specifico, a:
 - nr. 2 ore di compenso straordinario a fronte di ulteriori servizi svolti (14/16);
 - nr. 2 ore di maggiorazione oraria di missione;
 - nr. 6 ore di indennità di missione.

Esempio 4

Turno pianificato 08.00/16.00 $\Rightarrow$ 8 ore

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Servizio	Viaggio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Pasto	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Viaggio	Servizio	Servizio
----------	---------	----------	----------	----------	----------	-------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------

Copertura
turno
giornaliero
pianificato

Copertura
turno giorn. pianificato

Copertura
turno giornaliero
pianificato

Nr. 8 ore di servizio a copertura del turno giornaliero

Il militare ha:

- a. svolto una missione di 11 ore (08/19), superiore alla durata del turno giornaliero pianificato;
- b. diritto, nello specifico, a:
 - (1) n. 1 ora di compenso straordinario maturato durante la trasferta (17/18);
 - (2) n. 2 ore di maggiorazione oraria di missione;
 - (3) n. 2 ore di compenso straordinario a fronte di ulteriori servizi svolti a termine missione (19/21);
 - (4) n. 11 ore di indennità di missione.

Esempio 5

Turno pianificato 08.00/14.00 $\Rightarrow$ 6 ore

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

Viaggio	Viaggio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 12/13 13/14 14/15

Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Viaggio	Viaggio
--------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Orario a copertura del
turno pianificato giornaliero

Termine missione

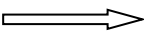
Il militare, ha:

- a. svolto una missione di 30 ore;
- b. diritto, nello specifico:
 - (1) per la prima giornata, avendo svolto n. 6 ore di servizio (10/16) a copertura del turno giornaliero, a:
 - (a) n. 2 ore di maggiorazione oraria di missione;
 - (b) n. 16 ore di indennità di missione;
 - (2) per la seconda giornata a:
 - (a) n. 2 ore di compenso straordinario maturato durante la trasferta (avendo svolto 8 ore di "servizio attivo" a fronte di 6 ore di servizio pianificate);
 - (b) n. 2 ore di maggiorazione oraria di missione.
 - (c) n. 14 ore di indennità di missione.

Esempio 6

Frequenza di un corso "a tempo pieno" della durata di gg. 2 fuori dalla sede ordinaria di servizio.

Giorno 1

Turno pianificato 08.00/14.00  **6 ore**

Servizio in sede svolto prima dell'invio in missione, a copertura del turno giornaliero pianificato

07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio				Viaggio	Viaggio	Viaggio	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo

Giorno 2

07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
Riposo	Lezione	Lezione	Lezione	Lezione	Pasto	Lezione	Lezione	Lezione	Lezione	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo

Giorno 3

07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
Riposo	Lezione	Lezione	Lezione	Lezione	Pasto	Lezione	Lezione	Lezione	Lezione	Lezione	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo	Riposo

Giorno 4

07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
Riposo	Viaggio	Viaggio	Viaggio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio	Servizio				

Termine della missione fuori sede 

Orario a copertura del turno giornaliero pianificato

Il militare:

- a. il giorno 1 ha svolto:
 - (1) n. 6 ore di servizio presso il proprio reparto, a copertura del turno giornaliero pianificato;
 - (2) n. 7 ore di missione, con diritto al percepimento della relativa indennità;
 - (3) n. 3 ore di maggiorazione oraria di missione (17/20 in viaggio);
- b. i giorni 2 e 3 è stato effettivamente presente presso l'istituto/reparto per la frequenza del corso, secondo il relativo calendario addestrativo e, pertanto, matura solo l'indennità di trasferta con le riduzioni previste in base alla modalità di fruizione del vitto e alloggio;
- c. il giorno 4, termina le attività addestrative calendarizzate, pertanto:
 - (1) la missione avrà una durata residua di ore 11 (dalle 00.00 alle 11.00), con diritto alla corresponsione della relativa diaria di trasferta, senza svolgimento di attività di servizio;
 - (2) n. 3 ore di maggiorazione oraria di missione (08/11);
 - (3) allo stesso compete la liquidazione di n. 2 ore di compenso per straordinario (17/19) per l'ulteriore attività svolta, al termine della missione, presso la propria sede di servizio quale eccedenza rispetto alla durata del turno giornaliero pianificato.

b. *Allegato n. 2 – Orari di inizio e termine missione*(1) **Ordine di servizio:**

Militare in servizio presso la Compagnia di Viterbo inviato in missione isolata a Roma, presso il Comando Regionale; data e ora della partenza: 26 aprile 2015 ore 7.00; mezzo autorizzato: treno + mezzi pubblici.

(2) **Svolgimento della missione secondo quanto impartito con ordine di servizio:**

- partenza del treno (primo utile) per Roma Termini il 26 aprile 2015 alle ore 7.10;
- arrivo a Roma Termini il 26 aprile 2015 alle ore 8.40;
- utilizzo della metropolitana per raggiungere il Comando Regionale;
- arrivo al Comando Regionale il 26 aprile 2015 alle ore 9.10;
- partenza dal Comando Regionale per Roma Termini il 26 aprile 2015 alle ore 15.15;
- arrivo a Roma Termini il 26 aprile 2015 alle ore 15.40;
- partenza del treno (primo utile) per Viterbo il 26 aprile 2015 alle ore 16.10;
- arrivo alla stazione di Viterbo il 26 aprile 2015 alle ore 17.25;

(3) **Svolgimento della missione secondo quanto dichiarato dal militare:**

- utilizzo del mezzo proprio non autorizzato;
- partenza per Roma, Comando Regionale il 26 aprile 2015 alle ore 7.00;
- arrivo a Roma, il 26 aprile 2015 alle ore 8.45;
- partenza per il rientro a Viterbo il 26 aprile 2015 alle ore 15.15;
- rientro in sede il 26 aprile 2015 alle ore 17.00;
- rimborso spese di viaggio nel limite del costo del biglietto ferroviario di 1^a classe;
- rimborso di un pasto.

(4) **Elementi utili alla liquidazione dell'indennità di missione:**

- **inizio missione: ore 6.40** (30 minuti prima dell'orario ufficiale) per l'ora di inizio della missione *cfr. sub 9.a.*;
- **durata del viaggio di andata: dalle ore 7.10 alle ore 8.40**
si fa sempre riferimento all'orario ufficiale del mezzo autorizzato, sia per la partenza che per l'arrivo presso la sede di destinazione;
- **inizio e durata del viaggio di ritorno;**
per l'inizio del viaggio si fa riferimento alla dichiarazione del militare apposta sulla pertinente certificazione ex art. 36, comma 15, del d.P.R. n. 51/2009 il quale recita che *"i visti di arrivo e partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio"* (nell'esempio considerato, l'orario dichiarato dal militare è: **15.15**).
Per durata del viaggio, resta fermo l'orario ufficiale di partenza e di arrivo del mezzo autorizzato (primo treno utile: **16.10 - 17.25**), per cui l'intervallo di tempo da considerare è di un'ora e quindici minuti primi;
- **fine missione alle ore 16.30;**
ai fini della liquidazione del previsto trattamento economico di missione, si considerano come termine della stessa le ore **16.30**, risultanti dall'orario di partenza dichiarato dal militare (15.15) più il tempo di percorrenza del primo treno utile (nel caso dell'esempio: 1.15);
Durata della missione: dalle 6.40 alle ore 16.30 = ore 9,50 arrotondate a **10** ore.

(5) **Elementi utili alla liquidazione del viaggio:**

- Turno giornaliero pianificato per il 26 aprile 2015 = 6 ore;
- Servizio effettivo svolto durante la missione: ore 6.30 (dalle ore 08.45 alle 15.15), arrotondate a **7** ore;
- Durata del viaggio di andata: ore 1.30 (dalle 07.10 alle ore 8.40),
- Durata del viaggio di ritorno: ore 1.15 (dalle 16.10 alle ore 17.25).

(6) **Competenze da liquidare** (turno giornaliero pianificato = 6 ore):

- N. 10 ore di indennità di missione;
- N. 1 ora di compenso straordinario;
- N. 3 ore di maggiorazione oraria di missione.

c. Allegato n. 3 – Esempi di missioni per accertamenti sanitari

Invio presso	Tipologia di accertamento sanitario	A domanda / d'ufficio	Rilascio foglio di viaggio	Riconoscimento, ai fini economici, del trattamento economico di missione	
C.M.O.	Istanza di riconoscimento "dipendenza causa di servizio".	A seguito di DOMANDA del militare (a)	SI	SI (b)	solo a seguito del riconoscimento della "dipendenza causa di servizio"
C.M.O.	Istanza di riconoscimento "dipendenza causa di servizio".	A seguito di avvio d'UFFICIO da parte dell'Amministrazione (c)	SI	SI (b)	ai sensi dell'art. 36, comma 6, d.P.R. 51/2009
C.M.O.	Ascrivibilità a tabella / categoria qualora venga riconosciuta la dipendenza da c.s. mediante il "Modello C - lesioni traumatiche".	A seguito di DOMANDA del militare al quale è stato redatto il "Modello C - lesioni traumatiche" (d)	SI	SI (b)	ai sensi dell'art. 36, comma 6, d.P.R. 51/2009
C.M.O.	Ai fini del riconoscimento della "dipendenza causa di servizio" qualora venga negata la dipendenza da c.s. mediante il "Modello C - lesioni traumatiche".	A seguito di DOMANDA del militare al quale è stata negata la d.c.s. mediante il "Modello C - lesioni traumatiche"	SI	SI (b)	ai sensi dell'art. 36, comma 6, d.P.R. 51/2009
C.M.O.	Aggravamento di infermità SI dipendente da c.s. (e)	A seguito di DOMANDA del militare (a)	SI	SI (b)	solo a seguito del riconoscimento dell'aggravamento
C.M.O.	Aggravamento di infermità riconosciuta NO dipendente da c.s.	A seguito di DOMANDA del militare (a)	NO	NO	accertamenti svolti nell'esclusivo interesse del militare
C.M.O.	Interdipendenza di un'infermità con altra riconosciuta SI dipendente da c.s. [anche mediante il "Modello C - lesioni traumatiche"].	A seguito di DOMANDA del militare [anche dopo redazione del "Modello C"] (a)	SI	SI (b)	solo a seguito del riconoscimento dell'interdipendenza
C.M.O.	Interdipendenza di un'infermità con altra riconosciuta NO dipendente da c.s.	A seguito di DOMANDA del militare (a)	NO	NO	accertamenti svolti nell'esclusivo interesse del militare
C.M.O. / Infermeria	Quando per la natura e il tipo di patologia e a prescindere dalla prognosi, risulta necessario un approfondimento clinico e medico legale.	su invio del reparto / comando / su richiesta del Direttore del Servizio Sanitario	SI	SI (f)	accertamenti svolti nell'interesse dell'Amministrazione
C.M.O. / Infermeria	Visita al termine di un periodo di malattia / aspettativa.	su invio del reparto / comando	SI	SI (f)	accertamenti svolti nell'interesse dell'Amministrazione
C.M. 2^a istanza	Visita per ricorso avverso giudizio di IDONEITÀ / NON IDONEITÀ al servizio, espresso dalla C.M.O.	A seguito di DOMANDA del militare (d)	NO	NO	accertamenti svolti nell'esclusivo interesse dei militari

(a) Cfr. art. 1878 del decreto legislativo n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare" il quale richiama il d.P.R. n. 461/2001 (art. 2).

(b) Al ricorrere dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa, compete il trattamento economico di missione per la durata del viaggio di andata e ritorno e per il periodo di permanenza presso la struttura sanitaria (comprensivo dei rimborsi spese ma ad eccezione della maggiorazione oraria di missione). Non è possibile fare richiesta per il rimborso forfetario atteso che è sempre previsto il rientro in sede, salvo diversa indicazione da parte del responsabile della Struttura sanitaria.

(c) Cfr. art. 1878 del decreto legislativo n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare" il quale richiama il d.P.R. n. 461/2001 (art. 3).

(d) Cfr. art. 1880 del decreto legislativo n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare".

(e) Indipendentemente dal fatto che la patologia di cui si chiede l'aggravamento sia stata riconosciuta "a domanda" o tramite compilazione del "Modello C - lesioni traumatiche".

(f) Al ricorrere dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa, all'interessato compete il trattamento economico di missione per il tempo strettamente necessario all'accertamento medico; tuttavia, qualora l'esito dell'accertamento sia "non idoneo", al militare, che permane nell'aspettativa/malattia, non può essere riconosciuta la maggiorazione oraria di missione in assenza del turno giornaliero pianificato.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

CAPITOLO 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

1. Quadro normativo di riferimento

La disciplina del trattamento economico spettante ai militari del Corpo trasferiti d'autorità²⁸⁶ è contenuta:

- a. negli articoli 17 e seguenti della legge n. 836/1973, i quali individuano le indennità e i rimborsi all'uopo spettanti, ivi compresi quelli per lo spostamento del nucleo familiare nonché per il trasporto dei bagagli e la spedizione dei mobili e delle masserizie;
- b. nella legge n. 417/1978, con la quale sono stati adeguati gli emolumenti *sub a.*, successivamente rideterminati dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 11 aprile 1985²⁸⁷;
- c. nell'art. 1 della legge n. 86/2001, che ha individuato, tra l'altro, i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell'indennità di trasferimento, quale emolumento specifico ricompreso nel peculiare trattamento economico in rassegna;
- d. nelle norme concertative emanate nel tempo (art. 40 del d.P.R. n. 395/1995; art. 48 del d.P.R. n. 254/1999; art. 47 del d.P.R. n. 164/2002; art. 25 del d.P.R. n. 170/2007; art. 37 del d.P.R. n. 51/2009) e nei successivi provvedimenti che hanno esteso al personale dirigente del Corpo taluni degli istituti ivi contemplati²⁸⁸;
- e. negli artt. 920, 1808 e 2164 del decreto legislativo n. 66/2010, recante "Codice dell'Ordinamento Militare".

2. Le competenze spettanti al personale ai sensi della legge n. 836/1973

a. *L'indennità di trasferta*

L'indennità di trasferta²⁸⁹ compete:

- (1) al personale trasferito d'autorità;
- (2) per il movimento ad altra sede permanente di servizio ubicata in un comune diverso da quello di provenienza;
- (3) nella misura prevista per le missioni;
- (4) per il tempo impiegato nel viaggio correlato al trasferimento²⁹⁰;

²⁸⁶ Nulla è dovuto al personale trasferito a domanda o che raggiunge, al termine dell'*iter* formativo, la sede di prima assegnazione.

²⁸⁷ Decreto del Ministero del tesoro recante "*Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari, ai dirigenti dello Stato e alle restanti categorie di dipendenti statali*".

²⁸⁸ In particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 341/1996 che ha esteso al personale dirigente le pertinenti disposizioni contenute nel d.P.R. n. 395/1995; l'art. 4, comma 1, della legge n. 356/2000 quelle di cui al d.P.R. n. 254/1999; l'art. 2, comma 2, della legge n. 263/2004 quelle del d.P.R. n. 164/2002.

²⁸⁹ Cfr. art. 18, primo comma, della legge n. 836/1973.

²⁹⁰ L'emolumento compete anche per viaggi di durata inferiore alle 5 ore.

(5) anche per i periodi di sosta contemplati dalla specifica normativa di settore²⁹¹.

Analogo trattamento compete anche per ciascun componente della famiglia del dipendente trasferito²⁹² e secondo gli importi correlati al grado rivestito da quest'ultimo alla data del trasferimento.

b. *Rimborso delle spese di viaggio*

Al dipendente trasferito d'autorità ad altra sede permanente di servizio ubicata in un comune diverso da quello di provenienza, compete il rimborso delle spese di viaggio²⁹³ sostenute - anche per le persone facenti parte della famiglia²⁹⁴ - come risultanti dal biglietto di viaggio:

- (1) nel limite del costo consentito per il dipendente trasferito;
- (2) per gli spostamenti effettuati in piroscalo o in ferrovia, ovvero compiuti con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

In assenza di un servizio di linea, è corrisposta - a titolo di rimborso delle spese di viaggio - un'indennità chilometrica nella misura di euro 0,107²⁹⁵.

Nel caso in cui il movimento sia effettuato con autovettura di proprietà, spetta un'indennità chilometrica ragguagliata a un quinto (1/5) del prezzo vigente di un litro di benzina *super* senza piombo alla data d'uso del mezzo proprio²⁹⁶. È inoltre rimborsata l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale dietro presentazione del relativo documento giustificativo²⁹⁷.

c. *Indennità supplementare sulle spese di viaggio*

In aggiunta al rimborso delle spese *sub* b. è dovuta un'indennità supplementare²⁹⁸, pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, qualora il viaggio sia compiuto in treno, in nave o con altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittimo, ovvero al 5%, qualora il viaggio sia compiuto in aereo.

La stessa indennità compete anche per i viaggi effettuati gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione al grado rivestito o alle funzioni svolte dal dipendente.

d. *Rimborso delle spese di trasporto di mobili e masserizie*

Al personale trasferito d'autorità ad altra sede permanente di servizio ubicata in un comune diverso da quello di provenienza spetta il rimborso delle spese sostenute per la spedizione a mezzo ferrovia²⁹⁹:

- (1) dei mobili e delle masserizie nel limite di 40 quintali complessivi;

²⁹¹ Cfr. art. 18, terzo comma, della legge n. 836/1973.

²⁹² Si considerano facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il militare trasferito ed a carico di questi i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio (cfr. art. 18, secondo comma, della legge n. 836/1973).

²⁹³ Cfr. art. 19, dal primo al terzo comma, della legge n. 836/1973.

²⁹⁴ Cfr. nota n. 295.

²⁹⁵ Cfr. art. 1, lettera c), del Decreto Ministeriale 11 aprile 1985.

²⁹⁶ Combinato disposto dell'art. 20, sesto comma, e dell'art. 15, primo comma, della legge n. 836/1973. Misura dell'indennità rideterminata ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge n. 417/1978.

²⁹⁷ Cfr. art. 8, terzo comma, della legge n. 417/1978.

²⁹⁸ Cfr. art. 14, primo, secondo e sesto comma, della legge n. 836/1973.

²⁹⁹ Cfr. art. 19, primo comma, della legge n. 836/1973.

- (2) di un bagaglio, avente peso non superiore a un quintale per ciascun componente della famiglia.

Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare³⁰⁰.

Le spese per il trasporto mobili e masserizie nonché quelle relative ai bagagli devono risultare, rispettivamente, dal bollettino di consegna e dal prescritto scontrino³⁰¹.

Nei trasporti effettuati con mezzi diversi dalla ferrovia in luogo del rimborso di cui al capoverso che precede, ed entro i medesimi limiti di peso, è riconosciuta al militare un'indennità chilometrica per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, pari a:

- (3) euro 0,160 per quintale³⁰²:

(a) per le tratte non servite da ferrovia³⁰³;

(b) nel caso in cui l'itinerario includa tratti di ferrovia separati da tratti di via ordinaria e per i quali l'intero percorso potrà essere effettuato - previa autorizzazione del Comandante dell'Ente amministrativo - utilizzando mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia³⁰⁴.

In tal caso l'indennità in argomento spetterà per i soli tratti di via ordinaria in aggiunta alla corresponsione di un importo pari alle spese che sarebbero occorse per le sole tratte servite da ferrovia³⁰⁵;

- (4) euro 0,066 per quintale³⁰⁶, relativamente ai trasporti effettuati con mezzi diversi dalla ferrovia - previa autorizzazione del Comandante dell'Ente amministrativo - su percorsi interamente coperti da servizio ferroviario³⁰⁷.

In tali ipotesi, l'ammontare corrisposto al militare a titolo di indennità chilometrica non dovrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Il peso dei mobili e delle masserizie dovrà essere attestato con regolare bolletta emessa da una pesa pubblica³⁰⁸, possibilmente ubicata nella località di arrivo.

Nei casi ritenuti onerosi per il personale³⁰⁹, previa richiesta dell'interessato, qualora l'Amministrazione intervenga con mezzi propri ivi compresi quelli a disposizione della stessa per effetto di contratti di trasporto stipulati con ditte private³¹⁰, non compete:

³⁰⁰ Cfr. art. 19, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 836/1973.

³⁰¹ Cfr. art. 19, secondo comma, della legge n. 836/1973.

³⁰² Cfr. art. 1, lettera e), del Decreto Ministeriale 11 aprile 1985.

³⁰³ Cfr. art. 19, quarto comma, della legge n. 836/1973.

³⁰⁴ Cfr. art. 19, quinto comma, della legge n. 836/1973.

³⁰⁵ Qualora il rimborso complessivo risulti meno favorevole di quello calcolato sulla base dell'indennità chilometrica pari a euro 0,066 per quintale, il dipendente ha facoltà di optare per quest'ultima.

³⁰⁶ Cfr. art. 1, lettera b), del Decreto Ministeriale 11 aprile 1985.

³⁰⁷ Cfr. art. 19, sesto comma, della legge n. 836/1973.

³⁰⁸ In mancanza di pese pubbliche si ritiene sufficiente la certificazione di una ditta privata regolarmente iscritta alla Camera di Commercio.

³⁰⁹ Tale fattispecie si verifica allorché la spesa che il militare trasferito deve sostenere per il trasporto è superiore all'importo che l'Amministrazione potrà rimborsare.

³¹⁰ Cfr. circolare n. 165334 in data 7 maggio 1996. Al riguardo, contrariamente a quanto disciplinato al paragrafo 6. della predetta direttiva sarà l'Ente amministrativo cedente ad assumersi l'onere di organizzare il movimento ed a pagare la prestazione resa dalla ditta interessata.

(5) alcuna indennità chilometrica³¹¹;

(6) il rimborso delle spese d'imballaggio³¹² di cui al successivo punto e..

L'accoglimento della richiesta di utilizzo dei predetti mezzi è disposta a cura dell'Ente amministrativo di riferimento, previa valutazione discrezionale della stessa tenuto conto delle disponibilità di bilancio³¹³. In particolare, qualora i mezzi utilizzati:

(7) rientrino nella piena e diretta disponibilità dell'Amministrazione, il trasporto è consentito nei limiti di peso di cui al primo e secondo capoverso della presente lettera d.;

(8) siano fruibili a fronte dei predetti contratti, gli oneri del trasporto sono a carico dell'Amministrazione nel limite massimo di:

(a) 80 quintali per il personale dirigente³¹⁴;

(b) 120 quintali per il personale c.d. "contrattualizzato"³¹⁵.

e. Rimborso delle spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio

Al militare trasferito d'autorità spetta un rimborso³¹⁶ - per le spese di imballaggio, la presa e resa a domicilio e per il carico e scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio - nella misura di euro 3,10 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino a un massimo di 40 quintali³¹⁷.

L'emolumento non è dovuto:

(1) per il bagaglio a mano;

(2) per i viveri, i combustibili, le automobili e i motocicli nonché per quant'altro non facente parte dell'arredamento di un'abitazione;

(3) nei c.d. casi onerosi per il personale, ove l'Amministrazione valuti l'opportunità di intervenire per il movimento dei mobili e delle masserizie³¹⁸.

f. Indennità di prima sistemazione

L'indennità di prima sistemazione³¹⁹ compete:

(1) al personale del Corpo trasferito d'autorità;

(2) per il movimento ad altra sede permanente di servizio ubicata in un comune diverso³²⁰ da quello di provenienza³²¹;

³¹¹ Cfr. art. 19, ottavo comma, della legge n. 836/1973.

³¹² Cfr. art. 11, secondo comma, della legge n. 417/1978.

³¹³ Atteso che la prassi ha evidenziato come l'adempimento posto in capo al militare trasferito di comprovare l'effettiva onerosità del trasloco si risolva in un onere ridondante, gravando peraltro sulle procedure amministrative, tale obbligo (cfr. 3° capoverso della circolare n. 165334 in data 7 maggio 1996) è stato soppresso, ritenendolo evidentemente superato all'atto in cui il militare richiede l'intervento dell'Amministrazione.

³¹⁴ Cfr. art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002.

³¹⁵ Cfr. art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 51/2009.

³¹⁶ Cfr. art. 20, primo e terzo comma, della legge n. 836/1973.

³¹⁷ Cfr. art. 11, primo comma, della legge n. 417/1978.

³¹⁸ Cfr. art. 11, secondo comma, della legge n. 417/1978.

³¹⁹ Cfr. art. 21 della legge n. 836/1973.

³²⁰ Il requisito della distanza di 10 km tra i comuni non è condizione vincolante ai fini del riconoscimento del beneficio in parola nonché dei rimborsi e delle indennità previste dal Titolo II della legge n. 836/1973.

³²¹ La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 18918 in data 1 settembre 2006, ha evidenziato che l'indennità:

– richiede "...l'effettivo mutamento della residenza o del domicilio del dipendente, da solo o con la sua famiglia...";
– conseguentemente non spetta "...in caso di trasferimento all'interno del territorio dello stesso comune...".

- (3) quale rimborso forfetario delle spese relative alla sistemazione del dipendente e della sua famiglia nella nuova sede di servizio;
- (4) per un importo complessivo³²² composto da una quota lorda fissa³²³ e da una lorda variabile, quest'ultima pari a 3 mensilità dell'*Indennità Integrativa Speciale*, eventualmente ridotto:
- (a) alla metà per il dipendente che all'atto del movimento non abbia:
 - familiari conviventi e fiscalmente a carico³²⁴;
 - trasferito la famiglia nella nuova sede, salva la possibilità di beneficiare della seconda metà al successivo trasferimento del nucleo familiare (da effettuarsi entro i 3 anni dal trasferimento);
 - (b) a un terzo (1/3) nei casi di fruizione di A.S.G.I. ovvero qualora sia corrisposta l'indennità di alloggio. Sul punto si evidenzia che:
 - il concetto di fruizione di alloggio è riferito all'immediata disponibilità dell'immobile all'atto del trasferimento;
 - per indennità di alloggio è da intendersi il rimborso di cui all'art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009, previsto nei soli casi di temporanea indisponibilità dell'A.S.G.I. [*cfr. infra* 4.a.(1)].

Tale riduzione, quindi, non dovrà essere operata qualora l'indennità di alloggio, seppur spettante per la temporanea indisponibilità dell'A.S.G.I., non venga comunque richiesta dall'interessato;
 - (c) a un sesto al verificarsi congiunto delle ipotesi *sub* (a) e *sub* (b);
- (5) in ragione del grado rivestito dal militare alla data del trasferimento.
- Al personale dirigente e a quello con trattamento economico dirigenziale di cui agli artt. 43 e 43-*ter* della legge n. 121/1981, l'indennità è riconosciuta:
- (a) in base al grado rivestito per quanto concerne la quota fissa;
 - (b) in relazione all'Indennità Integrativa Speciale in godimento per la quota variabile;
- (6) solo al personale con qualifica/grado più elevata nei casi di trasferimento, anche non contemporaneo, nella stessa sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, non separati legalmente, anche se appartenenti ad amministrazioni diverse³²⁵.

³²² Ai sensi dell'art. 51, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a euro 1.549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e a euro 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Qualora detti emolumenti, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposti per più anni, tale disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno.

³²³ Quota fissa pari a:

- euro 103,29 per il personale Ufficiale che riveste il grado di Generale di Corpo d'Armata e Generale di Divisione;
- euro 87,80 per il restante personale.

³²⁴ *Cfr.* art. 12 del d.P.R. n. 917/1986.

³²⁵ *Cfr.* art. 22, terzo comma, della legge n. 836/1973.

g. *Disposizioni particolari*

Ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 836/1973, agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed ai militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali³²⁶, in caso di trasferimento, spetta unicamente:

- (1) l'indennità di trasferta (*cfr. sub a.*);
- (2) il rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale (art. 19, primo comma, della legge n. 836/1973).

3. L'indennità di trasferimento

L'emolumento previsto dall'art. 1 della legge n. 86/2001 compete al personale del Corpo:

- a. volontario coniugato;
- b. in servizio permanente;
- c. in aspettativa, qualora conservi il diritto alla percezione del trattamento economico in godimento.
- d. in caso di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso da quello di provenienza e distante almeno 10 km³²⁷ prendendo a riferimento le case comunali, salvo il caso di sedi di servizio isolate;
- e. per un importo mensile³²⁸ pari a trenta diarie di missione³²⁹;
- f. nei soli mesi di permanenza al reparto³³⁰, in misura:
 - (1) intera per i primi 12;
 - (2) ridotta del 30% per i successivi 12.

Qualora il militare fruisca nella nuova sede di un alloggio di servizio gratuito (A.S.G.I.), le predette misure sono ridotte del 20%³³¹;

Il beneficio non spetta ai militari:

- g. sospesi dall'impiego³³².

Ad avvenuta revoca del provvedimento di sospensione il pagamento dell'indennità potrà riprendere, per il periodo residuo, entro i limiti temporali normativamente previsti;

³²⁶ Al riguardo, si precisa che rimane escluso dall'ambito di applicazione della norma in parola il personale del Corpo in servizio permanente.

³²⁷ Il Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, nella sentenza n. 23 del 14 dicembre 2011, ha affermato che il riconoscimento dell'indennità di trasferimento è subordinato al requisito generale della distanza minima non inferiore ai 10 km tra la sede di provenienza e quella di destinazione (requisito espressamente previsto nella previgente legge n. 100/1987 regolante la corresponsione dello specifico emolumento).

Il certificato da ritenere valido, ai fini dell'attestazione della distanza chilometrica, è quello rilasciato dall'ACI.

³²⁸ *Cfr.* nota n. 325.

³²⁹ Per la liquidazione dell'indennità, che avverrà con cadenza mensile posticipata, si fa riferimento all'anno commerciale (360 giorni).

³³⁰ Il trasferimento temporaneo a domanda del militare, determinando l'interruzione della permanenza al reparto, comporta la sospensione del pagamento dell'indennità, la cui corresponsione - per la parte residuale - riprenderà a far data dall'eventuale riassegnazione dell'interessato alla sede originaria di servizio.

³³¹ *Cfr.* art. 1, comma 2, della legge n. 86/2001.

³³² *Cfr.* art. 920 del decreto legislativo n. 66/2010 recante "Codice dell'Ordinamento Militare".

- h. collocati in congedo, ivi compresi i richiamati iscritti nella categoria dell'ausiliaria. Ciò in ragione della cessazione dal servizio permanente;
- i. impiegati all'estero ai sensi della legge n. 1114/1962 e dell'art. 1808 del decreto legislativo n. 66/2010, all'atto del rientro in Italia³³³.

In luogo dell'indennità di trasferimento in rassegna, è data facoltà³³⁴, al personale trasferito d'autorità che non fruisca di alloggio di servizio, di optare per il rimborso del canone mensile corrisposto per la locazione di un alloggio privato³³⁵ (nella misura del 90% della spesa sostenuta e fino a un massimo di euro 516,46), per un periodo non superiore a 36 mensilità³³⁶. A richiesta dell'interessato e fermo restando il limite massimo di 36 mesi, l'emolumento può essere anticipato nella misura corrispondente a 3 mensilità³³⁷.

Per la sua natura, quale rimborso analitico di spese documentate relative all'alloggio (mediante contratto e ricevute di pagamento), non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986³³⁸.

Lo stesso personale - a partire dal termine del primo anno di percezione del rimborso - può optare per l'indennità di trasferimento nella misura ridotta per le mensilità rimanenti e comunque per un massimo di 12 mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta³³⁹.

4. Altri benefici economici

Al personale trasferito d'autorità:

- a. spetta il rimborso del canone dell'alloggio³⁴⁰:
 - (1) ove sussista l'A.S.G.I., ma non sia immediatamente disponibile;
 - (2) ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto e abbia presentato, qualora prevista, domanda per ottenerlo;
 - (3) dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata³⁴¹;
 - (4) per un importo massimo di euro 775,00 mensili³⁴²;
 - (5) con un limite di spesa giornaliero pari a euro 25,83 (1/30 di euro 775,00);

³³³ Cfr. art. 1, comma 363, della legge n. 190/2014.

³³⁴ Tale facoltà deve essere esercitata entro 60 giorni. Il predetto termine deve ritenersi non perentorio, atteso che può essere dilazionato - sempreché non siano già in corso i relativi pagamenti - entro margini, comunque ristretti, tali da essere ritenuti accettabili e da non comportare difficoltà applicative di ordine amministrativo-contabile. In tal caso, sarà comunque cura del militare, all'atto del raggiungimento della nuova sede di servizio, fare riserva di opzione in modo da evitare che l'Ente amministrativo dia corso alla liquidazione dell'indennità di trasferimento.

³³⁵ Il rimborso è relativo alle sole spese di alloggio - compresa la quota pagata a titolo di imposta di registro - e pertanto non riferibile a spese diverse ivi compresi gli eventuali costi di agenzia.

³³⁶ Cfr. art. 1, comma 3, della legge n. 86/2001.

³³⁷ Cfr. art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009.

³³⁸ Cfr. nota n. 339.

³³⁹ Cfr. art. 37, comma 9, del d.P.R. n. 51/2009, prevista per il solo personale contrattualizzato, attesa la mancata estensione delle norme contenute nel predetto decreto al personale dirigente del Corpo.

³⁴⁰ Cfr. art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009.

³⁴¹ Le spese relative a periodi di pernottamento presso strutture alberghiere sono ammesse a rimborso solo se riferibili alla fruizione di servizi prettamente alloggiativi. Sono pertanto escluse altre prestazioni ricevute (prima colazione o pasti) di fatto non ricomprese nelle fattispecie previste dalla norma.

³⁴² Il rimborso può comprendere anche l'eventuale spesa sostenuta a titolo di imposta di registro con esclusione, invece, di ulteriori costi accessori (es. provvigioni e/o spese di agenzia).

- (6) fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio temporaneamente indisponibile e limitatamente a un periodo non superiore a 3 mesi³⁴³.

Nei periodi di percezione del predetto rimborso l'indennità di trasferimento di cui al paragrafo 3. dovrà essere corrisposta in misura intera fino al giorno in cui l'alloggio sarà reso disponibile. Successivamente, andrà operata la prevista riduzione in misura del 20%³⁴⁴;

b. compete uno specifico emolumento³⁴⁵:

- (1) all'atto dell'arrivo nella nuova sede di servizio o nelle località viciniori consentite³⁴⁶;
- (2) qualora non fruisca di alloggio di servizio o comunque non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione³⁴⁷;
- (3) in unica soluzione e nella misura di³⁴⁸:
 - (a) euro 1.500,00 per il personale che trasferisce il nucleo familiare a carico;
 - (b) euro 775,00 per il personale senza famiglia a carico o al seguito³⁴⁹.

³⁴³ Ferma restando la necessaria invarianza dell'importo massimo rimborsabile di euro 2.325,00 (euro 775,00 per 3 mesi), il limite temporale di percezione del predetto emolumento può essere elevato fino a 6 mesi, riducendo proporzionalmente l'importo mensile spettante (*cfr.* art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009).

³⁴⁴ Riduzione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 86/2001.

³⁴⁵ *Cfr.* art. 37, comma 5, del d.P.R. n. 51/2009.

³⁴⁶ Limite attualmente fissato in 90 km (*cfr.* art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995).

³⁴⁷ Il particolare beneficio non è corrisposto al personale destinatario di alloggio di servizio che, all'atto dell'arrivo nella nuova sede, non abbia potuto occupare l'alloggio stesso per qualsivoglia motivo, salvo espressa rinuncia allo stesso da parte dell'interessato.

³⁴⁸ *Cfr.* nota n. 325.

³⁴⁹ Lo spostamento della famiglia nella nuova sede di servizio in epoca successiva al movimento del militare non dà diritto al reintegro della quota parte spettante al personale con famiglia a carico ed al seguito all'atto del trasferimento.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- a. L'indennità di trasferimento, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimenti d'autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa³⁵⁰ - anche se distante oltre 10 km - a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni³⁵¹.
- b. Nei casi di riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, i rimborsi e le indennità correlate al trasferimento d'autorità competono, altresì, per i trasferimenti della famiglia, dei mobili e delle masserizie in un comune vicino ovvero distante non oltre 90 km dalla nuova sede di servizio³⁵².
- c. Al personale destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a 6 mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, compete - tra l'altro - il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea³⁵³. Tale personale può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi, previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero³⁵⁴. Per contemperare le esigenze del personale con quelle degli Enti amministrativi, è stabilito un termine di 90 giorni per l'esercizio della suddetta opzione.
- d. Quando - per disposizione dell'Amministrazione - il dipendente passa, nell'ambito dello stesso comune:
 - (1) da uno ad altro alloggio di servizio;
 - (2) da alloggio di servizio ad alloggio privato o viceversa,
 allo stesso compete un'indennità - a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio - pari a euro 0,83³⁵⁵ per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi di mobili e masserizie trasportate dal vecchio al nuovo alloggio, fino ad un massimo di 40 quintali³⁵⁶.

 Nelle stesse condizioni, in luogo della predetta indennità, è data facoltà al militare di richiedere l'intervento diretto dell'Amministrazione per il trasporto dei mobili e delle masserizie - entro i limiti di cui al Capitolo 1, paragrafo 2.d.(8) - a cura di una ditta convenzionata³⁵⁷.

³⁵⁰ Cfr. § 2.e.(1) del foglio n. 150595/310 in data 21 maggio 2013 del I Reparto - Ufficio Ordinamento - di questo Comando Generale, diretto a tutti i Comandi Interregionali.

³⁵¹ Cfr. art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001, aggiunto ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 228/2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)".

³⁵² Cfr. art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del personale, in una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il militare sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della citata norma, non dà diritto a percepire le indennità e i rimborsi di cui al Titolo II della legge n. 836/1973.

³⁵³ Cfr. art. 1808, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 66/2010 esteso al personale del Corpo ai sensi dell'art. 2164 del medesimo decreto.

³⁵⁴ Cfr. art. 37, comma 6, del d.P.R. n. 51/2009.

³⁵⁵ Importo così rideterminato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 417/1978.

³⁵⁶ Cfr. art. 24 della legge n. 836/1973.

³⁵⁷ Cfr. art. 47, comma 7, del d.P.R. n. 164/2002 e art. 37, comma 7, del d.P.R. n. 51/2009.

e. Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti:

- (1) in relazione alla situazione familiare alla data del movimento;
- (2) sempreché lo spostamento avvenga entro 3 anni dalla data di decorrenza del relativo provvedimento³⁵⁸.

Nei confronti del personale che nell'ultimo triennio abbia effettuato due o più trasferimenti d'autorità senza riceverne il relativo trattamento economico, lo stesso potrà essere corrisposto in relazione alla località o sede di servizio in cui sono rimaste la famiglia e le masserizie.

Per il personale contrattualizzato, il diritto al rimborso delle spese relative al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del movimento d'autorità³⁵⁹.

Giova, altresì, evidenziare che per i casi di trasporto a cura dell'Amministrazione, l'eventuale richiesta di autorizzazione al trasporto anticipato potrà essere accolta - a cura degli Enti amministrativi - solo previa dichiarazione di impegno da parte del militare trasferito dalla quale risulti che, in caso di revoca o modifica del provvedimento di trasferimento, gli oneri connessi al movimento già effettuato saranno a totale carico dello stesso.

f. Al personale del Corpo ammesso al ruolo/grado superiore a seguito del superamento di un concorso pubblico (c.d. "esterno") al di fuori del numero dei posti eventualmente riservati agli appartenenti all'Amministrazione³⁶⁰, non compete il trattamento economico di trasferimento per l'assegnazione al nuovo reparto/comando al termine del relativo corso di formazione.

Di contro, il beneficio economico in parola spetterà:

- (1) al personale già appartenente all'Amministrazione, vincitore di concorso:
 - (a) c.d. "interno";
 - (b) pubblico (c.d. "esterno"), nei limiti della quota riservata ai militari del Corpo e a condizione che il posto di ruolo appartenga alla medesima quota;
- (2) al militare trasferito d'autorità a una sede di servizio diversa da quella precedente al corso di formazione, sempreché non vi sia soluzione di continuità tra il precedente e il nuovo servizio;
- (3) in presenza di tutti gli ulteriori requisiti che legittimano la corresponsione del trattamento stesso.

g. Al personale collocato a riposo³⁶¹ e alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento in congedo, per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto in territorio nazionale spettano:

³⁵⁸ Cfr. art. 20, quinto comma, della legge n. 836/1973.

³⁵⁹ Disposizione di cui all'art. 37, comma 8, del d.P.R. n. 51/2009, prevista per il solo personale contrattualizzato, attesa la mancata estensione delle norme contenute nel predetto decreto al personale dirigente del Corpo.

³⁶⁰ In tal senso il parere n. 2432/2002 reso dal Consiglio di Stato, Sezione III, nell'adunanza del 22 ottobre 2002. Nel caso di specie, infatti, assume rilievo il carattere novativo del rapporto, poiché l'aspetto di volontarietà della partecipazione alla procedura concorsuale è prevalente rispetto all'interesse dell'Amministrazione, la cui necessità al reclutamento di personale già in costanza di servizio militare è pienamente soddisfatta dalla quota riservata.

³⁶¹ Si fa riferimento al personale collocato in congedo:

- a. per raggiunti limiti di età;

(1) le indennità ed i rimborsi di cui agli artt. 18, 19 e 20 della legge n. 836/1973;

(2) l'indennità di prima sistemazione,

semprech  i relativi movimenti avvengano entro 3 anni dalla data di cessazione dal servizio³⁶².

Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune,   corrisposta l'indennit  di cui all'art. 24 della legge n. 836/1973³⁶³ nella misura di euro 0,83³⁶⁴ per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi di mobili e masserizie trasportate dal vecchio al nuovo alloggio, fino ad un massimo di 40 quintali (*cfr. sub d.*).

Alla famiglia del dipendente deceduto in attivit  di servizio o dopo il collocamento a riposo, gli emolumenti *sub* (1) e (2) sono riconosciuti anche per i movimenti da una localit  diversa dall'ultima sede di servizio, in misura comunque non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio stessa³⁶⁵ e semprech  il movimento si realizzi entro 3 anni.

Nei casi ritenuti onerosi³⁶⁶ ed alle medesime condizioni,   prevista la possibilit  di richiedere l'intervento diretto dell'Amministrazione per il trasporto dei mobili e delle masserizie - entro i limiti di cui al Capitolo 1, paragrafo 2.d.(8) - a cura di una ditta convenzionata.

- h. Le indennit  spettanti per il trasferimento della famiglia nella nuova sede di servizio, ai sensi della legge n. 836/1973, possono essere corrisposte anche quando il movimento avviene da una localit  diversa dalla precedente sede del trasferito, in misura comunque non eccedente l'importo dovuto qualora il trasloco fosse avvenuto tra le due sedi di servizio³⁶⁷.
- i. Le indennit  e i rimborsi previsti dagli artt. da 18 a 21 della legge n. 836/1973 sono dovuti anche ai dipendenti militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa Amministrazione³⁶⁸.

b. per infermit ;

c. a domanda nei casi in cui lo stesso abbia raggiunto il massimo dell'anzianit  utile a pensione (ovvero massima anzianit  contributiva prevista dagli ordinamenti di competenza che consente il raggiungimento dell'aliquota di pensionabilit  dell'80%).

³⁶² *Cfr.* art. 23, primo comma, della legge n. 836/1973.

³⁶³ *Cfr.* art. 23, secondo comma, della legge n. 836/1973.

³⁶⁴ Importo cos  rideterminato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 417/1978.

³⁶⁵ *Cfr.* art. 23, terzo comma, della legge n. 836/1973.

³⁶⁶ *Cfr.* nota n. 312.

³⁶⁷ *Cfr.* art. 20, quarto comma, della legge n. 836/1973.

³⁶⁸ *Cfr.* art. 25 della legge n. 836/1973.

CAPITOLO 3 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti direttive:
 - a. circolare n. 168472/62130 in data 20 settembre 1978 (*cfr.* Titolo II, Capitolo 14., punto a.);
 - b. circolare n. 557/62130 in data 12 gennaio 1981;
 - c. circolare n. 48792/62130 in data 25 febbraio 1982 (*cfr.* Titolo II, Capitolo 14., punto d.);
 - d. circolare n. 86965/62130 in data 29 marzo 1983 (*cfr.* Titolo II, Capitolo 14., punto e.);
 - e. circolare n. 111532/62130 in data 16 maggio 1985 (*cfr.* Titolo II, Capitolo 14., punto f.);
 - f. circolare n. 2777/62130 in data 04 gennaio 1996 (*cfr.* Titolo II, Capitolo 14., punto l.);
 - g. circolare n. 165334 in data 7 maggio 1996, relativamente alle previsioni in contrasto con il presente Testo Unico;
 - h. circolare n. 447168 in data 22 dicembre 1998;
 - i. circolare n. 44120 in data 11 febbraio 1999;
 - j. circolare n. 41544 in data 18 febbraio 1999;
 - k. circolare n. 79198 in data 12 marzo 1999;
 - l. circolare n. 120255 in data 14 maggio 1999;
 - m. circolare n. 165720 in data 25 maggio 1999;
 - n. circolare n. 280193 in data 6 settembre 1999 (*cfr.* Titolo I, Capitolo 6, paragrafo 1., punto i.);
 - o. circolare n. 155082 in data 17 maggio 2001;
 - p. circolare n. 192837 in data 20 giugno 2001;
 - q. circolare n. 109183/62131 in data 25 marzo 2002;
 - r. circolare n. 327647/62111/2[^] in data 24 settembre 2002, limitatamente al punto C.;
 - s. circolare n. 73829/62131 in data 26 febbraio 2003;
 - t. circolare n. 199088/62131 in data 11 giugno 2004;
 - u. circolare n. 362750/62111/1[^] in data 11 novembre 2004, limitatamente al punto 13.c.;
 - v. circolare n. 421074/62111/1[^] in data 30 dicembre 2004, limitatamente al punto 13.c.;
 - w. circolare n. 165464/62 in data 23 maggio 2005;
 - x. circolare n. 413417/62 in data 17 dicembre 2007 (*cfr.* Titolo II, paragrafo 14., punto dd.);
 - y. circolare n. 196068/62 data 11 giugno 2009, limitatamente al punto 5.e..
2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria.

TITOLO IV

INDENNITÀ PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

CAPITOLO 1 – INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO

1. Quadro normativo di riferimento

L'indennità in commento è stata istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 222/1947 a favore, inizialmente, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Successivamente, l'emolumento è stato esteso anche al Corpo della Guardia di finanza per effetto dell'art. 5 della legge n. 1543/1963 e dell'art. 1 della legge n. 967/1969.

La legge n. 284/1977 ne ha rideterminato gli importi e, al contempo, previsto le relative regole di cumulabilità.

In seguito, il combinato disposto di cui agli artt. 10 del d.P.R. n. 147/1990³⁶⁹ e 49 del d.P.R. n. 164/2002, ha definito ulteriori aspetti applicativi dell'istituto economico in parola, fissandone, da ultimo, l'importo.

Le norme del citato decreto n. 164/2002, concernenti, tra l'altro, l'indennità di ordine pubblico fuori sede, sono state estese al personale dirigente delle Forze di polizia dall'art. 2, comma 2, della legge n. 263/2004.

2. Disposizioni applicative

Alla luce del quadro normativo *sub* 1. nonché delle direttive all'uopo emanate in materia dal competente Ministero dell'interno, l'indennità di ordine pubblico è corrisposta:

- a. agli appartenenti alle Forze di polizia impiegati in sede o fuori sede per l'espletamento, ai fini della tutela dell'ordine pubblico, di servizi operativi esterni caratterizzati da condizioni di particolare disagio e rischio;
- b. per ciascun turno giornaliero avente una durata di almeno 4 ore³⁷⁰.

Sul punto si richiama la massima prudenza nel ricorso al doppio turno di ordine pubblico nella stessa giornata, la cui disposizione – di carattere eccezionale – deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di recupero psico-fisico;
- c. anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso e a causa del servizio, non possa completare il turno previsto;
- d. nella misura unica di:

(1) 13,00 euro per i servizi in sede;

³⁶⁹ Esteso, tra gli altri, agli appartenenti alla Guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 232/1990.

³⁷⁰ Il Ministero dell'interno, con circolare n. 333-G/2.3.81.(09/03) in data 24 marzo 2003, ha riconosciuto il particolare beneficio anche per i servizi svolti a ridosso delle ore 24:00 (21:00/01:00 - 22:00/02:00 - 23:00/03:00) che altrimenti, "... non presentando 4 ore consecutive all'interno di una sola giornata solare, non consentirebbero il pagamento dell'indennità di ordine pubblico".

- (2) 26,00 euro per i servizi espletati in località poste in un comune diverso dall'ordinaria sede di servizio (c.d. "fuori sede")³⁷¹.

In relazione a quest'ultima fattispecie, si precisa che:

- (a) l'indennità deve essere riconosciuta dal momento della partenza per il raggiungimento della località di svolgimento del servizio fino a quello di rientro nella sede ordinaria³⁷².

A tal riguardo, si evidenzia che gli oneri inerenti alle relative spese di viaggio sono posti a carico delle Prefetture - U.T.G. nelle cui province hanno sede i Reparti di provenienza del personale all'uopo impiegato³⁷³;

- (b) il beneficio deve essere corrisposto in misura ridotta del 30%³⁷⁴ qualora non comporti il pernottamento fuori sede³⁷⁵;

- (c) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione³⁷⁶.

La stessa non compete nelle giornate in cui il particolare servizio non viene eseguito, fermo restando che, in tali casi, la permanenza alla stessa sede garantisce il diritto al riconoscimento del trattamento economico di missione³⁷⁷, da ritenersi sempre sostitutivo e non cumulabile con il beneficio in argomento³⁷⁸.

I predetti servizi sono disposti dal Questore - quale Autorità provinciale di P.S. - con specifica ordinanza recante le modalità di svolgimento degli stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio nonché le finalità da conseguire.

3. Regime di cumulabilità

In ragione dell'attuale contesto normativo ed applicativo descritto *sub.* 1. e 2., il beneficio economico in parola:

- a. è cumulabile:

³⁷¹ Cfr. art. 10, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 147/1990.

³⁷² Il Ministero dell'interno, con nota n. 333-G/II.C./2.2524/04 in data 2 novembre 2011, ha chiarito che "... qualora, nei viaggi ... per raggiungere sedi di servizio, il personale interessato usufruisca ... di una sosta per il pernottamento, tale interruzione sarà utile per la determinazione dell'indennità di ordine pubblico ...".

³⁷³ Nell'ambito dell'Ordinanza predisposta dal Questore in relazione allo svolgimento dei servizi di O.P., sono definite le modalità di raggiungimento delle località di servizio. Eventuali esigenze di carattere locale inerenti il mezzo di trasporto da utilizzare devono essere debitamente valutate dai Comandanti periferici previa intesa con le Autorità prefettizie nel rispetto della vigente normativa di settore.

³⁷⁴ Cfr. art. 10, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 147/1990.

³⁷⁵ Viene considerato "con pernottamento", anche se non concretamente effettuato, il servizio che comprenda per intero il periodo orario 22:00-05:00 (vgs. circolare n. 333-G/2.3.81.(09/03) in data 24 febbraio 2003 del Ministero dell'interno).

³⁷⁶ Cfr. art. 10, comma 2, lett. e), del d.P.R. n. 147/1990.

³⁷⁷ Oneri di missione a carico del Ministero dell'interno (diaria giornaliera ridotta al 60% nella misura di euro 12,27 attesa la fruizione di vitto e alloggio forniti gratuitamente dall'Amministrazione).

³⁷⁸ Il Ministero dell'interno, con circolare n. 333-G/2.3.81 in data 18 febbraio 1997, ha, tra l'altro, individuato nel riposo settimanale e nel congedo straordinario per motivi di salute alcune tipologie di "... interruzioni del servizio di O.P. ... per le quali non si matura il diritto alla percezione della relativa indennità ...", precisando che, in tali circostanze, " la permanenza fuori dalla sede di servizio comunque dovrà essere ristorata e, quindi, per tale periodo dovrà corrispondersi il trattamento economico di missione ...".

- (1) con il compenso per lavoro straordinario eventualmente reso nella circostanza³⁷⁹;
- (2) limitatamente alla sola indennità di ordine pubblico fuori sede, con le indennità supplementari di impiego operativo di cui all'art. 10, primo e terzo comma, e all'art. 13 della legge n. 78/1983;
- b. non è cumulabile con le indennità:
 - (1) di marcia e per servizi esterni^{380 381};
 - (2) meccanografica e di rischio³⁸²;
 - (3) per servizi congiunti (*cfr. infra* Capitolo 2)³⁸³.

Limitatamente alla sola indennità di ordine pubblico fuori sede, la stessa non è cumulabile con:

 - (4) l'indennità supplementare di fuori sede di cui all'art. 10 della legge n. 78/1983³⁸⁴;
 - (5) il trattamento economico di missione³⁸⁵.

4. **Abrogazioni**

Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti direttive:

- a. circolare n. 280193 in data 6 settembre 1999 (*cfr.* Titolo I, Capitolo 6, paragrafo 1., punto i.);
- b. circolare n. 327647/62111/2^a in data 24 settembre 2002, limitatamente al punto E.;
- c. circolare n. 123031/62 in data 24 aprile 2013.

È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria.

³⁷⁹ In tal senso circolare n. 333.A/9807.G.D.1 in data 4 maggio 1993 del Ministero dell'interno.

³⁸⁰ In tal senso circolare n. 333.A/9807.G.D.1 in data 4 maggio 1993 del Ministero dell'interno e art. 10, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 147/1990.

³⁸¹ Il Ministero dell'interno con circolare telegrafica n. 333-G/-C.D.I./n°40/04 in data 21 dicembre 2004 ha precisato che nell'eventualità in cui lo stesso operatore di polizia effettui un servizio remunerabile con l'indennità per servizi esterni e, nella stessa giornata, un ulteriore servizio distinto dal precedente, per il quale è prevista l'indennità di ordine pubblico, è possibile corrispondere, per entrambi i servizi, la relativa indennità.

³⁸² *Cfr.* art. 13 della legge n. 284/1977.

³⁸³ *Cfr.* art. 24, comma 75, del decreto-legge n. 78/2009.

³⁸⁴ Tale vincolo tiene, altresì, conto del criterio ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato, il quale ritiene determinante, ai fini solutori della problematica afferente alla cumulabilità o meno tra due indennità operative, non tanto l'assenza di statuizioni normative espresse al riguardo, quanto la valutazione delle attività operative svolte e delle relative disagiate condizioni di impiego. Secondo tale orientamento, pertanto, sono cumulabili solo le indennità che mirano a compensare attività distinte per finalità e tipologia di intervento.

³⁸⁵ *Cfr.* art. 10, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 147/1990.

CAPITOLO 2 – INDENNITÀ PER SERVIZI CONGIUNTI

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 24, comma 75, del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, ha previsto la corresponsione di una indennità giornaliera in favore degli operatori delle Forze di polizia impegnati, congiuntamente al personale delle FF.AA., nei particolari servizi di vigilanza previsti all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008.

Conseguentemente, a decorrere dal 4 agosto 2009 anche al personale della Guardia di finanza, in possesso dei presupposti previsti, è stato possibile corrispondere la suddetta indennità, di entità pari a quella onnicomprensiva di cui al citato art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92/2008, corrisposta al personale delle Forze armate.

2. Disposizioni applicative

Alla luce del quadro normativo *sub* 1., nonché delle direttive all'uopo emanate in materia dal competente Ministero dell'interno, la speciale indennità:

- a. compete in ragione dello svolgimento per “un intero turno” di uno dei servizi individuati dall'art. 24, comma 75, del decreto-legge n. 78/2009, congiuntamente al personale delle Forze armate, che deve risultare formalmente dall'ordine di servizio³⁸⁶;
- b. ha carattere giornaliero e, conseguentemente, deve essere corrisposta in misura unica anche nel caso di prosecuzione del servizio oltre il turno ordinario;
- c. è determinata in misura fissa nell'ordine di:
 - (1) euro 13,00 (tredici) giornalieri, se l'impiego del personale avviene nella sede di servizio;
 - (2) euro 26,00 (ventisei) giornalieri, se l'impiego avviene “fuori sede” ovvero in località ubicate in comuni diversi dall'ordinaria sede di servizio, con o senza pernottamento;
- d. per quanto attiene all'aspetto contributivo e fiscale:
 - (1) ove corrisposta per l'impiego nella sede di servizio del personale (euro 13,00 giornalieri) è interamente assoggettabile alle ritenute contributive (INPDAP e Fondo credito) e all'Imposta sui redditi delle persone fisiche nonché all'Irap;
 - (2) ove corrisposta per i servizi “fuori sede” nella misura di euro 26,00 giornalieri comporta l'applicabilità, invece, dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; ne consegue che l'imponibilità fiscale e contributiva dell'emolumento spettante per i servizi svolti “fuori sede” è individuato nella parte eccedente la quota giornaliera che non concorre a formare il reddito. Pertanto, si riportano, di seguito, le quote imponibili della specifica indennità:

³⁸⁶ Inizialmente, in particolare, i servizi per i quali è stato possibile attribuire la speciale indennità sono quelli espletati nelle province indicate negli allegati 1, 2 e 3 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2009, adottato - ai sensi dell'art. 24, comma 74, del decreto-legge n. 78/2009 - dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, con cui è stata disposta la proroga del piano di impiego riferito al contingente delle FF.AA.. Successivamente, il Decreto Ministeriale 4 agosto 2010 adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, ha disposto un'ulteriore proroga d'impiego per il citato dispositivo.

- (a) con fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti, la quota esente sarà pari a euro 15,49 e, conseguentemente l'imponibile si ridetermina in euro 10,51;
- (b) con fruizione dell'alloggio o del vitto gratuito la quota esente sarà pari a euro 30,99 e, pertanto, l'intero importo risulterà completamente esente.

Da ultimo, si evidenzia che i comandi provinciali interessati dall'attuazione in sede periferica dei piani di impiego dei contingenti delle Forze armate, previe intese con l'Ente amministrativo di riferimento, devono:

- e. predisporre una rendicontazione dei turni di servizio espletati *ex art.* 24, comma 75, del decreto-legge n. 78/2009 dai Reparti dipendenti;
- f. compilare, su base mensile, un prospetto "*ad hoc*"³⁸⁷ dal quale risulti, tra l'altro, l'esplicita attestazione che i servizi svolti nei giorni dichiarati sono remunerabili con l'indennità di cui all'art. 24, comma 75, del decreto-legge n. 78/2009;
- g. procedere all'inserimento degli importi relativi all'indennità nell'apposito modello di rendicontazione mensile IP/1 e IP1-WEB per l'attestazione del Comandante di reparto e la successiva corresponsione all'avente diritto;

3. Regime di cumulabilità

Sulla scorta dell'attuale quadro normativo ed applicativo di riferimento descritto *sub.* 1. e 2., l'indennità per i servizi congiunti con le Forze armate non è cumulabile con l'indennità di ordine pubblico, il trattamento economico di missione e con l'indennità per i servizi esterni.

4. Abrogazioni

È abrogata, con effetto immediato, la circolare n. 372749 in data 10 dicembre 2010 e ogni altra disposizione contraria.

³⁸⁷ Il prospetto dovrà contenere, tra l'altro, i dati identificativi, il numero dei giorni in cui, nel mese di riferimento, ciascun interessato ha svolto i sopraccitati servizi, distinguendo quelli espletati nella sede di servizio da quelli svolti "fuori sede".

TITOLO V

INDENNITÀ CONNESSE AL RISCHIO

CAPITOLO 1 – PROFILI GENERALI.

L'art. 4 della legge n. 734/1973³⁸⁸, ha previsto, in favore dei dipendenti civili dello Stato, specifiche indennità finalizzate a compensare:

1. le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale;
2. talune attività il cui esercizio implica particolari disagi o l'assunzione di peculiari responsabilità, anche di natura patrimoniali.

Le disposizioni attuative della citata legge sono state fissate mediante l'emanazione di un apposito regolamento, approvato con il d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146³⁸⁹, il quale, in particolare, ha organicamente disciplinato i seguenti benefici economici:

3. "indennità di rischio" (art. 1);
4. "indennità di rischio per operatore subacqueo" (art. 3);
5. "indennità di maneggio valori di cassa" (art. 4);
6. "indennità meccanografica" (art. 5);
7. "indennità di servizio notturno" (art. 6).

Unitamente ai predetti emolumenti, rientra a pieno titolo tra le indennità connesse all'esposizione a fattori di "rischio" anche:

8. l'"indennità di rischio per radiazioni" (art. 7, del d.P.R. n. 147/1990).

Il Consiglio di Stato, nell'adunanza della 1^a Sezione datata 3 aprile 1981, con apposito parere n. 722/80, ha ritenuto che i benefici economici previsti dal citato d.P.R. spettino - in forza del rinvio contenuto nell'art. 6, terzo comma, della legge n. 628/1973³⁹⁰ - anche al personale militare, ivi compreso quello appartenente al Corpo della Guardia di finanza.

Si evidenzia, infine, che, al di là dei particolari emolumenti connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro "a rischio", lo stesso art. 1 del d.P.R. n. 146/1975, al terzo comma, precisa che resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro, in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisico-psichica e dello stato di salute negli ambienti di lavoro.

³⁸⁸ Recante "Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari".

³⁸⁹ Recante "Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato".

³⁹⁰ Recante "Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento dell'indennità per servizio di istituto".

CAPITOLO 2 – LE INDENNITÀ. TIPOLOGIE

1. Indennità di rischio

a. *Quadro normativo di riferimento*

Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 146/1975, in sede di prima applicazione, per l'attribuzione dell'indennità in rassegna si è reso necessario stabilire la corrispondenza fra le categorie di personale “a rischio” e le relative mansioni idonee a pregiudicarne la salute.

Al riguardo, con il decreto interministeriale 24 marzo 1986³⁹¹, registrato alla Corte dei conti in data 21 giugno 1986, l'Amministrazione ha individuato le categorie di militari aventi diritto all'indennità, le attività rischiose nonché le articolazioni e i comandi del Corpo presso cui il personale suddetto presta servizio.

Successivamente, sono state determinate da questo Comando Generale ulteriori correlazioni formalizzate mediante altri provvedimenti di medesimo rango datati 22 marzo 1988, 15 febbraio 1991 e 9 maggio 1994, i quali, riportano, pertanto, l'elenco complessivo dei reparti/comandi presso cui opera il personale che, appositamente individuato dalla relativa dichiarazione motivata³⁹², risulta beneficiario del particolare emolumento.

Sul punto, è utile evidenziare che detti Reparti, ad oggi, dovranno essere individuati sulla base dell'attuale denominazione che gli stessi hanno assunto in virtù delle numerose revisioni ordinarie intervenute negli anni.

Si rappresenta, altresì, che un'eventuale ulteriore aggiornamento del contenuto dei richiamati decreti dovrà avvenire con le modalità fissate al terzo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 146/1975.

b. *Disposizioni applicative*

L'art. 1 del d.P.R. n. 146/1975 ha istituito un'indennità di rischio giornaliera spettante a fronte di prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.

Nella tabella “A”, allegata al citato provvedimento, sono dettagliatamente elencati i rischi distinti in cinque “gruppi di appartenenza”, a ciascuno dei quali è assegnata una diversa misura dell'emolumento³⁹³.

³⁹¹ Predisposto sulla base delle dichiarazioni motivate (ex art. 8, d.P.R. n. 146/1975) rilasciate sotto la propria diretta responsabilità dal Capo/Comandante del reparto/articolazione presso cui il personale individuato prestava servizio.

³⁹² Vedi nota precedente.

³⁹³ Avuto riguardo alle misure dell'indennità di rischio le stesse sono state rivalutate dapprima dalla legge n. 613/1975 e, successivamente, dal d.P.R. n. 310/1981, che ne ha fissato - con decorrenza 1° gennaio 1982 - gli attuali importi.

Tabella "A" ³⁹⁴ (allegata al d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146)	
Gruppo I	
Tipologia di rischio	Importo giornaliero lordo
Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni.	NO ³⁹⁵
Gruppo II	
Tipologia di rischio	Importo giornaliero lordo
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata superiori a 1,5 rem annuali. 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità, o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità. 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina.	€ 1,03
Gruppo III	
Tipologia di rischio	Importo giornaliero lordo
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali. 2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella B. 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi. 4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici. 5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, purché eseguite in aria compressa.	€ 0,723

³⁹⁴ Per ciò che attiene le eventuali riduzioni e/o prescrizioni mediche correlate ai rischi riepilogati nella tabella A, *cfr.* le note al testo normativo.

³⁹⁵ In assenza di correlazioni con gli specifici impieghi, attualmente, il rischio di cui al Gruppo I non si applica al personale del Corpo.

Gruppo IV	
Tipologia di rischio	Importo giornaliero lordo
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella B. 2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm. la cui intensità possa superare 10 mw/cm ² . 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso. 4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati. 5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.	€ 0,465
Gruppo V	
Tipologia di rischio	Importo giornaliero lordo
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III della allegata tabella B. 2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensità nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco. 3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso. 4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, eseguite con macchinari sintetici su chiatte o natanti. 5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche. 6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei metalli. 7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. 8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico. 9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonché da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico. 10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallico.	€ 0,413

11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla lavorazione del crine. 12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi. 13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dall'apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre sintetiche. 14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attività previste nelle tabelle A e B del presente regolamento, nonché prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne aperti al traffico internazionale. 15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle tabelle A e B del presente regolamento. 16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'attività di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attività di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attività stessa. 17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio ed esbosco.	€ 0,413
---	----------------

Dall'esame dei citati decreti, nonché della Tabella "A" che precede, si rileva che le prestazioni di attività rischiose che interessano il personale del Corpo rientrano nei gruppi di appartenenza II, III, IV e V.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, lo specifico emolumento:

(1) è corrisposto:

(a) in favore dei militari:

- per i quali è stata redatta la prevista "*dichiarazione motivata*" di cui all'art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 146/1975, costituente l'inderogabile supporto normativo per il riconoscimento del particolare beneficio, precedentemente allegata ai richiamati decreti interministeriali;
- in servizio presso i reparti/comandi individuati nei citati decreti interministeriali;

(b) esclusivamente alle categorie di personale individuato *sub* (a), applicato in modo "diretto" e "continuo" in una delle attività lavorative "*a rischio*".

Sul punto, si evidenzia che la prestazione lavorativa può essere considerata "*continua*" solamente se impegna il militare nell'attività comportante rischio per l'intero turno giornaliero di servizio;

(c) per ogni giornata di servizio effettivamente prestato;

- (d) per le prestazioni di lavoro contraddistinte da una valutazione quantitativa del “*rischio*”³⁹⁶, al raggiungimento dei livelli di esposizione all’uopo previsti dalla legge.

Al riguardo, si rappresenta che gli ispettori del Ministero del tesoro, in sede di verifica contabile esperita presso un reparto del Corpo, hanno avuto modo di chiarire che in assenza della prova certificata dell’intensità del rumore³⁹⁷, il beneficio economico in parola viene erogato in modo *illegittimo*;

- (e) a fronte dell’istituzione del “*libretto individuale di rischio*” la cui disciplina, custodia e compilazione deve avvenire ai sensi dell’art. 9, del citato d.P.R. n. 146/1975³⁹⁸;

- (2) non compete durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, con esclusione dei periodi di assenza per infermità, infortunio o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l’indennità si riferisce (art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 146/1975).

c. *Regime di cumulabilità*

In ragione dell’attuale contesto normativo ed applicativo, l’indennità di rischio non è cumulabile con:

- (1) le altre analoghe indennità previste dallo stesso d.P.R. n. 146/75 (artt. 3, 4 e 5);
- (2) l’indennità per rischio da radiazione (art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 147/1990);
- (3) l’indennità di aeronavigazione e volo disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6 della legge n. 78/1983 (art. 2, quarto comma, del d.P.R. n. 146/1975);
- (4) l’indennità di ordine pubblico (art. 13, della legge n. 284/1977);
- (5) il premio di disattivazione per la rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, previsto dall’art. 1 della legge n. 294/1985³⁹⁹.

³⁹⁶ Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai rischi di cui al gruppo II-1) e III-1) “*esposizione a radiazioni ionizzanti*”, gruppo IV-2) “*esposizione a onde elettromagnetiche*” e gruppo IV- 3) e V-3) “*esposizione a rumori o ultrasuoni*”.

³⁹⁷ Nella fattispecie in esame gli Ispettori non hanno rinvenuto agli atti il documento riportante la misurazione fonometrica da cui discende l’insorgenza del diritto alla relativa indennità (esposizione al rumore superiore a 95 o 80 decibel, *cfr.* Tabella “A”, gruppo IV-3 o V-3).

³⁹⁸ Sul libretto di rischio devono essere annotate le generalità complete del dipendente, il ruolo o la categoria di appartenenza, il grado/qualifica rivestita, l’indicazione specifica dell’attività lavorativa alla quale è applicato, i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, le risultanze relative alle visite mediche, ai ricoveri, alle infermità o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l’attività comportanti il rischio.

³⁹⁹ L’art. 1, secondo comma, della legge n. 294/1985 prevede l’espresso divieto di cumulo del premio di disattivazione con l’indennità di rischio connesso alla manipolazione di esplosivi e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.

2. Indennità di rischio per operatori subacquei

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità in rassegna è stata introdotta dall'art. 3 del d.P.R. n. 146/1975 per il personale civile dello Stato avente la qualifica di operatore subacqueo⁴⁰⁰, nelle misure e con le modalità previste dalla tabella "C" allegata allo stesso decreto.

Tale beneficio economico è stato esteso al personale militare per effetto dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 28/1982⁴⁰¹, con il quale, altresì, si è provveduto a rideterminare gli importi lordi previsti dalla richiamata tabella, ulteriormente rivalutati per effetto dell'art. 33 del d.P.R. n. 51/2009⁴⁰².

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub a.*, lo specifico emolumento è corrisposto:

- (1) ai militari del Corpo impiegati presso i Nuclei sommozzatori ordinativamente previsti che, avendo frequentato un apposito corso di formazione presso strutture della Marina Militare, hanno conseguito il relativo "*brevetto militare di subacqueo*" con conseguente abilitazione all'impiego in immersione (*cfr.* circolare n. 242000 in data 14 luglio 2003 di questo Comando Generale - Ufficio Navale).

In particolare, la delineata attività operativa è svolta:

- (a) esclusivamente dal personale in possesso di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- Operatore subacqueo in servizio di polizia (OSSP);
- Operatore servizio di sicurezza abilitato al lavoro in carena (OSSALC),

nonché dal personale allievo frequentatore di corsi di preselezione per il conseguimento dei relativi brevetti/abilitazioni, limitatamente a quanto previsto dai programmi dei corsi stessi [*cfr.* Cap. I, § 3.b) della richiamata circolare n. 242000/2003];

- (b) mediante apparecchiature di immersione ad aria compressa, a miscele sintetiche (a base di azoto) e ad ossigeno;

- (2) con cadenza mensile, sulla base delle attività svolte e trascritte sullo specifico "*libretto individuale di rischio*", istituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9 del richiamato d.P.R. n. 146/1975, dal quale devono risultare tutti i dati fondamentali⁴⁰³ correlati all'espletamento del particolare impiego, utili - tra l'altro - per documentare contabilmente l'indennità da corrispondere agli aventi diritto;

⁴⁰⁰ "Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'Amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione" (*cit.* art. 3 del d.P.R. n. 146/1975).

⁴⁰¹ Recante "Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato".

⁴⁰² Recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007".

⁴⁰³ Oltre alle informazioni previste dall'art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 146/1975 (giorno, ora, durata, profondità, scopo dell'immersione, cognome e nome, grado/qualifica, categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione) il "libretto individuale" deve essere compilato in aderenza alle specifiche disposizioni recate dal Cap. I, § 3. della circolare n.

(3) con decorrenza 1° gennaio 2009, nelle misure di cui al seguente prospetto:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	INDENNITÀ (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione con uso di apparecchiature a:						INDENNITÀ per ogni ora di immersione in saturazione	
	ARIA		MISCELE SINTETICHE		OSSIGENO		IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO R.P.
	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO R.P.	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO R.P.	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO R.P.		
<i>colonna 1</i>	<i>colonna 2</i>		<i>colonna 3</i>		<i>colonna 4</i>			
0-12	1,24	1,13	1,64	1,49	2,48	2,25	0,60	0,55
13-25	1,64	1,49	2,48	2,25	3,50	3,18	0,82	0,74
26-40	2,06	1,87	3,50	3,18			1,02	0,93
41 -55	3,08	2,80	4,54	4,12			1,24	1,13
56-80	5,16	4,69	6,18	5,61			1,44	1,31
81 -110	6,18	5,61	7,22	6,56			1,64	1,49
111-150			8,26	7,50			2,06	1,87
151-200			9,30	8,45			2,58	2,34
oltre 200			10,32	9,38			3,10	2,82

(3) in rapporto alla:

(a) profondità massima, espressa in metri, raggiunta nel corso dell'attività di immersione [colonna 1 del prospetto *sub* (2)];

(b) durata totale giornaliera dei tempi di immersione, così determinati:

- nelle immersioni *non in saturazione*:

- la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
- i restanti tempi di immersione, sommati cumulativamente, devono essere valutati a quarti di ora e le frazioni inferiori a 15 minuti sono considerate pari a 15 minuti.

Tale arrotondamento non deve essere operato sul tempo della singola immersione ma sul totale delle immersioni svolte nella stessa giornata;

- nelle immersioni in *saturazione* i tempi di permanenza per ogni fascia di profondità vanno conteggiati in ore intere; a questi sono aggiunte le eventuali frazioni di ora relative al tempo di permanenza nella fascia di profondità successiva.

I tempi di immersione risultanti nell'ultima fascia di profondità raggiunta sono arrotondate all'ora;

(5) con una maggiorazione del 25% a fronte di immersioni eseguite presso i reparti autorizzati con lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee;

- (6) con una riduzione - commisurata agli importi di cui alle colonne 2, 3 e 4 del prospetto *sub* (2) - da calcolarsi nella misura del:
- (a) 50% per le immersioni svolte durante i corsi di conseguimento dell'abilitazione subacquea;
 - (b) 50% per le immersioni del personale brevettato per addestramento o durante i corsi di perfezionamento e specializzazione;
 - (c) 20% per le immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del d.P.R. n. 146/1975, l'indennità di rischio per operatori subacquei non compete durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, fatto salvo quanto previsto dal citato art. 3, sesto comma, del medesimo provvedimento (infermità o infortunio dipendente da causa di servizio inerente l'attività di immersione subacquea).

c. *Regime di cumulabilità*

In ragione dell'attuale contesto normativo ed applicativo l'indennità di rischio per operatori subacquei non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dallo stesso d.P.R. n. 146/1975 (*cit.* art. 3).

3. Indennità maneggio valori di cassa

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'emolumento in rassegna, già previsto dall'art. 1 della legge n. 26/1965⁴⁰⁴, è attualmente disciplinato dall'art. 4 del d.P.R. n. 146/1975 per gli impiegati civili dello Stato e, in forza del rinvio contenuto nell'art. 6, terzo comma, della legge n. 628/1973⁴⁰⁵, è applicabile anche al personale militare, ivi compreso quello appartenente al Corpo della Guardia di finanza.

La misura di tale beneficio economico è stata successivamente rideterminata ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 310/1981⁴⁰⁶.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a., lo specifico emolumento - attribuito in misura correlata al flusso di cassa mensile - è corrisposto:

(1) ai militari del Corpo:

- (a) con incarico di "*cassiere*" e "*aiutante cassiere*" (*cfr.* al riguardo la circolare n. 123000 in data 9 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti di questo Comando Generale - Ufficio Reclutamento e Addestramento);
- (b) destinatari di un *provvedimento formale*, con i quali vengono assegnati a servizi che comportino il maneggio di *valori di cassa* in ragione della specializzazione posseduta;

(2) per attività:

- (a) poste in essere in *via continuativa* dal militare interessato;

⁴⁰⁴ Provvedimento abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 547, del decreto legislativo n. 66/2010.

⁴⁰⁵ *Cfr.*, al riguardo, nota n. 390.

⁴⁰⁶ Recante "*Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale*".

(b) dal cui esercizio possano derivare rilevanti *danni patrimoniali* a carico dell'Amministrazione;

(3) nella misura indicata come da seguente tabella:

LIMITI al VALORE	IMPORTO GIORNALIERO LORDO (in euro)	RITENUTE			IMPORTO GIORNALIERO NETTO (in euro)
		INPDAP	FONDO CREDITO	TOTALE	
Maneggio valori di importo medio mensile, rapportato ad anno, non inferiore a € 258.228,45	0,413	0,036	0,001	0,037	0,376
Maneggio valori di importo medio mensile, rapportato ad anno, non inferiore a € 129.114,22	0,310	0,027	0,001	0,028	0,282
Maneggio valori di importo medio mensile, rapportato ad anno, non inferiore a € 51.645,69	0,155	0,014	0,001	0,015	0,140

Giova, altresì, evidenziare come:

(4) la giurisprudenza in materia abbia:

(a) collegato l'indennità in rassegna alla specifica responsabilità che grava sull'agente contabile⁴⁰⁷, quale soggetto che, in base ad un rapporto di servizio pubblico, riceve o detiene materie, merci o valori appartenenti ad un ente pubblico o comunque abbia maneggio di denaro o valori⁴⁰⁸;

(b) inteso per "*maneggio di valori*" non la materiale detenzione di denaro, valori o materie appartenenti allo Stato, ma l'effettiva disponibilità degli stessi, implicante, per il titolare della gestione, la concreta possibilità di venirne in possesso per destinarli ed erogarli in conformità alla legge;

(5) l'indennità di maneggio valori cassa non compete:

(a) al personale delegato alla sola riscossione e pagamento di stipendi (art. 4, secondo comma, d.P.R. n. 146/1975);

(b) durante i periodi di assenza per qualsiasi motivo (art. 7, secondo comma, d.P.R. n. 146/1975).

c. *Regime di cumulabilità*

In ragione dell'attuale contesto normativo ed applicativo l'indennità per maneggio valori di cassa non è cumulabile con l'indennità di rischio e l'indennità di rischio per

⁴⁰⁷ Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 44 del Regio decreto n. 1214/1934, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*", sull'attività e sui conti prodotti dagli "agenti contabili" (tesorieri, ricevitori, cassieri e agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, cc.dd. "agenti di fatto"), opera il giudizio della Corte dei conti.

⁴⁰⁸ Cfr., Corte dei conti, Sez. Abruzzo, sentenza n. 445 del 6 maggio 2005 e Corte dei conti, I Sezione, sentenza n. 37 del 10 marzo 1988.

operatori subacquei di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 146/1975 (art. 2, quarto comma, del d.P.R. n. 146/1975).

4. Indennità di rischio per radiazioni

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità in rassegna è stata istituita dall'art. 7 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147⁴⁰⁹ e risulta applicabile al personale della Guardia di finanza in virtù dell'estensione operata dall'art. 1 della legge n. 232/1990⁴¹⁰.

Detto beneficio economico compete, prioritariamente, al personale medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente e soggetto, pertanto, ad un rischio da radiazioni che abbia carattere "*professionale*", nel senso che non sia possibile esercitare la propria attività specialistica senza sottoporsi al relativo rischio.

Dal novero dei beneficiari dell'emolumento in rassegna deve intendersi *escluso* il personale dirigente (*cfr.* art. 1, comma 1, del richiamato d.P.R. n. 147/1990).

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a., lo specifico emolumento è corrisposto, in particolare, secondo le modalità e gli importi di seguito indicati:

FIGURE PROFESSIONALI	CONDIZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO	IMPORTO LORDO MENSILE ⁴¹¹
Personale medico e tecnico	sottoposto in continuità all'azione di <i>sostanze ionizzanti</i> ; adibito, in maniera permanente, ad <i>apparecchiature radiologiche</i> ; operante in " <i>zone controllate</i> " (art. 7, secondo comma) ⁴¹² ; in presenza di un rischio da radiazioni che abbia carattere professionale.	art. 7, comma 1	€ 103,29
Altro personale ⁴¹³	esposto a rischio da radiazioni in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse.	art. 7, comma 3	€ 25,82

⁴⁰⁹ Recante: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato".

⁴¹⁰ Recante: "Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia".

⁴¹¹ Importo soggetto a ritenute (INPDAP e Fondo credito).

⁴¹² Detta norma richiama le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971. In particolare, per avere la definizione di "*zona controllata*" occorre fare riferimento al decreto legislativo n. 230/1995 che classifica zona controllata ogni area di lavoro in cui vi sia la possibilità per gli operatori di superare i seguenti valori di dose:

– 6 mSv per esposizione globale o di dose efficace;

– i 3/10 di uno dei limiti di dose fissati per il cristallino, pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie.

⁴¹³ L'individuazione di tale personale deve essere effettuata da apposita commissione composta, almeno, da 3 esperti qualificati nella specifica materia (*cfr.* art. 7, comma 3, secondo periodo).

Nell'ambito del Corpo, alla luce dei requisiti sopra riepilogati, l'indennità di rischio da radiazione viene corrisposta - nella sola misura di cui all'art. 7, comma 1 - ai militari che:

- (1) siano in possesso, alternativamente:
 - (a) di apposito "*attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica*", rilasciato ai sensi della legge n. 1103/1965⁴¹⁴;
 - (b) della specializzazione di "*Tecnico sanitario di radiologia medica/per immagini e radioterapia*"⁴¹⁵;
- (2) prestino servizio - in continuità e permanentemente - presso le strutture radiologiche e schermografiche del Corpo caratterizzate da "*zone controllate*" appositamente individuate in ragione della presenza dei parametri tecnici richiesti dall'attuale normativa⁴¹⁶.

c. *Regime di cumulabilità*

In ragione dell'attuale contesto normativo ed applicativo, l'indennità di rischio da radiazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 147/1990, non è cumulabile con:

- (1) l'indennità di rischio di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 146/1975;
- (2) qualsiasi altro emolumento previsto a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

5. Indennità meccanografica

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità meccanografica di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 146/1975, attuativo dell'art. 4 della legge n. 734/1973 che definisce le misure e le modalità di corresponsione del beneficio economico a favore del personale civile dello Stato nonché del personale docente e non docente della scuola, è stata estesa, tra gli altri, al personale della Guardia di finanza per effetto dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 628/1975. Con successivi decreti interministeriali, da ultimo in data 14 novembre 1987, sono stati individuati i limiti del contingente di personale che per la Guardia di finanza può essere impiegato ai relativi impianti. L'art. 19 del d.P.R. n. 310/1981 ne ha, infine, stabilito la misura giornaliera spettante.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a. il particolare emolumento:

- (1) è riconosciuto:
 - (a) al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato - in modo diretto e continuativo - ai relativi impianti centrali e periferici;
 - (b) per ciascun turno di effettivo impiego;

⁴¹⁴ Recante: "*Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica*".

⁴¹⁵ Cfr., al riguardo, la circolare n. 123000 in data 9 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti di questo Comando Generale - Ufficio Reclutamento e Addestramento.

⁴¹⁶ Cfr., al riguardo, nota n. 412.

- (c) ad un numero massimo di 1.000 unità suddivisi tra direttore di centro, analisti, programmatori, specialisti *hardware* ed operatori EDP;
- (2) è fissato nella misura di 0,413 euro giornalieri;
- (3) non spetta a coloro che:
 - (a) sono sprovvisti delle specifiche specializzazioni;
 - (b) ancorché in possesso delle predette e per quanto assegnati alle pertinenti strutture, non risultano all'uopo applicati ovvero, comunque, svolgono attività episodica o che non comprenda un intero turno nello speciale servizio.

c. *Regime di cumulabilità*

L'emolumento in parola non è cumulabile con l'indennità di ordine pubblico ai sensi dell'art. 13 della legge n. 284/1977.

6. Indennità di presenza notturna

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità di presenza notturna è stata introdotta dall'art. 6 del d.P.R. n. 146/1975 e successivamente estesa al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare per effetto dell'art. 18 della legge n. 668/1986.

La normativa concertativa in seguito emanata (art. 51 del d.P.R. n. 164/2002):

- (1) ne ha individuato l'importo e i presupposti per la corresponsione;
- (2) è stata estesa al personale dirigente delle Forze di polizia dall'art. 2, comma 2, della legge n. 263/2004.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub a.* il particolare beneficio economico è riconosciuto:

- (1) a favore del personale impiegato in turni di servizio effettuati nell'arco temporale ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00;
- (2) nella misura di 4,10 euro per ciascuna ora.

c. *Regime di cumulabilità*

Sulla scorta del contesto normativo ed applicativo descritto *sub a.* e *b.*, l'indennità di presenza notturna:

- (1) non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario (*cit.* artt. 4 della legge n. 734/1973 e 6 del d.P.R. n. 146/1975);
- (2) è cumulabile con l'indennità per servizi interni di caserma (art. 17 della richiamata legge n. 668/1986).

CAPITOLO 3 – ABROGAZIONI

1. Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti direttive:
 - a. circolare n. 2750/6214 in data 15 marzo 1990;
 - b. circolare n. 249795/6213 in data 31 dicembre 1990;
 - c. circolare n. 27281/6213 in data 7 febbraio 1991;
 - d. circolare n. 246905/6214 in data 17 luglio 1995;
 - e. circolare n. 121698/62 in data 23 aprile 2013;
 - f. circolare n. 180991/62 in data 18 giugno 2013.
2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria.

TITOLO VI

ALTRE INDENNITÀ

CAPITOLO 1 – INDENNITÀ PER I SERVIZI INTERNI DI CASERMA

1. Indennità per i servizi interni di caserma

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità per servizi interni di caserma è stata introdotta dall'art. 17 della legge n. 668/1986, quale compenso orario (in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per il lavoro straordinario) per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare chiamato a mantenere, per turni, la propria presenza in ufficio senza obbligo di impegno assiduo e continuativo.

Con il decreto interministeriale in data 25 luglio 1990 sono state:

- (1) determinate le risorse finanziarie destinate allo specifico emolumento⁴¹⁷;
- (2) individuare le tipologie di servizi per i quali lo stesso può essere corrisposto.

Successivamente, l'art. 64 del d.P.R. n. 254/1999, nel sostituire il richiamato art. 17 della legge n. 668/1986, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla corresponsione e alla cumulabilità del particolare beneficio, individuando, altresì, specifici criteri di compensazione delle ore eccedenti, prestate in occasione dei predetti servizi, per le quali non sia stato effettuato il relativo pagamento.

Con propria determinazione n. 22387 in data 19 gennaio 2000, il Comandante Generale, in attuazione del modificato art. 17, ha rideterminato l'entità dell'emolumento nella misura del 100% del compenso per lavoro straordinario.

Da ultimo, il decreto direttoriale del Comandante Generale n. 195914 in data 11 giugno 2009⁴¹⁸, recante modifiche ed integrazioni al "Nuovo Regolamento di Servizio Interno della Guardia di finanza (Decreto Ministeriale 30 novembre 1991)", ha attualizzato le denominazioni dei servizi interni di caserma svolti presso i comandi e i reparti del Corpo esclusi quelli di istruzione⁴¹⁹.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a. l'indennità in rassegna è corrisposta:

- (1) al personale del Corpo impiegato nei servizi di:
 - (a) Coordinatore di servizio;
 - (b) Responsabile di servizio;
 - (c) Piantone all'ingresso della caserma;
 - (d) Piantone agli ormeggi;
- (2) per ogni ora in aggiunta all'orario di servizio programmato;
- (3) nella misura del 100% di un'ora di straordinario;

⁴¹⁷ Per la Guardia di finanza lo stanziamento annuale è stato fissato in lire 17.300.000.000 (ora euro 8.934.704,53).

⁴¹⁸ Cfr. "Testo unico dei servizi generali di caserma" di cui alla circolare n. 221028/310 in data 2 luglio 2009 del Comando Generale - I Reparto - Ufficio Ordinamento.

⁴¹⁹ Cfr. art. 47 cit. "Nuovo Regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza (Decreto Ministeriale 30 novembre 1991)".

- (4) entro il limite massimo delle risorse assegnate annualmente da questo Comando Generale a ciascun comando/reparto di 2° livello.

Le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro⁴²⁰, rese solo nell'ambito dei servizi interni di caserma:

- (5) non devono essere imputate al monte ore previsto per il compenso del lavoro straordinario;
- (6) qualora non remunerate per esaurimento delle risorse disponibili, devono essere recuperate con riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la prestazione lavorativa è stata resa.

Il compenso in rassegna spetta, anche presso gli Istituti di istruzione, per i servizi interni omologhi - per funzione - a quelli suddetti, compreso l'Ufficiale di picchetto, a prescindere dalla loro denominazione.

c. *Regime di cumulabilità*

Ai sensi del richiamato art. 17 della legge n. 668/1986, l'emolumento in parola:

- (1) non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario;
- (2) è cumulabile con l'indennità di presenza notturna e festiva (ivi inclusa quella c.d. "*superfestiva*").

2. Abrogazioni

Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti circolari:

- a. n. 120531/62 in data 22 aprile 2010;
- b. n. 179172/62 in data 17 giugno 2013.

È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria.

⁴²⁰ Il turno di servizio è computato integralmente comprensivo delle ore destinate al pasto, che concorrono, pertanto, al calcolo di eventuali eccedenze. In tal senso *cfr.* art. 26 del Nuovo Regolamento di Servizio interno della Guardia di finanza approvato con D.M. 30 novembre 1991 e successive modificazioni.

CAPITOLO 2 – INDENNITÀ PER SERVIZI ESTERNI

1. Indennità per servizi esterni

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità per servizi esterni è stata introdotta dall'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 147/1990, quale multiplo del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, per il personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio.

L'emolumento è stato successivamente esteso, tra gli altri, agli appartenenti alla Guardia di Finanza per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 232/1990.

La *ratio legis* di tale indennità, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa⁴²¹, è da individuarsi nella necessità di remunerare il personale delle Forze di Polizia chiamato ad operare in condizioni di particolare disagio consistenti nell'esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi connessi all'espletamento del servizio in ambienti esterni.

La normativa concertativa successivamente emanata per le Forze di Polizia ad ordinamento militare ha ampliato la richiamata disciplina, prevedendo in particolare:

- (1) la soppressione del menzionato supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto (art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995);
- (2) l'attribuzione, a decorrere dal 1° novembre 1995, di un compenso giornaliero al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio (art. 42, comma 2, del citato d.P.R. n. 395/1995);
- (3) la corresponsione, con effetto dal 1° giugno 1999, dello specifico emolumento al personale⁴²² (art. 50 del d.P.R. n. 254/1999):
 - (a) del Corpo impiegato in servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attività nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi ovvero presso enti e strutture di terzi⁴²³ (comma 1);
 - (b) della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni sulla base di ordini formali di

⁴²¹ In tal senso, il Consiglio di Stato (*cf.* Sezione IV, sentenze 30 giugno 2005, n. 3583 e 5 luglio 2007, n. 3826) richiama l'attenzione sulla duplice circostanza secondo cui non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o unità di appartenenza assume carattere esterno e, in ogni caso, deve trattarsi di attività non occasionale o sporadica.

⁴²² Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nella sentenza 31 maggio 2012, n. 476, ha precisato che "L'indennità ex art. 50 del d.P.R. n. 254/1999 non spetta per il semplice distacco presso la D.I.A. ... detta indennità, invece, spetta soltanto a favore di coloro che abbiano in concreto svolto servizi <<istituzionalmente>> esterni al centro operativo della D.I.A., luogo del distacco...";

⁴²³ L'Organo supremo di giustizia amministrativa (Sezione IV, sentenze 12 febbraio 2007 nn. 585 e 592; 5 luglio 2007 nn. 3826 e 3829) ha sottolineato che "Con l'art. 50 d.P.R. n. 254/1999 si è estesa (non essendo prima prevista) la c.d. indennità per servizi esterni anche al personale appartenente alla Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio, che esercita attività nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi".

servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi⁴²⁴ (comma 2);

- (4) che, ai fini del diritto alla particolare indennità, il servizio abbia una durata non inferiore alle 3 ore⁴²⁵, rideterminandone la misura in euro 6,00 (art. 48 del d.P.R. 164/2002);
- (5) la spettanza dell'emolumento in misura unica giornaliera ovvero anche per 2 volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime 6 ore che nelle successive 6 un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. In quest'ultimo caso, ai fini dell'invarianza della spesa, le indennità per i servizi esterni attribuibili a ciascun militare nell'arco di un mese non possono essere superiori a 30 (art. 26 del d.P.R. n. 170/2007).

Le disposizioni dei richiamati decreti del Presidente della Repubblica nn. 254/1999 e 164/2002, concernenti, tra l'altro, il compenso in argomento, sono state estese al personale dirigente delle Forze di polizia rispettivamente dall'art. 4, comma 1, della legge n. 356/2000 e dall'art. 2, comma 2, della legge n. 263/2004.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub a.*, il beneficio in rassegna compete per i servizi che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- (1) organizzati in turni, cioè connotati dalla regolarità della turnazione che, pur prescindendo dalla copertura delle 24 ore, deve avere comunque carattere di stabilità e periodicità.

Sul punto, giova precisare che per turno stabile e periodico si intende quello che ha una durata prestabilita e non soggetta ad alcuna variazione di carattere occasionale nonché predeterminato riguardo al giorno in cui lo stesso deve svolgersi. Conseguentemente, l'indennità:

- (a) non può essere attribuita per l'esecuzione di servizi aventi natura sporadica e occasionale⁴²⁶.

Sul punto giova precisare che non devono ritenersi automaticamente escluse dal beneficio - ad esempio - le attività svolte dagli Ufficiali nelle operazioni di verifica, con riferimento tanto a quelli che, quali capi sezione o drappello, partecipano anche non quotidianamente ai controlli, quanto a

⁴²⁴ Il Consiglio di Stato (Sezione IV, sentenze 21 maggio 2008, nn. 2413, 2414, 2415, 2416 e 2417) ha evidenziato che "solo con l'intervento dell'art. 50, d.P.R. n. 254/1999 si sia riconosciuta la spettanza dell'indennità per servizi esterni anche ai militari svolgenti attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi". In ogni caso, l'indennità non spetta al personale addetto al servizio di scorta, ove non sia dimostrata l'esposizione a particolari agenti atmosferici e a specifici rischi (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 11 maggio 2007, n. 2296).

⁴²⁵ Al riguardo, il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste (Sezione I, sentenza 2 marzo 2005, n. 77) ha rilevato che tale disposizione "ha ridotto il turno di servizio utile alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni ad un periodo di tempo «non inferiore a 3 ore». Antecedentemente, la giurisprudenza (parere del Cons. Stato, sezione III, 28 luglio 1998 n. 1252), pur escludendo che i turni di servizio esterno dovessero coprire l'arco delle 24 ore, aveva precisato che, in ogni caso, il turno di servizio «utile alla corresponsione del beneficio economico, doveva coincidere, nella sua durata, con l'orario obbligatorio giornaliero»".

⁴²⁶ Principio confermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV con la decisione n. 600 del 12.02.2007 secondo cui "...e sulla dall'ambito di attribuzione del beneficio economico in questione il servizio avente natura occasionale e sporadica, poiché in quest'ultimo caso fa difetto proprio l'elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati...".

quelli che, Comandanti di reparto, esercitano le loro funzioni di comando e controllo in ossequio ai doveri che ne derivano secondo il proprio profilo funzionale⁴²⁷;

- (b) spetta anche al militare chiamato a sostituire, occasionalmente, il personale ordinariamente preposto all'espletamento dei servizi ricompresi nella tipologia in esame.

Al riguardo, una preventiva esclusione potrà ritenersi operante solo laddove il servizio difetti dell'elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati;

- (2) svolti sulla base di ordini formali⁴²⁸ (foglio di servizio, foglio di viaggio, ecc.) all'uopo predisposti dal Comandante di reparto il quale, nel disporre il servizio, dovrà precisare se trattasi di attività comandata in ambiente esterno ai sensi:

- (a) dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995, di cui *sub* a.(2);
(b) dell'art. 50, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 254/1999, di cui *sub* a.(3).

In tal senso si evidenzia come, l'obbligo della preventiva formalizzazione dell'ordine di servizio:

- (c) risponde ad esigenze di puntuale riscontro dei previsti caratteri di stabilità e periodicità [*cfr. punto b.(1)*];
(d) deve essere necessariamente rapportato al profilo funzionale dei potenziali beneficiari, ivi compresi i Comandanti di reparto. In tal senso - in aderenza al grado e all'incarico ricoperto - può certamente essere incluso, tra i possibili *ordini formali*, lo stesso provvedimento di assegnazione e conferimento di incarico, dal quale discendono precisi oneri e obblighi per il responsabile;
- (3) espletati all'esterno degli uffici del reparto o presso enti e strutture di terzi. Poiché la *ratio* dell'emolumento risiede, come detto, nella necessità di remunerare il disagio derivante dallo svolgimento di attività lavorative in ambienti esterni, i servizi sono qualificati come "esterni" quando sono svolti:
- (a) istituzionalmente, al di fuori delle strutture sedi della propria abituale attività lavorativa (comando, ente o reparto) esclusivamente in ambiente esterno, con ciò individuando quale principale parametro di riferimento la condizione di operare all'esterno di immobili ovvero "a cielo aperto".

In tal senso si precisa che - in ogni caso - il concetto di cielo aperto deve essere necessariamente commisurato a oggettive condizioni ambientali ostili o comunque non agevoli per il militare. Conseguentemente:

- non possono essere considerate esterne le attività di servizio eseguite in luoghi di lavoro che pur non facendo parte dell'immobile sede del reparto ne costituiscano pertinenza (ormeggi, garitte, hangar etc.);

⁴²⁷ Analogamente, si possono citare nello stesso senso e sempre a titolo esemplificativo, le attività di controllo eseguite presso i posti fissi o i seggi elettorali ovvero ancora i rapporti istituzionali e operativi intrattenuti con le Autorità giudiziarie, sempreché - va da sé - ricorrano gli altri necessari presupposti legittimanti la corresponsione.

⁴²⁸ Relativamente ai servizi di autiere e di motociclista, svolti anche per esigenze tecnico-logistiche, il requisito in parola può intendersi soddisfatto mediante l'attestazione nelle apposite scritture all'uopo redatte.

- il naviglio o i velivoli in dotazione ai reparti del Corpo possono essere ricompresi tra le “sedi esterne” solo durante i periodi di navigazione;
- (b) ricorrendo le attività indicate *sub* a.(3), all'esterno di locali adibiti a sede abituale della propria attività lavorativa ovvero presso enti o strutture di terzi.

Al riguardo si evidenzia che non costituisce:

- servizio “*presso enti o strutture di terzi*” quello reso in via ordinaria in uffici del Corpo allocati presso altre Amministrazioni o Enti diversi;
- autonomo presupposto per la corresponsione dell'emolumento il distacco o assegnazione presso altri Organi della Pubblica Amministrazione in relazione ai quali i militari del Corpo svolgono attività d'istituto, anche di tipo collaborativo.

È evidente che a tale personale spetta la particolare indennità qualora sia chiamato a svolgere, nell'attuale sede di impiego, servizi qualificabili come esterni (“a cielo aperto”);

- (4) aventi durata minima non inferiore a 3 ore continuative, anche se svolte in modo frazionato, purché non intervallate da attività lavorativa interna presso l'abituale sede di servizio.

Sul punto, giova precisare che:

- (a) non si considera attività lavorativa “interna” la sospensione del servizio “esterno” per:
- la consumazione del pasto, nei casi in cui compete il trattamento gratuito presso le mense obbligatorie di servizio;
 - il rientro presso la sede abituale di servizio ai fini dell'espletamento di atti non differibili di polizia giudiziaria o di polizia economica finanziaria connessi all'attività esterna in atto;
- (b) l'art. 26 del richiamato d.P.R. n. 170/2007 ha previsto la possibilità di corrispondere, al personale contrattualizzato, l'indennità in argomento per due volte nella medesima giornata lavorativa qualora sussistano - contestualmente ai predetti requisiti - le seguenti condizioni:
- il personale interessato sia impiegato per almeno 12 ore;
 - i servizi esterni (ciascuno della durata di almeno 3 ore) siano svolti distintamente nell'arco delle prime 6 ore di servizio e nell'arco delle successive sei.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento dello specifico compenso:

- non è necessario l'espletamento di due distinti turni di servizio;
- è possibile attribuire la doppia presenza esterna anche nell'ipotesi di:
 - un solo turno di servizio, purché sia di durata non inferiore alle 12 ore;
 - due turni di servizio di differente durata - complessivamente non inferiori alle 12 ore - sempreché i due periodi di attività esterna, non inferiori a 3 ore ciascuno, siano svolti sia nelle prime che nelle successive 6 ore di servizio.

c. *Regime di cumulabilità.*

Il beneficio economico di cui trattasi:

- (1) è cumulabile con l'indennità di presenza qualificata, notturna, festiva e per particolari festività, nonché con il trattamento economico di missione in territorio nazionale e il compenso per lavoro straordinario;
- (2) non compete, per lo stesso turno di servizio⁴²⁹, se il personale percepisce l'indennità di ordine pubblico in sede o fuori sede.

2. **Abrogazioni**

Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti circolari:

- a. circolare n. 280193 in data 6 settembre 1999 (*cfr.* Titolo I, Capitolo 6, paragrafo 1., punto i.);
- b. circolare n. 327647/62111/2[^] in data 24 settembre 2002, limitatamente al punto D.;
- c. circolare n. 413417/62 in data 17 dicembre 2007 (*cfr.* Titolo II, paragrafo 14., punto aa.);
- d. circolare n. 94271/62 in data 28 marzo 2013.

È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria.

⁴²⁹ *Cfr.* nota n. 381.

CAPITOLO 3 – INDENNITÀ DI PRESENZA FESTIVA E C.D. “SUPERFESTIVA”

1. Indennità di presenza festiva

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità di presenza festiva, inizialmente prevista per il solo personale civile dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 715/1978, è stata successivamente estesa, tra gli altri, al personale del Corpo per effetto dell'art. 18 della legge n. 668/1986.

La normativa concertativa in seguito emanata in ordine all'emolumento di cui trattasi (artt. 43 e 46 del d.P.R. n. 395/1995; art. 13 del d.P.R. n. 301/2004), ha:

- (1) definito gli aspetti applicativi dello stesso;
- (2) richiamato le specifiche disposizioni contemplate per gli appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica.

Al personale dirigente l'indennità spetta secondo l'importo giornaliero di cui all'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 140/2001, per effetto dell'estensione operata dall'art. 2, comma 2, della legge n. 263/2004.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a. nonché dell'indirizzo applicativo seguito, nel tempo, da questo Comando Generale, lo specifico emolumento compete:

- (1) al personale chiamato a prestare servizio nelle giornate festive, specificatamente individuate:
 - (a) nelle domeniche;
 - (b) negli altri giorni “...*riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili*...”;
 - (c) nella ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale;
- (2) nella misura unica giornaliera di euro 12,00 ed euro 9,81 a favore, rispettivamente, del personale contrattualizzato e di quello dirigente;
- (3) una sola volta, nel caso in cui il servizio venga eseguito su due turni nell'ambito della stessa giornata festiva;
- (4) per ciascuno dei due festivi, qualora il turno di servizio sia articolato su due giornate festive.

c. *Regime di cumulabilità*

In ragione del contesto normativo ed applicativo descritto *sub* a. e b., l'indennità di presenza festiva:

- (1) non è cumulabile con l'indennità di presenza superfestiva (*cit.* art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995);
- (2) è cumulabile con:
 - (a) il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente spettante in relazione al prolungamento del turno di servizio (*cit.* art. 6 della legge n. 715/1978);
 - (b) l'indennità per servizi interni di caserma (art. 17 della richiamata legge n. 668/1986).

2. Indennità di presenza c.d. “superfestiva”

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità di presenza superfestiva è stata introdotta dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 147/1990 a favore del personale della Polizia di Stato.

Tale beneficio è stato successivamente esteso, a mente dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 232/1990, al personale delle altre Forze di polizia.

La normativa concertativa in seguito emanata (art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995 ed art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 164/2002), ha definito gli aspetti applicativi dello specifico emolumento.

Le disposizioni del citato decreto n. 164/2002, concernenti, tra l'altro, il beneficio in argomento, sono state estese al personale dirigente dal richiamato art. 2, comma 2, della legge n. 263/2004.

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a. nonché dell'indirizzo applicativo seguito, nel tempo, da questo Comando Generale, la particolare indennità spetta:

- (1) al personale chiamato a prestare servizio nei giorni di *Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno*;
- (2) nella misura unica giornaliera di euro 40,00;
- (3) una sola volta, nel caso in cui il servizio venga eseguito su due turni nell'ambito della stessa giornata festiva;
- (4) per ciascuno dei due festivi, qualora il turno di servizio sia articolato su due giornate festive.

c. *Regime di cumulabilità*

Sulla scorta del contesto normativo ed applicativo descritto *sub* a. e b., l'indennità di presenza superfestiva:

- (1) non è cumulabile con l'indennità di presenza festiva [*cfr.* § 1.c.(1)];
- (2) è cumulabile con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente spettante in relazione al prolungamento del turno di servizio [*cfr.* § 1.c.(2)(a)].

3. Abrogazioni

E' abrogata, con effetto immediato, la circolare n. 121698/62 in data 23 aprile 2013 (*cfr.* Titolo V, Capitolo 3, paragrafo 1., punto e.) e ogni altra disposizione contraria.

CAPITOLO 4 – COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO

1. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 86/2001 e dell'art. 50 del d.P.R. n. 164/2002, il personale del Corpo impiegato in esercitazioni o operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni d'impiego prolungato e continuativo, oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno 48 ore.

Il personale di cui sopra può essere impiegato nelle predette attività per non più di 12 ore giornaliere e per un massimo di 120 giorni l'anno, salvo il verificarsi di comprovate esigenze operative, con garanzia di recupero delle energie psico-fisiche e comunque della fruizione di adeguati turni di riposo.

Per i giorni di effettivo impiego nelle attività in esame è attribuita una indennità sostitutiva esclusivamente del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo, la quale non è cumulabile con l'indennità di missione estera.

L'istituto del compenso forfetario d'impiego trova quindi applicazione ove si verifichino contestualmente le seguenti due condizioni:

- a. il personale deve essere impiegato in esercitazioni o in operazioni militari, le quali si protraggano, senza soluzione di continuità, per almeno 48 ore;
- b. l'impiego deve essere prolungato e continuativo, oltre il normale orario di lavoro, per non più di 12 ore al giorno.

Le 12 ore di attività sono comprensive delle ore di lavoro d'obbligo giornaliere. Poiché solo queste ultime concorrono alla formazione delle ore d'obbligo settimanali, per i giorni della settimana non interessati dalla esercitazione o operazione, il militare deve essere impiegato in servizio ai fini dell'eventuale completamento dell'orario d'obbligo settimanale (36 ore settimanali).

Il compenso forfetario di impiego è giornaliero e non frazionabile ed è corrisposto per l'intera giornata calendariale. Pertanto, qualora l'inizio o il termine delle esercitazioni o delle operazioni non coincida con l'inizio o la fine del giorno calendariale, il maggior impegno del personale in quella giornata di attività è compensato con gli ordinari strumenti della normativa sull'orario di lavoro (straordinario e riposo compensativo).

Al personale devono essere garantiti adeguati periodi di riposo per il recupero psico-fisico.

L'emolumento potrà essere corrisposto anche ai militari nei cui confronti non è applicabile il d.P.R. n. 164/2002 (i dirigenti, il personale di leva o ausiliario) non appena sarà fissata, con apposito provvedimento normativo, la relativa misura del compenso.

L'emolumento de quo non può invece essere applicato alle categorie di personale cui non compete il compenso per lavoro straordinario (allievi e frequentatori di corso a tempo pieno).

Sono altresì escluse, in base al principio di specificità, le operazioni militari regolate da un apposito provvedimento normativo che definisca per il personale interessato particolari indennità/compensi, aventi finalità analoghe al compenso in esame ovvero a quello per lavoro straordinario.

2. Operazioni ed esercitazioni a cui applicare il compenso forfetario d'impiego

a. Operazioni militari

Le operazioni militari cui riferire l'indennità forfetaria di impiego sono le attività militari pianificate, preparate ed eseguite per il perseguimento dei fini istituzionali di concorso alla difesa politico-militare, indipendentemente dai mezzi impiegati.

Tali operazioni dovranno riscontrare contestualmente i requisiti enunciati al punto 1 che precede.

I contesti operativi entro i quali trova applicazione l'istituto in parola dovranno essere:

- (1) pianificati;
- (2) formalizzati, di volta in volta, in ordini operativi;
- (3) strutturati in modo da prevedere una adeguata sistemazione logistica del personale impiegato, all'interno delle aree militari interessate (fisse o mobili) o in alternativa, in caso di acclarata indisponibilità logistica, prevedano la predisposizione di un piano di pronta reperibilità dei militari impegnati nelle operazioni.

La continuità della partecipazione dei militari alla operazione impone che il personale sia reperibile e resti nella disponibilità del Comando anche nei turni di riposo.

b. Esercitazioni militari

Sono da considerare esercitazioni militari ai fini del compenso forfetario di impiego le esercitazioni militari connesse alle operazioni militari pianificate, preparate ed eseguite per il perseguimento dei fini istituzionali di concorso alla difesa politico-militare, indipendentemente dai mezzi impiegati.

I contesti esercitativi cui riferire il particolare compenso dovranno avere le stesse caratteristiche individuate *sub a.*, punti (1), (2) e (3).

Le attività addestrative svolte nell'ambito degli Istituti d'istruzione possono derogare alle indicazioni fornite *sub a.*, punto (2).

3. Esempificazione delle operazioni ed esercitazioni cui riferire il compenso forfetario di impiego

A titolo meramente esemplificativo, riscontrano i requisiti previsti ex art. 3 della legge n. 86/2001:

- a. le operazioni terrestri, aeree e navali finalizzate alla vigilanza, tutela e concorso alla difesa politico-militare, comprese quelle che comportino il rischieramento di unità navali ed aeree in sede diversa da quella in cui sono abitualmente dislocate;
- b. le operazioni militari che vedono il Corpo concorrere con altre Forze armate, le quali corrispondano al proprio personale l'indennità in trattazione;
- c. le esercitazioni militari previste dall'ordinamento didattico dei corsi di formazione, specializzazione, abilitazione, qualificazione (ad esempio ex campi d'arma);
- d. le crociere addestrative su mezzi aero-navali del Corpo e delle Forze armate.

Le predette esemplificazioni non esauriscono la casistica delle possibili situazioni concretamente configurabili, ma costituiscono comunque un valido ausilio per la soluzione delle relative problematiche.

4. Procedure amministrative

Gli oneri relativi alla corresponsione del compenso forfetario di impiego gravano sui capitoli 4201 (missione 29) e 4219 (missione 7) "*Stipendi, assegni, paghe ed altre indennità...*" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2 - centro di responsabilità n. 7, Guardia di finanza, nei limiti dell'importo stabilito per ogni esercizio finanziario dai provvedimenti di rinnovo degli accordi concertativi delle Forze di polizia.

In tal senso, la gestione amministrativa dello specifico emolumento è curata dal VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale, quale Organo referente dei predetti capitoli di bilancio.

L'ammontare delle risorse finanziarie annualmente assentite - pari ad euro 830.000,00 – costituisce il limite massimo per l'erogazione del compenso. A tal riguardo, si riportano gli importi spettanti - ripartiti per gradi e giorni d'impiego (feriali e festivi) - fissati dall'art. 50 del d.P.R. n. 164/2002:

GRADO	FASCIA	Da LUNEDÌ a VENERDÌ	SABATO, DOMENICA E FESTIVI
Finanziere Finanziere Scelto Appuntato Appuntato Scelto	I	62,00 €	124,00 €
Vicebrigadiere Brigadiere Brigadiere Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo	II	66,00 €	131,00 €
Maresciallo Aiutante Sottotenente Tenente Capitano	III	72,00 €	143,00 €
Maggiore Tenente Colonnello	IV	85,00 €	165,00 €

Ciò posto, nell'ottica di determinare il particolare fabbisogno di spesa secondo precisi e puntuali piani di priorità, così da realizzare l'integrazione tra la programmazione operativa e la correlata copertura finanziaria, ciascun Comandante Regionale ed equiparato - quale responsabile della politica d'impiego delle risorse - provvederà ad una preventiva:

a. ponderazione delle attività *sub* 2., selezionando quelle operative effettivamente rilevanti e quelle connesse ai programmi addestrativi degli Istituti di formazione di base;

b. quantificazione, il più puntuale possibile, delle risorse economiche necessarie.

Il relativo quadro esigenziale dovrà essere partecipato, all'occorrenza, a questo Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico, nonché al III Reparto Operazioni, avuto riguardo alle attività *sub* 2.a., ed al I Reparto - Ufficio Reclutamento ed Addestramento, per quanto attiene le attività *sub* 2.b., notiziando, altresì, i sovraordinati Comandi.

I corrispondenti dati dovranno essere comunicati utilizzando prospetto in allegato n. 1, recante indicazioni circa la tipologia delle attività da eseguire e la presumibile durata, la quantificazione dei militari da impiegare e le relative giornate uomo, distinte per fasce, nonché la stima degli oneri connessi a ciascuna operazione/esercitazione militare.

In relazione alle segnalate esigenze, questo Comando Generale provvederà, anche in ragione dell'esiguità delle risorse annualmente disponibili, a valutarne:

c. l'effettiva attinenza alle priorità operative stabilite nel più ampio contesto di una pianificazione a livello nazionale;

d. la coerenza con i programmi didattico-addestrativi previsti per gli Istituti di formazione di base.

Solo all'esito di tale istruttoria, si provvederà ad autorizzare l'espletamento delle specifiche attività, con la contestuale assegnazione delle risorse occorrenti.

È appena il caso di rimarcare che, laddove sia stato utilizzato l'intero stanziamento annuale, le eventuali, ulteriori attività di servizio della specie dovranno essere compensate, nel rispetto del vigente quadro normativo, con il ricorso all'indennità per lavoro straordinario o all'istituto del riposo compensativo.

5. Abrogazioni

Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti direttive:

- a. circolare n. 327647/62111/2^a in data 24 settembre 2002, limitatamente al punto F.;
- b. circolare n. 109442 in data 12 aprile 2012.

È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria.

6. Allegati

- a. *Allegato n. 1 - Facsimile del prospetto riepilogativo per la richiesta di risorse economiche*

Tipologia dell'operazione ⁽¹⁾	Numero totale dei giorni di attività ⁽²⁾	Totale uomini da impiegare	Giornate uomo											
			I fascia			II fascia			III fascia			IV fascia		
			Feriali	Festivi	Oneri	Feriali	Festivi	Oneri	Feriali	Festivi	Oneri	Feriali	Festivi	Oneri

(1) Specificare l'attività da svolgere e il contesto di riferimento.

(2) L'operazione deve protrarsi, senza soluzione di continuità, per almeno 48 ore.

CAPITOLO 5 – INDENNITÀ DI BILINGUISMO

1. Indennità speciale di seconda lingua (tedesco)

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità speciale di seconda lingua (tedesco) è stata introdotta, in favore - tra gli altri - degli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi organizzati militarmente, dalla legge n. 1165/1961 e successivamente disciplinata dal d.P.R. n. 752/1976.

La normativa in seguito emanata ne ha rideterminato gli importi attualmente spettanti:

- (1) al personale dirigente (Decreto Ministeriale 22 dicembre 1992);
- (2) al personale contrattualizzato (art. 35, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009).

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a. il particolare beneficio economico:

- (1) è fissato nelle seguenti misure mensili:

Grado di conoscenza	Dirigenti	Contrattualizzati
diploma di laurea (Attestato "A")	€ 174,11	€ 227,91
diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado (Attestato "B")	€ 145,09	€ 189,94
diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado (Attestato "C")	€ 116,08	€ 151,97
licenza elementare (Attestato "D")	€ 104,47	€ 136,85

- (2) è riconosciuto:

- (a) agli appartenenti al Corpo, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici correnti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta la prescritta attestazione di bilinguismo;
- (b) limitatamente ai contingenti di personale determinati, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto del Commissario del Governo per la provincia di Trento;
- (3) spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove d'esame, ovvero ottenuta la prevista attestazione;
- (4) è calcolato, non più in ragione della funzione ricoperta⁴³⁰ (come precedentemente disposto dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1165/1961), bensì in relazione al grado dell'attestato di conoscenza conseguito. Qualora

⁴³⁰ L'apprendimento della lingua tedesca per il personale statale in servizio negli uffici del territorio della Provincia autonoma di Bolzano, necessario per poter svolgere adeguatamente le funzioni pubbliche in un territorio ove è esistente il bilinguismo, suddiviso per gradi successivi di conoscenza, cui corrispondono diversi tipi di patentino, non ha un collegamento funzionale con la qualifica rivestita, ma si atteggia come fatto necessario per svolgere adeguatamente il proprio servizio (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 2 ottobre 2006, n. 5767).

quest'ultimo risulti più elevato rispetto a quello necessario per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'emolumento è determinato con riferimento al titolo richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa.

Esemplificando, si rileva come al personale appartenente al ruolo Ispettori - per il cui accesso dall'esterno è richiesto il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado - che ottenga l'attestato di conoscenza riferito al diploma di laurea debba riconoscersi l'importo corrispondente all'attestato "B"; diversamente, se il titolo conseguito è riferito alla licenza elementare, verrà comunque attribuita l'indennità prevista per l'attestato "D";

- (5) non compete durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi o uffici diversi da quelli *sub* (2)(a)⁴³¹.

c. *Regime di cumulabilità*

Ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 1165/1961, l'emolumento in parola è cumulabile con tutte le altre indennità.

2. Indennità speciale di seconda lingua (francese)

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'indennità speciale di seconda lingua (francese) è stata introdotta dall'art. 9 del d.P.R. n. 150/1987 in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato. Tale emolumento è stato successivamente esteso anche al personale contrattualizzato del Corpo per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987.

La normativa succedutasi nel tempo ha poi:

- (1) dettagliatamente disciplinato l'indennità in argomento (d.P.C.M. n. 287/1988);
- (2) previsto l'estensione della stessa a favore del personale dirigente (art. 1 della legge n. 279/1991);
- (3) stabilito gli importi spettanti:
 - (a) al personale contrattualizzato (art. 35, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009);
 - (b) al personale dirigente (Decreto Ministeriale 22 dicembre 1992).

b. *Disposizioni applicative*

Alla luce del quadro normativo *sub* a. il particolare beneficio economico:

- (1) è riconosciuto agli appartenenti al Corpo in servizio nella Regione Autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta che abbiano sostenuto, con esito favorevole, l'accertamento della conoscenza della lingua francese;
- (2) è calcolato, per il personale contrattualizzato, sulla base di specifiche fasce individuate secondo gli attuali parametri stipendiali;
- (3) è corrisposto mensilmente:

⁴³¹ Il Consiglio di Stato (Sezione IV, sentenza 27 dicembre 1994, n. 1066) ha precisato che la partecipazione del pubblico dipendente a corsi di formazione disposti dall'Amministrazione non può non considerarsi una forma di prestazione fornita dal lavoratore in chiave di aggiornamento e potenziamento della propria attività lavorativa nell'interesse dell'Amministrazione ed equivalente all'ordinaria forma di prestazione professionale. Pertanto, è dovuta l'indennità speciale di seconda lingua per periodi trascorsi fuori sede al fine della partecipazione a corsi obbligatori di formazione professionale.

(a) in euro 174,11 per il personale dirigente;

(b) nelle misure di:

- euro 227,91 - 1^a fascia (parametri stipendiali da 128,00 a 150,00);
- euro 189,94 - 2^a fascia (parametri stipendiali da 101,25 a 124,00),

per il personale contrattualizzato;

(4) non spetta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi o uffici diversi da quelli *sub* (1)⁴³².

c. *Regime di cumulabilità*

Ai sensi del citato art. 3 del d.P.C.M. n. 287/1988, l'emolumento in parola è cumulabile con tutte le altre indennità.

3. **Abrogazioni**

Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti direttive:

- a. circolare n. 362750/62111/1[^] in data 11 novembre 2004, limitatamente al punto 13.b.;
- b. circolare n. 421074/62111/1[^] in data 30 dicembre 2004, limitatamente al punto 13.b.;
- c. circolare n. 163856/62 in data 3 giugno 2013.

È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria.

⁴³² Cfr., sul punto, nota 431.

CAPITOLO 6 – INDENNITÀ DI PRESENZA QUALIFICATA

1. Indennità di presenza qualificata

a. *Quadro normativo di riferimento*

L'art. 11 del d.P.R. n. 147/1990 ha introdotto una specifica indennità a favore del personale della Polizia di Stato chiamato ad assicurare l'obbligo di permanenza e reperibilità di cui all'art. 64, primo comma, della legge n. 121/1981, successivamente disciplinato ai sensi dell'art. 32, del d.P.R. n. 782/1985⁴³³.

In merito si evidenzia che:

- (1) l'art. 64, primo comma, della legge n. 121/1981 prevede che al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo - per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso - di permanere in caserma o in ufficio ovvero di mantenere la reperibilità secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento di servizio;
- (2) l'art. 32, del d.P.R. n. 782/1985 ha, all'uopo:
 - (a) stabilito le disposizioni applicative afferenti il richiamato istituto stabilendo, in particolare, che i turni di reperibilità - organizzati tenendo conto, per quanto possibile delle esigenze del personale - non possano essere superiori a cinque per ciascun dipendente durante il mese;
 - (b) previsto che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individui i dirigenti che in ragione della carica ricoperta hanno l'obbligo della reperibilità;
- (3) la legge n. 232/1990 ha esteso - tra l'altro - al Corpo della Guardia di finanza:
 - (a) l'obbligo di reperibilità di cui all'art. 64, primo comma, della legge n. 121/1981 (art. 2, quinto comma);
 - (b) l'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 147/1990 [art. 1, comma 1, lett. a)];
- (4) l'art. 45 del "Nuovo Regolamento di Servizio Interno della Guardia di finanza", approvato con Decreto Ministeriale del 30 novembre 1991, ha precisato le modalità con le quali i militari del Corpo sono tenuti ad assicurare la propria permanenza o reperibilità;
- (5) con le successive norme di natura concertativa, è stata:
 - (a) rideterminata l'entità dell'emolumento (vgs. da ultimo l'art. 16, del d.P.R. n. 359/1996⁴³⁴);
 - (b) prevista - ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 nei confronti del solo personale c.d. *contrattualizzato* - la confluenza dello stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità nell'ambito delle risorse annualmente destinate al "Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali"⁴³⁵.

⁴³³ Decreto concernente "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

⁴³⁴ Norma estesa al personale dirigente del Corpo ai sensi dell'art. 5, della legge n. 85/1997.

⁴³⁵ Incentivo economico di cui all'art. 53, del d.P.R. n. 254/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

b. *Disposizioni applicative*(1) PERSONALE DI GRADO DIRIGENZIALE.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si rappresenta che l'indennità di presenza qualificata è corrisposta:

- (a) al personale tenuto ad assicurare, per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, l'obbligo di permanenza e di reperibilità di cui all'art. 64, primo comma, della legge n. 121/1981;
- (b) limitatamente ai soli incarichi rilevati in ambito nazionale che più di altri, stante il criterio *sub* 1.a.(2)(b), in ragione del relativo impiego, assicurano una costante ed immediata reperibilità⁴³⁶;
- (c) per i turni effettivamente prestati e comunque non superiori a cinque mensili per ciascun militare.

In tal senso si precisa che il turno di reperibilità:

- ha una durata che va dal termine del servizio sino all'inizio del turno successivo, con un limite massimo di 24 ore. Al superamento della ventiquattresima ora deve essere conteggiato un turno aggiuntivo;
 - può essere eseguito anche in giornate in cui il militare non presta servizio;
- (d) nella misura di euro 6,20 per singolo turno;
- (e) previa:
- attestazione, resa personalmente, circa le prestazioni eseguite;
 - computazione dei turni mensilmente eseguiti per il tramite della procedura informatica centralizzata nel modello C/8, utilizzando la codifica 07,
- (f) con cadenza mensile⁴³⁷ utilizzando le specifiche risorse assegnate per singolo esercizio finanziario.

(2) PERSONALE CONTRATTUALIZZATO.

Atteso quanto *sub* a., si rappresenta che l'emolumento in questione è corrisposto ai militari:

- (a) tenuti ad assicurare, per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso rilevate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza l'obbligo di permanenza e di reperibilità di cui all'art. 64, primo comma, della legge n. 121/1981.

Sul punto si richiamano le precipue disposizioni previste dall'art. 45 del "*Nuovo Regolamento di Servizio Interno della Guardia di finanza*", di seguito richiamate, secondo cui:

- nel caso in cui emergano esigenze che richiedano la presenza di personale nel posto di servizio, ai militari può essere fatto obbligo, al termine del servizio, di mantenere la reperibilità;

⁴³⁶ Con specifica trattazione avente cadenza annuale, questo Comando Generale comunica ai comandi/reparti di 2° livello interessati gli incarichi potenzialmente destinatari dell'emolumento unitamente al limite massimo dei turni assegnati.

⁴³⁷ Con riferimento alle prestazioni rese nel mese precedente.

- tale obbligo consiste nell'impegno di fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato. Possono tuttavia essere concordate diverse modalità per assicurare l'immediato rintraccio del dipendente;
 - il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata, salvo diverso, specifico ordine;
 - i predetti turni devono essere organizzati, per quanto possibile, tenendo conto delle esigenze dei militari;
- (b) per i turni effettivamente prestati e comunque non superiori a cinque mensili per ciascun militare.
- In tal senso si precisa che il turno di reperibilità:
- ha una durata che va dal termine del servizio sino all'inizio del turno successivo, con un limite massimo di 24 ore. Al superamento della ventiquattresima ora deve essere conteggiato un turno aggiuntivo;
 - può essere eseguito anche in giornate in cui il militare non presta servizio;
- (c) nella misura di euro 6,20 per singolo turno;
- (d) previa formalizzazione dell'ordine di esecuzione degli stessi nelle scritture di servizio (foglio di servizio, foglio di viaggio, ecc.) a cura del superiore gerarchico che ne richiede lo svolgimento in relazione alle esigenze che ne hanno motivato la predisposizione;
- (e) successivamente all'attestazione delle prestazioni eseguite, resa dal superiore che ne ha disposto l'esecuzione;
- (f) con cadenza annuale attingendo alle relative dotazioni di bilancio previste per le finalità incentivanti e premiali del "*Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali*".

c. *Regime di cumulabilità*

Atteso che lo specifico emolumento è riconosciuto per obblighi che possono essere richiesti esclusivamente in orari non coincidenti con quelli di servizio, lo stesso è cumulabile con tutte le altre indennità.

2. Abrogazioni

È abrogata, con effetto immediato, la circolare n. 280193 in data 6 settembre 1999 (*cfr.* Titolo I, Capitolo 6, paragrafo 1., punto i.) e ogni altra disposizione contraria.

CAPITOLO 7 – PREMIO DI DISATTIVAZIONE

1. Premio di disattivazione

a. *Quadro normativo di riferimento*

Il premio di disattivazione è stato previsto dall'art. 1 della legge n. 294/1985⁴³⁸, tra gli altri, per il personale militare specializzato delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e della Polizia di Stato, chiamato dall'Autorità prefettizia o dalle Autorità locali di pubblica sicurezza⁴³⁹ a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnescamento o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici.

La normativa concertativa emanata in materia, oltre a rideterminarne l'importo⁴⁴⁰, ha esteso⁴⁴¹ tale beneficio anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'Autorità prefettizia o dalle Autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifici pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplica tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

b. *Disposizioni applicative*

Sulla scorta del quadro normativo *sub* a., tale emolumento compete:

- (1) per ogni giornata in cui sono esplicate effettive operazioni di rimozione o di disinnescamento o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria;
- (2) nella misura di euro 103,29 giornaliero.

c. *Regime di cumulabilità*

Il premio di disattivazione non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 146/1975⁴⁴² e con altre indennità corrisposte a medesimo titolo⁴⁴³.

⁴³⁸ Recante "Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi".

⁴³⁹ Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 121/1981, sono autorità locali di P.S. il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti Commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di P.S. sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

⁴⁴⁰ Cfr. art. 18, comma 4, del d.P.R. n. 359/1996.

⁴⁴¹ Cfr. art. 27 del d.P.R. n. 170/2007.

⁴⁴² Il d.P.R. n. 146/1975 ha disciplinato l'indennità di rischio per il personale civile dello Stato. Tale emolumento è stato ritenuto applicabile anche al personale militare, ivi incluso quello del Corpo della Guardia di finanza, dal Consiglio di Stato (cfr. parere n. 722/80 del 3 aprile 1981).

⁴⁴³ L'art. 1, secondo comma, della legge n. 294/1985 prevede, altresì, la non cumulabilità del premio di disattivazione con le indennità di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 320/1946, recante "Bonifica dei campi minati", il quale è stato recentemente abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 258), del decreto legislativo n. 66/2010, in quanto recante disposizioni ritenute non più attuali.

2. Abrogazioni

È abrogata, con effetto immediato, la circolare n. 413417 in data 17 dicembre 2007 (*cfr.* Titolo II, paragrafo 14., punto aa.) e ogni altra disposizione contraria.

CAPITOLO 8 – COMPENSI PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale di sorveglianza ai concorsi

a. *Quadro normativo di riferimento*

Il d.P.C.M. 23 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995⁴⁴⁴, ha rideterminato, in sostituzione di quanto già previsto dal d.P.R. n. 5 del 11 gennaio 1956, la corresponsione dei compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici nonché al personale addetto alla sorveglianza per tutti i tipi di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, del citato d.P.C.M., la misura dei compensi e le modalità di erogazione degli stessi ivi previsti sono applicabili anche ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per il reclutamento delle Forze armate e delle Forze di polizia.

b. *Disposizioni applicative*

Il richiamato quadro normativo individua un compenso “base” (art. 1), commisurato alla tipologia di concorso pubblico in svolgimento, e un ulteriore emolumento “integrativo” (art. 2) il cui importo, invece, è correlato ad un parametro di natura sostanzialmente quantitativa, costituito, in particolare, dal numero di candidati esaminati.

Nello specifico, in considerazione delle tipologie di arruolamenti effettuati dal Corpo, si evidenzia che:

- (1) a ciascun componente delle commissioni esaminatrici viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso “*base*” così determinato:
 - (a) *euro 206,58*, per i concorsi finalizzati al reclutamento di allievi Finanziari, allievi Sovrintendenti, allievi Ispettori e allievi Ufficiali⁴⁴⁵;
 - (b) *euro 258,23*, per i concorsi finalizzati all'ammissione ai corsi di polizia tributaria e ai corsi superiori di Stato Maggiore Interforze (I.S.S.M.I.)⁴⁴⁶;
- (2) ferme restando le disposizioni *sub* (1), ad ogni componente delle commissioni esaminatrici viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso “*integrativo*” così determinato:
 - (a) *euro 0,41*, per ciascun elaborato o candidato esaminato per il reclutamento di allievi Finanziari, allievi Sovrintendenti, allievi Ispettori e allievi Ufficiali;
 - (b) *euro 0,52*, per ciascun elaborato o candidato esaminato per l'ammissione ai corsi di polizia tributaria e ai corsi superiori di Stato Maggiore Interforze (I.S.S.M.I.).

⁴⁴⁴ Recante “*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche*”.

⁴⁴⁵ Profili professionali di cui alla ex quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate.

⁴⁴⁶ Profili professionali di cui alla ex settima qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori.

Ai sensi dell'art. 2, secondo comma, i compensi integrativi *sub* (a) e (b) sono rideterminati con un aumento del 20% per i concorsi per titoli ed esami e una riduzione al 20% in caso di concorso per soli titoli, fissando - di conseguenza - i seguenti importi:

	IMPORTO compenso integrativo	Variazione (ex art. 2, secondo comma)	TIPOLOGIA DI CONCORSO	IMPORTO compenso integrativo VARIATO
Concorsi per titoli ed esami	€ 0,41	+ 20%	Reclutamento allievi Finanziari, Sovrintendenti, Ispettori e Ufficiali.	€ 0,49
	€ 0,52		Ammissione ai corsi di polizia tributaria e ai corsi superiori di Stato Maggiore Interforze (I.S.S.M.I.)	€ 0,62
Concorsi a soli titoli	€ 0,41	20% dell'importo originario	Reclutamento allievi Finanziari, Sovrintendenti, Ispettori e Ufficiali.	€ 0,08
	€ 0,52		Ammissione ai corsi di polizia tributaria e ai corsi superiori di Stato Maggiore Interforze (I.S.S.M.I.)	€ 0,10

- (3) alla luce dell'art. 3 del decreto in rassegna, i compensi previsti dagli artt. 1 e 2 (emolumento base e integrativo) sono soggetti alle seguenti variazioni:

DESTINATARI	Variazione (ex art. 3)	APPLICABILITA'
Presidente di Commissione	+ 20%	Compenso "base" (art. 1) Compenso "integrativo" (art. 2)
Segretario della Commissione	- 20%	Compenso "base" (art. 1) Compenso "integrativo" (art. 2)

- (4) ai sensi dell'art. 4 del decreto in rassegna i compensi *sub* (1) e (2) non possono eccedere cumulativamente:

- (a) euro 2.065,83 per i concorsi atti al reclutamento degli allievi Finanziari, allievi Sovrintendenti, allievi Ispettori e allievi Ufficiali;
- (b) euro 2.582,84 per i concorsi per l'ammissione ai corsi di polizia tributaria e ai corsi superiori di Stato Maggiore Interforze (I.S.S.M.I.).

Inoltre, anche i suddetti limiti massimi sono suscettibili di aumento del 20% per i Presidenti nonché riduzione del 20% per il Segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi della riduzione al 50% del compenso base [cfr. *sub* (3)];

- (5) alla luce dell'art. 5 del citato d.P.C.M., in caso di suddivisione delle Commissioni esaminatrici in Sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete:

- (a) il compenso “base” *sub* (1) ridotto del 50%;
- (b) il compenso “integrativo” determinato sulla base del numero di candidati esaminati, nella misura fissata *sub* (2).

I richiamati compensi “integrativi”:

- (c) per ogni componente della Sottocommissione e per il segretario delle singole Sottocommissioni sono rapportati al numero di candidati esaminati da ciascuna Sottocommissione;
 - (d) non possono comunque eccedere i massimali previsti al *sub* (4);
- (6) in ragione del contenuto dell’art. 6 del decreto in rassegna, ai componenti che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi “base” sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissioni cui hanno partecipato;
- (7) da ultimo, l’art. 7 del citato provvedimento prevede che ai componenti dei comitati di vigilanza spetti un compenso di euro 25,82 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte dei concorsi in rassegna.

2. Abrogazioni

È abrogata, con effetto immediato, la circolare n. 291776 in data 29 agosto 1995 e ogni altra disposizione contraria.